



**CODICE DI COMPORTAMENTO
E
LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

Approvato dal Ministero della Giustizia il 17 aprile 2013

0668897415



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68852360 - fax 0668852030

Il Direttore Generale

Roma, 17 aprile 2013



Spett.le
ASSTRA
Associazione Trasporti
P.zza Cola di Rienzo 80/a

ROMA

OGGETTO: Codice di comportamento diretto alla prevenzione dei reati ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231 - Procedimento di controllo ai sensi degli artt. 5 segg. Decreto del Ministro 26 giugno 2003 n. 201 (G.U. del 4 agosto 2003, S.G. n. 179) e delle determinazioni del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 2 dicembre 2009.

Riferimento: Vs. nota del 14 marzo 2013, pervenuta il 18 marzo 2013, con allegato aggiornamento del codice di comportamento e successiva integrazione dell'8/4/2013.

Si comunica che, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia, le linee guida allegate alla nota in riferimento sono state giudicate adeguate ed idonee al raggiungimento dello scopo fissato all'art. 6 comma 3 D.L.vo 231/2001.

Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'associazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Franzio

Indice

Presentazione	3
Codice di Comportamento	7
Capitolo 1 – Principi generali	9
Capitolo 2 – Rapporti con i terzi	11
Capitolo 3 – Trasparenza della contabilità	13
Capitolo 4 – Politiche del personale	14
Capitolo 5 – Salute, sicurezza e ambiente	15
Capitolo 6 – Riservatezza	15
Capitolo 7 – Controlli interni e tutela del patrimonio aziendale	16
Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali	19
Modelli di organizzazione e di gestione. Linee guida (articolo 6, comma 1, lettera a))	21
A. Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (Art. 6, co. 2, lett. a))	22
B. Prevedere specifici protocolli diretti a prevenire i reati (Art. 6, co. 2, lett. b))	24
C. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie (Art. 6, co. 2, lett. c))	27
D. Prevedere obblighi di informazione nelle attività di verifica (Art. 6, co. 1, lett.d))	27
E. Sistema disciplinare (Art. 6, co. 1, lett. e) – Art. 7, co.4, lett. b))	29
F. Affidamento del compito di vigilanza, osservanza e adeguamento del modello ad un organismo dell’ente (art. 6, comma 1, lett. b))	30
G. La fraudolenza di chi commette reato, come componente di esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente (Art. 6, co.1, lett. c)	39
H. Omessa vigilanza /Art. 6, co.1, lett. d))	40
I. Imprese di piccole dimensioni (Art. 6, co. 4)	41
L. Gruppi di imprese	41
Case studies	43
1. Corruzione e concussione	47

2. Truffa	53
3. Frode informatica	55
4. Reati in tema di erogazioni pubbliche	57
5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	59
6. Reati contro la personalità individuale	61
7. Reati contro la pubblica fede	67
8. Reati societari	71
9. Reati finanziari	101
10. Abusi di mercato	103
11. Criminalità organizzata internazionale	129
12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	147
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	159
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	169
15. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	177
16. Reati ambientali	189
17. Delitti contro l'industria e il commercio	221
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	227
Appendice	233
Schema esemplificativo di un possibile modello di riferimento manageriale	233
Principi di governo dell'Azienda	245
Valutazione dei processi di controllo interno	245
Processo di risk assessment	247
Allegati	249
1. Stralcio R.D. n. 148/31 All. A)	249
2. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	259

PRESENTAZIONE

CODICE DI COMPORTAMENTO E LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Il d.lgs. n. 231/2001, in attuazione della delega contenuta all'art. 11 della legge n. 300/2000 di ratifica delle Convenzioni OCSE ed UE in materia di corruzione, ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per la commissione di alcune fattispecie di reato previste dal codice penale da parte di propri amministratori e dipendenti.

Destinatari della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 231/01 sono, secondo lo stesso decreto legislativo (art. 1), “gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”. Tale disciplina non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

E'indubbia, quindi, l'applicabilità della disciplina in oggetto alle imprese associate ad Asstra per le quali, peraltro, in quanto imprese gerenti un pubblico servizio, sorge l'ulteriore problematica delle ripercussioni penali derivanti dall'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti ed amministratori delle imprese medesime.

Le **fattispecie di reato** cui consegue la responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 231/01 riguardavano inizialmente i reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, malversazione, concussione etc.), nonché i reati cosiddetti “societari” (introdotti dal decreto legislativo n. 61/2002 che ha aggiunto l'art. 25-ter al d.lgs. 231/01) quali: falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto¹, falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza sull'assemblea, aggrottaggio,ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Con successivi interventi legislativi l'ambito applicativo della disciplina in questione è stato esteso anche ad altre tipologie di reato quali:

- la falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis introdotto dal D.L. 350/2001 convertito in legge 409/2001), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater introdotto dalla legge 7/2003)
- i delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale (art. 25-quinquies introdotto dalla legge 228/2003)

¹ L'art. 2623 c.c. che disciplinava il reato di falso in prospetto è stato abrogato e sostituito con l'art. 173-bis TUF. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis TUF, ciò che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231 al reato di falso in prospetto.

- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) (art. 25 sexies introdotto dalla legge n. 62/2005)
- reati societari relativi a società quotate, previsti dalla legge 262/2005 (*“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*) che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari
- reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 introdotto dalla legge n. 7/2006)
- delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico rispettivamente, artt. 600-ter, 600-quater e 600/1quater c.p. (art. 25 quinquies il cui ambito di applicazione è stato esteso dalla legge n. 38/2006)
- reati di criminalità organizzata nazionale e internazionale (Art. 24-ter inserito dalla legge 94/2009)
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verifichino in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (previsti dall’art. 25-septies introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123)
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale” (art. 25 octies introdotto dal decreto legislativo 231/2007)
- reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies introdotto con legge n. 99 del 23 luglio 2009)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (25 decies introdotto con Legge n. 116/2009);
- reati informatici introdotti con legge 18 marzo 2008, n. 48;
- reati ambientali introdotti con decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies introdotto con D.Lgs. 109/2012);
- Reati contro l’industria e il commercio (art. 25bis 1 introdotto con legge n. 99/2009)

A ciò aggiungasi la recentissima approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* che, oltre ad apportare modifiche all’art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, contiene una serie di importanti modifiche al codice penale e che saranno evidenziate, per quel che qui interessa, nei paragrafi dedicati ai case studies.

In ogni caso, considerate le numerose modifiche apportate al decreto legislativo 231/2001, se ne allega il testo vigente alla data di redazione del presente documento.

La commissione, da parte di uno dei soggetti a vario titolo legati all’ente/persona giuridica, di una delle fattispecie di reato contemplate dal decreto legislativo 231/01 determina, quindi, sempre che il reato venga commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente/persona giuridica, la responsabilità amministrativa dello stesso.

L’impatto sul nostro impianto normativo è quindi rilevante, in quanto la responsabilità amministrativa risulta solo in via formale, poiché, di fatto, si sostanzia in una vera e propria responsabilità penale, tenuto conto che l’accertamento degli illeciti è rimesso allo stesso giudice penale (chiamato a conoscere i reati dai quali gli illeciti dipendono) che procede secondo le regole proprie del processo penale. Alcuni parlano (così come la relazione

governativa), infatti, dell'introduzione di un *tertium genus* che coniuga tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo.

Il decreto prevede, tuttavia, un'esimente a favore di quegli enti che si siano dotati di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati e fornisce, all'art. 6, alcune indicazioni specifiche sulla configurazione di questi modelli.

Sempre all'art. 6 il decreto riconosce un ruolo centrale alle associazioni di imprese nell'elaborazione di codici di comportamento, sulla base dei quali le imprese possano poi predisporre specifici modelli organizzativi e gestionali.

In considerazione di ciò l'Asstra – Associazione Trasporti – ha inteso elaborare:

- a) un codice di comportamento di carattere generale (successivamente adattabile alle diverse e specifiche realtà associative ed imprenditoriali), contenente principi generali e norme comportamentali cui l'Associazione stessa e le Aziende Associate dovranno attenersi nello svolgimento delle proprie attività
- b) linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali contenenti le linee di indirizzo sui criteri che le Aziende Associate potranno seguire, anche con l'ausilio e l'assistenza dell'Associazione, nella preparazione dei singoli modelli.

Il Codice di comportamento è un elemento essenziale del sistema di controllo. Si tratta, in particolare, del documento ufficiale dell'impresa che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'impresa nei confronti di tutti i suoi "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

Il Codice di comportamento mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Codice di comportamento è un documento, voluto ed approvato dal massimo vertice dell'impresa, che svolge un importante ruolo come strumento di *governance*, indirizzo e comunicazione interna ed esterna su quelli che sono gli obblighi e gli impegni che l'impresa stessa assume nei confronti dei vari "portatori d'interesse".

La tipologia dei Codici di comportamento, presenti oggi in Italia ed all'estero, presenta alcuni elementi comuni, ma può variare in base alle normative vigenti nei Paesi in cui sono adottati ed all'ente che li redige.

Esistono, quindi, alcuni Codici di comportamento che si occupano in dettaglio dei più svariati aspetti, mentre altri sono estremamente sintetici e si limitano all'enunciazione di pochi principi di base. Elemento caratteristico ed imprescindibile per la completezza del Codice di comportamento risulta, tuttavia, essere la corretta identificazione degli interlocutori di riferimento, ovvero i "portatori di interesse" cui si è fatto cenno.

Nel caso specifico si è cercato di predisporre un Codice di comportamento composto da una serie di regole comportamentali e di principio cui i destinatari del codice devono attenersi nei rapporti con una serie di interlocutori (pubblici e privati), tra i quali un rilievo preminente, ma non esclusivo, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai pubblici dipendenti. Tuttavia le singole imprese sono libere di arricchire lo schema proposto, che già risponde espressamente alle indicazioni del D. Lgs. 231/2001, con previsioni ulteriori e più dettagliate e/o di adattarlo alle proprie esigenze.

Appare il caso di suggerire che il Codice di Comportamento venga adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e successivamente recepito in apposito ordine di servizio che ne colleghi i contenuti alle disposizioni del R.D. n. 148/31 (in particolare alle sanzioni disciplinari).

CODICE DI COMPORTAMENTO

PREMESSA

L'ASSTRA (Associazione Trasporti) è l'Associazione Nazionale delle Imprese, loro consorzi e/o loro raggruppamenti, di proprietà degli enti locali, delle regioni e di imprese private, che esercitano servizi di trasporto pubblico locale ovvero servizi strumentali, complementari e/o collaterali alla produzione dello stesso, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati.

Inoltre, coerentemente con il perseguimento degli scopi statutari, possono associarsi all'Associazione in qualità di Soci Aggregati, le associazioni ambientaliste, i rappresentanti dei consumatori e dei fornitori. In qualità di associazione sindacale stipula il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrotranvieri.

Tra i compiti istituzionali dell'Associazione vi è quello di difendere gli interessi dei propri soci presso tutte le sedi istituzionali nazionali ed internazionali, di rappresentare le esigenze e gli interessi degli operatori pubblici e privati, nonché svolgere a livello internazionale, nazionale, regionale e locale azioni di sostegno a favore della mobilità collettiva.

I servizi gestiti dalle aziende associate ad ASSTRA comprendono, oltre ai servizi urbani ed extraurbani con autobus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie, imbarcazioni, funivie, anche servizi di trasporto turistico, scolastico, parcheggi, rimozione autoveicoli, ecc.

Le aziende associate ad ASSTRA, che dispongono di circa **100.000 addetti**, hanno in dotazione circa **35.000** mezzi pubblici di trasporto che percorrono oltre **1.600** milioni di Km all'anno su una rete di esercizio di **210.000** Km e trasportano circa **5 miliardi** di viaggiatori (circa **13,7 milioni** di viaggiatori al giorno) servono oltre **5.000** comuni italiani con una popolazione complessiva di circa **53 milioni** di abitanti.

Tutte le attività di Asstra (e delle Aziende Associate) devono essere svolte, nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei soci, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui l'Asstra (e le Aziende Associate) sono presenti con le proprie attività. Tutti coloro che lavorano in Asstra (e nelle Aziende Associate), senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio dell'Associazione (o delle Aziende Associate) può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

Per la complessità e la varietà delle situazioni in cui l'Associazione (e le Aziende Associate) si trovano ad operare, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che l'Associazione (e le Aziende Associate) riconoscono, accettano e condividono e l'insieme delle responsabilità che l'Associazione (e le Aziende Associate) assumono verso l'interno e verso l'esterno. Per questa ragione è stato predisposto il Codice di Comportamento (di seguito definito come "Codice"), la cui osservanza da parte dei dipendenti, amministratori, collaboratori (di seguito definiti come "Destinatari") dell'Associazione (e delle Aziende Associate) è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Associazione (e delle Aziende Associate), fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa.

Ciascun "Destinatario" è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze. L'Associazione (e le Aziende Associate) si impegnano a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei "Destinatari" e il

loro contributo costruttivo sui suoi contenuti. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo e dalla normativa che regola il settore.

L'Associazione (e le Aziende Associate) vigileranno con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

L'Associazione (e le Aziende Associate) provvederanno a dare adeguata pubblicità al presente Codice attraverso l'adozione di apposito ordine di servizio.

CAPITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1.1 “DESTINATARI” E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, a componenti di organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'Associazione (Impresa) e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell'interesse dell'Associazione (Impresa). Questi verranno di seguito definiti come “Destinatari”.

I “Destinatari” delle disposizioni del presente Codice, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

1.2 PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI

L'Associazione (Impresa) mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei “Destinatari”.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai “Destinatari” del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun “Destinatario” deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio dell'Associazione (Impresa).

I dipendenti dell'Associazione (Impresa), oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle dell'Associazione (Impresa), rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice civile

I “Destinatari” devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli dell'Associazione (Impresa) o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse dello stesso.

Ad ogni “Destinatario” viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

I “Destinatari” hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:
 - qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice;
 - qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le strutture a ciò deputate a verificare le possibili violazioni.

Il “Destinatario” non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate.

Fermo restando che l'Associazione (Impresa) si impegna ad assicurare adeguate forme di tutela del segnalante, le segnalazioni di violazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono

trattate nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti; in ogni caso l'Associazione (Impresa) adotta procedure/ protocolli atti a garantire una corretta gestione delle segnalazioni.

1.3 IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE (Impresa)

L'Associazione (Impresa) assicurerà, anche attraverso l'eventuale individuazione di specifiche funzioni interne:

- la massima diffusione del Codice presso i “Destinatari” e presso coloro che entrano in rapporti con l'Associazione (Impresa);
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice;
- la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle misure sanzionatorie previste;
- che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme ivi richiamate.

1.4 ULTERIORI OBBLIGHI PER I RESPONSABILI DELLE UNITÀ E FUNZIONI AZIENDALI

Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
- promuovere l'osservanza delle norme del Codice da parte dei “Destinatari”;
- operare affinché i “Destinatari” comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni

1.5 STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO

L'Associazione (Impresa) si impegna, anche attraverso l'individuazione di idonee strutture, organismi o funzioni, nel rispetto della normativa vigente, a :

- fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice;
- promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative partecipando con le unità competenti alla loro definizione;
- predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei “Destinatari” finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice;
- promuovere la conoscenza del Codice all'interno e all'esterno dell'Associazione (Impresa) e la sua osservanza;
- informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure correttive opportune.

1.6 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei “Destinatari” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice civile.²

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Associazione (Impresa) e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali.

Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero alla cessazione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

CAPITOLO 2 -RAPPORTI CON I TERZI

2.1 PRINCIPI GENERALI

L'Associazione (Impresa) nei rapporti con i terzi si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.

I dipendenti dell'Associazione (Impresa) e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili all'Associazione (Impresa) stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Associazione (Impresa) e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.

Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.

L'Associazione (Impresa) riconosce e rispetta il diritto dei “Destinatari” a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse dell'Associazione (Impresa) stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in virtù dei rapporti intercorrenti con l'Associazione (impresa) stessa.

In ogni caso, i “Destinatari” delle norme del presente Codice devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'Associazione (Impresa) o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Associazione (Impresa) e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare tutti i “Destinatari” delle norme del presente Codice sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non

²A tal fine si suggerisce, per i contratti di collaborazione esterna, di includere nei contratti l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice di Comportamento.

compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure e documentato in modo adeguato.

I "Destinatari" delle norme del presente Codice che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno informare il superiore o la funzione competente.

In ogni caso, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere indebitamente effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto salvi i casi consentiti dalle disposizioni vigenti.

2.2 RAPPORTI CON I CLIENTI

L'Associazione (Impresa), nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle procedure interne si impegna a favorirne la soddisfazione nel rispetto degli impegni assunti nella Carta dei servizi³.

È, in particolare, fatto obbligo di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di qualità;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

2.3 RAPPORTI CON I FORNITORI

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai "Destinatari" delle norme del presente Codice di:

- osservare le procedure interne e di legge per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura all'Associazione (Impresa), adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

2.4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E CON SOGGETTI PRIVATI

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi dell'Associazione (Impresa) e collegati all'attuazione dei suoi programmi sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

Non è consentito offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché ad altri soggetti privati con i quali si intrattengano relazioni commerciali, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto

³ Si suggerisce di inserire, anche sommariamente o *per relationem*, gli impegni contenuti nella carta dei servizi.

con la Pubblica Amministrazione o con determinati soggetti privati con i quali l'Associazione (Impresa) intrattenga rapporti commerciali.

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nella procedura e documentato in modo adeguato.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato, né ottenere informazioni riservate.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) attività finalizzate ad esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato a titolo personale.

2.5 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

L'Associazione (Impresa) non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative e pattuizioni specifiche (es.: trattenute sindacali effettuate per conto dei dipendenti; contributi ad associazioni di categoria...).

2.6 RAPPORTI CON I MASS MEDIA

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.

L'Associazione (Impresa) deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i mass media. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate.

I "Destinatari" non possono fornire informazioni in nome e per conto dell'Associazione (Impresa) a rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

CAPITOLO 3 - TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

3.1 REGISTRAZIONI CONTABILI

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun "Destinatario" è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di ogni “Destinatario” far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I “Destinatari” che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o alla funzione competente.

CAPITOLO 4 - POLITICHE DEL PERSONALE

4.1 RISORSE UMANE

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità dei “Destinatari” sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi dell'Associazione (Impresa).

L'Associazione (Impresa) si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente.

L'Associazione (Impresa) si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

4.2 MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

L'Associazione (Impresa) esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

L'Associazione (Impresa) previene, per quanto possibile, e comunque persegue il mobbing e le molestie personali di ogni tipo e quindi anche sessuali.

4.3 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI

L'Associazione (Impresa) richiede che ciascun “Destinatario” contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare le suddette sostanze o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

L'Associazione (Impresa) si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla legislazione vigente.

4.4 FUMO

I Destinatari sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di divieto di fumo.

CAPITOLO 5 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

5.1 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Nell'ambito delle proprie attività, l'Associazione (Impresa) è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.

L'Associazione (Impresa) contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse.

L'Associazione (Impresa) si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.

5.2 OBBLIGHI DEI DESTINATARI

I "Destinatari" delle norme del presente Codice, nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

CAPITOLO 6 – RISERVATEZZA

6.1 PRINCIPI

Le attività dell'Associazione (Impresa) richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), etc.

Le banche-dati dell'Associazione (Impresa) possono contenere:

- dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy;
- dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno;
- dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

È obbligo di ogni “Destinatario” assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

L'Associazione (Impresa) si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai “Destinatari” durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono all'Associazione (Impresa) e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

6.2 OBBLIGHI DEI DESTINATARI

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni “Destinatario” dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati all'Associazione (Impresa) da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

CAPITOLO 7- CONTROLLI INTERNI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

7.1 CONTROLLI INTERNI

I “Destinatari” devono essere consapevoli dell'esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'Associazione (Impresa) con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo. Conseguentemente tutti i “Destinatari”, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate.

Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di unità/funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro dipendenti.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

7.2 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tutte le azioni e le operazioni dell'Associazione (Impresa) devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

7.3 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta.

Nessun "Destinatario" può fare uso improprio dei beni e delle risorse dell'Associazione (Impresa) o permettere ad altri di farlo.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Scopo del documento è quello di fornire a tutte le imprese associate, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le linee di comportamento (codice) per la definizione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati riferiti nello stesso decreto legislativo.

Il documento è strutturato seguendo, ove possibile, l'impostazione dell'art. 6, al fine di rendere evidente la corrispondenza tra il modello e le indicazioni previste.

Modelli di organizzazione e di gestione. Linee guida (Art. 6. co 1, lett. a)

Secondo la lettera a) del comma 1 dell'art. 6, l'Ente deve aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione rispondente alle esigenze esplicitate al comma 2. dello stesso articolo.

Dall'esame del Decreto Legislativo è evidente che, complessivamente, ci si riferisce ad un tipico sistema di gestione dei rischi o "Risk Management"

Il "Risk Management" può essere definito come: l'insieme delle azioni adottate dall'azienda per ridurre, contenere e controllare il rischio; tali azioni devono essere valutate secondo la logica costi/benefici.

I componenti principali che un sistema di risk management si propone sono:

- Identificazione e valutazione tempestiva dei rischi potenziali per ciascuna attività e strategia di business.
- Determinazione del livello di rischio "accettabile" per l'organizzazione.
- Implementazione di attività di "mitigazione" del rischio con l'obiettivo di ridurre o gestire il rischio riconducendolo al livello considerato accettabile.
- Esecuzione di attività di monitoraggio continua con l'obiettivo di riesaminare il livello di rischio presente e riconsiderare l'efficacia dei controlli in essere.
- Introduzione di un sistema di informazione continua sui risultati della attività di risk management.

Il procedimento accennato può essere applicato a varie tipologie di rischio: legale (rispetto di norme di legge), operativo, di reporting finanziario, ecc.

Questa caratteristica consente di utilizzare il medesimo approccio per tutti gli ambiti di applicazione del D.Lgs. 231/2001. Naturalmente, per quelle organizzazioni che abbiano già attivato processi di valutazione interna, si tratta di focalizzarne, qualora già così non fosse, l'applicazione sulle tipologie di rischio contemplate dal D. Lgs. 231/2001. Chi dovesse introdurli per questa evenienza, trarrebbe un considerevole valore aggiunto estendendoli anche alle attività a rischio degli altri obiettivi di business.

Ciò vale, in particolare, per i reati in materia di sicurezza sul lavoro per i quali è stata prevista l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 231/01 e per i quali sorge l'esigenza di armonizzare il modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 con gli analoghi adempimenti previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 626/1994 e s.m.i.).

Conseguenza delle considerazioni appena svolte è che non si possono fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali degli enti, se non sul piano metodologico.

Scopo del presente lavoro è quello di prevedere linee guida su come realizzare tali costruzioni, non essendo proponibile, in considerazione della varietà del panorama imprenditoriale ed associativo, la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

I modelli che verranno predisposti ed attuati a livello aziendale devono cioè essere il risultato dell'applicazione metodologica documentata, da parte di ogni singola azienda, in funzione del proprio contesto operativo interno (organizzazione, articolazione territoriale, ecc.) ed esterno (settore economico, area geografica, ecc.).

Ciò premesso vengono di seguito riportate le linee di comportamento cui debbono ispirarsi i modelli di organizzazione e di gestione seguendo quanto indicato dal comma 2 dell'art. 6.

A) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (Art. 6, co. 2, lett. a))

Tale requisito può essere soddisfatto attraverso l'introduzione di un processo sistematico di valutazione dei rischi potenziali che prende il nome di Risk Assessment.

Si ritiene opportuno precisare che per rischio si intende la probabilità che un evento od una azione possa determinare effetti pregiudizievoli per l'organizzazione.

In questo contesto si può parlare di rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto Legislativo 231.

Il Risk Assessment o valutazione del rischio può essere definito come il processo di stima dei fattori di rischio associati a specifiche attività di una organizzazione. Esso comprende le attività di:

1. Identificazione delle attività/processi
2. Individuazione delle minacce e dei fattori di rischio
3. Valutazione ed attribuzione del livello di rischio
4. Classificazione delle attività in base al rischio potenziale

1. Identificazione delle attività/processi

La prima fase prevede una analisi approfondita del contesto aziendale al fine di individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di incorrere nelle fattispecie di reato previste dal decreto 231, ivi compresi i reati colposi previsti dalla legge 123/2007.

I principali oggetti di riferimento dell'analisi in questione sono la struttura organizzativa dell'azienda, le procedure esistenti, le eventuali mappature dei processi interni e tutta la documentazione a supporto in grado di fornire informazioni utili ai fini della identificazione delle attività a rischio (politiche aziendali, leggi e regolamenti, bilanci, ecc.).

Nell'ambito di questa analisi è opportuno identificare i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuare delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro esaustivo della realtà aziendale.

2. Individuazione delle minacce e dei fattori di rischio

In questa seconda fase si procede alla elencazione di tutti i rischi potenziali, in questo caso quelli di incorrere nelle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231 ed alla loro attribuzione alle singole attività o ai singoli processi così come rilevati nella prima fase. Tale attività consente di evidenziare le possibili modalità di attuazione dei reati rispetto al contesto aziendale "mappato".

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ai sensi del quale i rischi lavorativi devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti. Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un “sistema” di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del “modello organizzativo” previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 - può risultare idonea a prevenire, agli effetti esonerativi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001, la possibilità di una condotta integrante gli estremi del reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

3. Valutazione ed attribuzione del livello di rischio

La fase successiva del processo di Risk Assessment prevede la assegnazione di un valore specifico alle categorie di rischio identificate. In particolare si procede alla individuazione di un peso relativo tra le categorie di rischio ed alla valutazione dei singoli fattori di rischio per ciascuna delle attività e processi rilevati.

I criteri utilizzati per la valorizzazione del livello di rischio sono di norma soggettivi e conducono, in sintesi, alla utilizzazione di una scala di valori generalmente composta da tre o cinque elementi. (ad es.: Rischio Basso, Rischio Medio, Rischio Alto).

Le componenti principali di questa valutazione sono: la probabilità di accadimento dell’evento e l’impatto intermini conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento a rischio. Ad esempio è possibile individuare i danni in termini di immagine all’azienda o i danni in termini economico/finanziari in caso di accadimento dei fatti illeciti contemplati nel D. Lgs.231.

A sua volta la probabilità di accadimento è determinata dalla oggettiva fattispecie dell’attività a rischio, anche in considerazione della frequenza di esecuzione, e dall’adequazione del Sistema di Controllo Interno (protocolli) in essere.

4. Classificazione delle attività in base al rischio potenziale

Una volta assegnato il peso relativo ai singoli fattori di rischio e valutato l’impatto al verificarsi dell’evento potenziale, è possibile elencare quali attività o processi sono potenzialmente più a rischio. E’ possibile perciò stabilire una priorità di intervento sulle singole attività diretta a verificare lo stato dei controlli e le azioni intraprese dal management per la riduzione del rischio ad un livello tollerabile.

L’output ottenuto dal processo di Risk Assessment è pertanto una mappatura delle singole attività aziendali classificate in funzione del livello di rischio attribuito (matrice dei rischi), laddove per le attività a rischio potenziale più elevato è richiesta una priorità di attenzione e si rende necessario effettuare interventi specifici di verifica.

L’attività di individuazione delle attività a rischio (Risk assessment) deve essere caratterizzata da verifiche metodiche continue utilizzando il supporto di specialisti (organismo dedicato), anche introducendo, ove possibile, tecniche di auto valutazione assistita.

B) Prevedere specifici protocolli diretti a prevenire i reati (Art. 6 co. 2, lett. b))

Nel nostro ambito, l'obiettivo che l'azienda si prefigge è la conformità alla legge ed il sistema di controllo è diretto a ridurre o ad eliminare le conseguenze del rischio di mancato raggiungimento dell'obiettivo e a segnalare tempestivamente l'esigenza di azioni correttive.

Il sistema preventivo di controlli dovrà essere perciò in grado di ridurre i rischi di commissione dei reati ad un livello cosiddetto accettabile ovvero rispondente al criterio di costo/beneficio. In sostanza esiste un limite oltre il quale l'introduzione di ulteriori elementi di controllo è più onerosa dei vantaggi che questa potrebbe eventualmente apportare.

Si tratta, ora, di definire le attività da mettere in campo (comportamenti) per verificare, ed eventualmente adeguare, l'adeguatezza del Sistema di Controlli Interni (protocolli) a prevenire i reati, così come richiesto dall'Art. 6.

L'attività dovrà essere condotta sui processi/attività individuati nella fase di risk assessment e consiste in:

1.

a rischio	descrizione formalizzata e di dettaglio delle attività
-----------	--
2.

controllo implementate	individuazione e descrizione delle attività di
------------------------	--
3.

inesistenti	individuazione e descrizione dei controlli carenti od
-------------	---

1. Descrizione formalizzata e di dettaglio delle attività a rischio

La prima attività da svolgere per la valutazione dell'adeguatezza dei "protocolli" consiste nella rilevazione dettagliata dei processi potenzialmente a rischio. In particolare si tratta di effettuare una "ricognizione" (survey) ovvero una raccolta di tutte le informazioni utili sulle attività da esaminare. La ricognizione può essere effettuata utilizzando tecniche specifiche quali:

- Interviste con i soggetti coinvolti nel processo
- Osservazioni sul posto
- Analisi delle procedure approvate e delle prassi aziendali
- Studio e comparazione delle relazioni tra informazioni di natura finanziaria e non finanziaria
- Predisposizione di diagrammi di flusso (flow-charting) per una descrizione schematica e dettagliata delle attività e dei controlli esistenti.

Scopo di questa fase è quello di avere un quadro dettagliato di come si svolgono le attività di processo, di quali sono i soggetti coinvolti e in quali fasi del processo questi ultimi intervengono.

2. Individuazione e descrizione delle attività di controllo implementate

Nella effettuazione della attività di ricognizione deve essere data particolare enfasi ai processi di controllo implementati dal management. In sostanza occorre evidenziare quali strumenti di controllo delle attività e del processo sono stati introdotti per garantire il rispetto dell'obiettivo di conformità alle disposizioni del d.lgs 231.

Per una migliore individuazione si possono utilizzare le seguenti classificazioni di controllo.

I controlli possono distinguersi in:

- Preventivi, volti ad evitare il verificarsi di un evento negativo
- Rivelatori, diretti a rivelare l'anomalia nel momento in cui si manifestano
- Direttivi, servono ad indirizzare le attività di processo
- Correttivi, volti ad impedire che si verifichino effetti negativi quando l'evento negativo si è verificato

Secondo gli obiettivi che si prefiggono possono essere distinti in:

- operativi
- relativi alle informazioni di bilancio
- conformità a leggi e regolamenti

E' possibile perciò effettuare una classificazione dei controlli riscontrati suddivisi per natura e per obiettivo. Ciò consente una più agevole valutazione dei controlli per categoria omogenea.

3. Individuazione e descrizione dei controlli carenti o inesistenti

Una volta rilevati i controlli nella fase di analisi del processo questi devono essere valutati per la loro efficacia ed adeguatezza. Tale valutazione consiste nel:

- verificare l'effettiva applicazione dei controlli esistenti: è possibile infatti che il controllo sia presente ma non venga utilizzato o venga eluso dai comportamenti.
- evidenziare i controlli carenti o mancanti: questo si ottiene confrontando i processi di controllo effettivamente riscontrati con una situazione "ipotetica" o "attesa". Le caratteristiche di un sistema di controllo "ipotetico" sono delineate utilizzando le best practices aziendali e modelli organizzativi e gestionali di riferimento.

Tale valutazione richiede una conoscenza approfondita di quelli che sono le componenti e le tecniche di controllo interno (riferimento allegato)

Come detta la lettera a) comma 2. dell'art. 6. il modello deve essere, oltre che adottato, anche efficacemente attuato, se ne desume quindi che occorre prevedere una specifica attività di verifica dell'effettiva applicazione del modello, quindi dei comportamenti di quanti sono chiamati ad attuarlo nel contesto delle attività oggetto di verifica:

4. attività di test (anche a campione) per verificare la conformità dei comportamenti concreti con quelli previsti nel modello

Al fine di supportare concretamente le osservazioni emerse dalla attività di individuazione e valutazione dei controlli esistenti si procede con una attività di verifica dei dati e della documentazione presente in azienda. Tale verifica può essere effettuata utilizzando diverse tecniche quali:

- interviste di dettaglio
- check list di riferimento,
- tecniche di campionamento statistico
- comparazione di documenti ufficiali.
- verifica diretta del patrimonio
- osservazioni del comportamento dei soggetti coinvolti nel processo

- verifica diretta della applicazione delle procedure.

Questa attività si rende necessaria affinché le anomalie riscontrate siano supportate da informazioni sufficienti, qualificate, rilevanti ed utili, ovvero che queste siano adeguatamente provate e giustificate.

L'output di questa fase sarà valutazione del Modello adottato con indicazione di carenze riscontrate e suggerimenti per l'adeguamento del Modello stesso.

Al fine di garantire l'adeguamento del modello, in base alle carenze evidenziate, è richiesto un

5. piano tempificato delle attività di implementazione del modello

a cui seguirà , al termine della realizzazione del piano, una

6. attività di follow up per la verifica dell'efficacia del piano

5. Piano tempificato delle attività di implementazione del modello.

Il piano deve contenere tutti gli interventi che il management intende porre in essere per adeguare il proprio modello organizzativo e gestionale in virtù delle criticità emerse. Il piano dovrà contenere:

- per ciascuna anomalia riscontrata quale contromisura si intende adottare,
- quale obiettivo si pone il singolo intervento
- i tempi necessari per la realizzazione di ciascun intervento.

6. Attività di follow-up per la verifica della efficacia del piano

Questa attività consiste nel valutare se gli interventi predisposti nei piani di adeguamento del modello sono stati effettivamente e correttamente adottati. Si tratta perciò di una attività di verifica che può essere svolta solamente soggetti esterni, in quanto è richiesta una valutazione indipendente degli adeguamenti al modello. Secondo le disposizioni del decreto 231 tale attività deve essere affidata ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Affinché il modello organizzativo o del sistema di controllo interno così come interpretato nel presente documento, sia efficacemente attuato (rif. lettera a, comma 1 art. 6) è necessario che il processo di valutazione ed adeguamento del sistema sia continuo nel tempo e non si esaurisca dopo il primo intervento di verifica. In particolare si ritiene opportuno introdurre una attività di pianificazione sistematica di tali interventi che preveda una periodicità nella loro esecuzione. Inoltre in virtù di particolari eventi (ad es. ristrutturazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni di aziende, etc) che comportano una forte ricaduta in termini organizzativi e gestionali si rende necessario effettuare un intervento di verifica alla luce del nuovo contesto aziendale. Questo perché le anomalie e le considerazioni emerse dalle precedenti attività di verifica non possono essere ritenute in assoluto valide in una organizzazione radicalmente modificata o in presenza di accadimenti particolari, come specificato, anche, alla lettera a) comma 4 dell'Art. 7.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal d. lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

L'art. 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo *“i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”*.

Per migliore lettura si riportano in forma schematica le linee guida del modello distinte per fasi di attività, così come indicato nei punti a) e b) del presente documento.

vedi ultima pagina (Appendice)

A puro titolo esemplificativo si riporta in appendice un elenco non esaustivo di componenti, principi e tecniche di un Sistema di Controllo Interno (protocolli) ed in particolare elementi, suggerimenti ed esempi per la definizione di un codice etico.

C) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie (Art. 6 co. 2, lett.c)

A questo riguardo non si individuano particolari indicazioni procedurali. Si ritiene che l'esplicito riferimento del D. L.vo. debba comportare la presenza, tra i protocolli da predisporre, implementare e verificare, quelli relativi alle attività di gestione delle risorse finanziarie.

Per dare maggiore evidenza a questo aspetto, si consiglia di rappresentare il Sistema di Controllo Interno riferito a queste attività specifiche in una logica di processo e non come una elencazione di attività separate.

D) Prevedere obblighi di informazione nelle attività di verifica (Art. 6 co. 2. lett. d))

Per una corretta valutazione del funzionamento e dell'osservanza dei modelli fondamentale importanza assume il corretto e completo funzionamento dei flussi di informazione e comunicazione.

L'obbligo di informazione all'organismo, previsto dalla lettera b) del primo comma dell'Art. 6, sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza preventiva sull'efficacia del Modello e di accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Se questo è lo spirito della prescrizione normativa, allora è da ritenere che l'obbligo di dare informazione sia rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguardi: a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Nella specie le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231;
- commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per ipotesi di reati di cui al dlgs 231;
- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento.

Va chiarito che le informazioni fornite all'organismo di controllo mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non invece ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.

È appena il caso di aggiungere che l'obbligo di informazione è stato - probabilmente - previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Infine, guardando anche alle esperienze straniere ed in particolare alle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi ed ai relativi *Compliance Programs*, l'obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti/collaboratori (in genere ai "destinatari" del codice) che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati in specie all'interno dell'impresa o a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che l'impresa è tenuta ad emanare nell'ambito del Modello disegnato dal D. Lgs. n. 231/2001 (i c.d. codici etici).

Con ciò non si vuole incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'*Ethic Officer*⁴, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che continuano ad essere attribuiti agli organi e strutture competenti.

In conclusione si ritiene che il modello dovrà prevedere, in termini preventivi e definitivi (senza altre autorizzazioni specifiche), l'obbligatorietà, da parte di ogni membro dell'organizzazione, senza ulteriore autorizzazione dei diretti superiori gerarchici, di fornire in maniera tempestiva ogni notizia, informazione o dato, ritenuto utile alle verifiche del modello.

Tale circostanza ha valenza sia in presenza di specifico organismo di controllo del modello (Art. 6. comma 1. lettera b), sia qualora, per Enti di piccole dimensioni, tale attività fosse responsabilità del management che esercita anche altre funzioni.

⁴ Da segnalare che in alcune realtà dove è presente la funzione di *Internal Auditing*, la stessa è stata molto spesso ritenuta idonea a svolgere anche tale tipo di attività

Sarà necessario precisare che nei confronti di coloro che segnalano all'Organismo eventuali violazioni del Modello, secondo le regole e le procedure regolate dal Modello stesso, non dovranno essere adottate misure disciplinari, salvo ovviamente che la segnalazione risulti infondata ed effettuata in mala fede. In tale ultimo caso sarà onere dell'Organismo di Vigilanza segnalare il fatto agli organi competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari. Allo stesso modo, nel disciplinare un sistema di *reporting* efficace si dovranno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma.

E) Sistema disciplinare (Art. 6 co. 2. lettera e) – Art. 7, comma 4, lettera b))

La violazione delle norme del modello lede il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e può di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Il sistema disciplinare ipotizzato dal decreto legislativo 231/2001 deve avere riguardo sia all'attività dei soggetti posti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lettera e), sia all'attività delle persone sottoposte all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lettera b).

In ogni caso, la valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dagli enti, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve necessariamente coincidere con l'eventuale valutazione effettuata dal giudice in sede penale. L'ente non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale, anzi, al contrario, la tempestività della reazione dell'ente alla violazione delle regole di condotta, indipendentemente dalla circostanza che detta violazioni integri o meno gli estremi di un reato o determini la responsabilità dell'ente medesimo, è garanzia dell'efficacia del sistema di controllo richiesto dal decreto legislativo 231/2001.

Per quanto riguarda i lavoratori sottoposti all'altrui direzione ed, in particolare, i dipendenti, lavoratori subordinati, dell'ente, nelle imprese gerenti servizi di trasporto pubblico locale è previsto ed attuato un sistema disciplinare minuziosamente regolato dal R.D. n. 148/31 All. A, artt 37 e ss. (allegato).

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 si renderà, quindi, necessario effettuare un collegamento, attraverso apposito ordine di servizio, con le disposizioni contenute nel R.D. n. 148/31 All. A..

Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori esterni è necessario, innanzitutto, che essi vengano messi a conoscenza delle regole aziendali (codice etico e procedure a loro applicabili) il cui mancato rispetto determina l'irrogazione di una "sanzione disciplinare". Non essendo tali soggetti sottoposti al sistema disciplinare previsto per i dipendenti si renderà necessario prevedere, nel contratto, una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti ritenuti rilevanti.

Analogamente dicasi per i dirigenti ed i soggetti posti in posizione apicale i quali sfuggono ad un vero e proprio sistema disciplinare e per i quali l'unica soluzione possibile e praticabile appare quella di esplicitare nel contratto individuale (o in apposita lettera integrativa della regolamentazione del rapporto sottoscritta per accettazione e di competenza del Consiglio di Amministrazione per i dirigenti e dell'azionista per i soggetti apicali) gli inadempimenti ritenuti rilevanti ai fini di una risoluzione anticipata del rapporto. A tal fine si ritengono "inadempimenti rilevanti" i fatti dolosi e persistenti di violazione del modello e dai quali possano derivare sanzioni amministrative gravi per l'ente.

Agli effetti della salute e sicurezza sul lavoro, sarà opportuno inserire nel regolamento disciplinare aziendale - o, in mancanza, indicare in modo formale come vincolanti per tutti i

dipendenti - i principali doveri dei lavoratori, mutuandoli dalle previsioni del D. Lgs. n. 626/1994.

F) Affidamento del compito di vigilanza, osservanza e adeguamento del modello ad un organismo dell'Ente (Art. 6. co. 1, lett. b))

Come si è visto, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati medesimi;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e - ovviamente - l'effettivo ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" che dai soggetti sottoposti. L'art. 7, co. 4, ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, la verifica periodica del modello, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

Si tratta, in definitiva, di assegnare all'Organismo lo svolgimento di tutte quelle attività previste e descritte nei successivi punti del presente documento e che costituiscono a tutti gli effetti un processo di business da presidiare a livello manageriale.

Si segnala che, con legge di stabilità per il 2012 (legge 183/2011), si è espressamente previsto, mediante l'introduzione di un comma 4-bis all'art. 6 del D.lgs. 231/2001, che "nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)", con ciò ponendo fine ai dibattiti interpretativi sorti circa la compatibilità delle funzioni di sindaco con quelle di componente dell'organismo di vigilanza.

f.1) Compiti dell'Organismo

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'**effettività** del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.
- **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

f.2) Requisiti dell'Organismo

Si tratta, come prima esposto, di una mole non indifferente di attività specialistiche, prevalentemente di verifica e controllo, che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di azione invero elevata.

Questi elementi, sommati all'indicazione contenuta nella Relazione di accompagnamento al decreto che, in merito all'Organismo, parla di “(...) *una struttura che deve essere costituita al suo (dell'ente) interno (...)*”, inducono ad affermare che questo debba essere un organismo dell'ente caratterizzato dai seguenti requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'Organismo in esame nell'organizzazione aziendale in posizione tale da garantire l'autonomia, l'indipendenza e l'effettività dell'azione.
- **Professionalità:** questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva” ma anche consulenziale. È evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc.. Trattasi di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); oppure correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati. A questo riguardo l'Odv, qualora non posseda esso stesso le competenze specialistiche necessarie, dovrà avvalersi di tutte le risorse/funzioni interne o esterne per la gestione degli aspetti coinvolti dal dlgs 231/01.
- **Continuità di azione:** per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende, probabilmente, necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, possibilmente priva - come detto - di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di autonomia, professionalità, indipendenza e continuità di azione dell'Organismo previsti dalla legge, il Modello dovrà disciplinare specificatamente aspetti quali: requisiti soggettivi dei componenti, modalità di nomina e revoca, nomina del Presidente in caso di Organismo collegiale, durata in carica, cause di incompatibilità, flussi informativi verso l'ente, poteri e compiti.

Analogamente l'Organismo dovrà dotarsi di un proprio regolamento che disciplini gli aspetti principali relativi al funzionamento dello stesso quali: modalità di programmazione e svolgimento delle verifiche; necessità di verbalizzazione delle riunioni in caso di collegialità dell'organo, modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, periodicità delle riunioni, ecc..

f.2.1) Requisiti soggettivi

Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto da una o più figure esterne, sarà necessario che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali adeguate, i requisiti soggettivi formali che garantiscano l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.). Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo.

I requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto dalla normativa societaria. I requisiti soggettivi dei membri dell'Organismo di vigilanza potranno, inoltre, essere distinti a seconda che si tratti di membri interni o esteri all'ente.

Nel caso di membri esterni all'ente, non possono essere nominati:

- a. coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori (interdetti, inabilitati, falliti, condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) e per i sindaci;
- b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c. coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o personale che ne possano compromettere l'indipendenza.

Nel caso di membri interni all'ente, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera c) ad esclusione dei rapporti di natura personale che ne possano compromettere l'indipendenza.

f.2.2) Possibili soluzioni

Così illustrate le attività da svolgere ed i principali requisiti che l'Organismo deve possedere, occorre accertare se, in prima approssimazione, alcune funzioni o strutture aziendali già esistenti possano risponderci: in tal senso l'attenzione va prioritariamente alle funzioni Personale e Organizzazione, Legale, Amministrazione e controlli gestionali e, per la salute e sicurezza sul lavoro, servizio di prevenzione e protezione.

Con riguardo alle prime tre funzioni, trattandosi di funzioni a cui sono attribuiti importanti poteri decisori e deleghe operative, queste potrebbero, singolarmente considerate, difettare dell'indispensabile requisito dell'indipendenza ed obiettività di giudizio sull'*iter* di un processo o di un atto o sull'operato di un dipendente qualora l'Organismo di Vigilanza in

composizione monocratica venga fatto coincidere con il membro di una delle indicate funzioni.

Analogamente, è da escludere, relativamente alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al "*responsabile del servizio di prevenzione e protezione*" di cui al D. Lgs. n. 626/1994. Tale figura, sia essa interna o esterna (consulente) all'organizzazione aziendale, è dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo che esplica, con continuità di azione, nel modo di volta in volta ritenuto più opportuno attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti, controlli *in loco*, verifiche delle procedure di sicurezza e/o aggiornamenti delle stesse, ecc., avvalendosi di un appropriato bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche (professionalità). È, però, indubbio come lo stesso soggetto svolga un ruolo operativo e sia quasi sempre inserito all'interno di precise gerarchie aziendali dalle quali dipende o, quando esterno all'azienda, vincolato da rapporti contrattuali con esponenti delle predette gerarchie aventi ad oggetto le attività di controllo in parola.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla inopportunità che l'Organismo di Vigilanza venga fatto coincidere con amministratori esecutivi.

Quanto al collegio sindacale, nel rammentare quanto già evidenziato in ordine alla facoltà attribuita dalla legge (art. 6 comma 4-bis, D.lgs. 231/01) di attribuzione, nelle società di capitali, delle funzioni di OdV al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo della gestione, appare il caso di suggerire che là dove si optasse per tale soluzione, potendo i componenti dei suddetti organi qualificarsi come soggetti attivi di alcuni reati rilevanti ai fini 231, i regolamenti di funzionamento dei suddetti organi disciplinino le situazioni di eventuale incompatibilità o conflitto di interessi attribuendo ad esempio, in tali casi, i relativi controlli ad una struttura terza.

Le preoccupazioni, sin qui espresse, in ordine all'esistenza del richiesto requisito di indipendenza, sono attenuate nel caso, preferibile, in cui l'Organismo di Vigilanza abbia una composizione collegiale accompagnata dalla previsione, nel regolamento di funzionamento dell'Organismo, di obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi.

Diversa, invece, la valutazione relativa a quelle funzioni ed organi (il riferimento è al Comitato per il controllo interno⁵ ed alla funzione di *Internal Auditing* o Revisione Interna) istituiti - soprattutto negli enti di dimensioni medio-grandi, quotati e non - con il compito di vigilare sul complessivo Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, del quale, come si è visto, il Modello organizzativo è una parte.

L'istituzione di tali organi/funzioni si va via via diffondendo a seguito sia delle indicazioni provenienti dalle discipline in materia di organizzazione aziendale, che dei sempre più frequenti riferimenti normativi o regolamentari da parte del legislatore italiano o di Autorità di vigilanza che invitano, ed in alcuni casi addirittura obbligano, all'istituzione di organi ed unità preposti alla verifica dei Sistemi di Controllo Interno.

A. Per quanto riguarda il Comitato per il controllo interno, le società che ne siano dotate possono conferire a tale organo il ruolo di Organismo di vigilanza. Il Comitato, infatti, presenta una serie di caratteristiche che lo rendono idoneo a svolgere i compiti che il decreto 231 attribuisce all'Odv.

⁵ L'istituzione di un Comitato per il controllo interno è raccomandata dal Principio 8.P.4. del Codice di Autodisciplina per le società quotate (versione 2006).

In primo luogo, il Comitato per il controllo interno è dotato di autonomia ed indipendenza, in quanto deve essere composto, secondo le indicazioni del Codice di autodisciplina per le società quotate, da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti⁶. È importante richiamare anche quanto previsto dalla riforma del diritto societario che richiede all'art. 2409-*octiesdecies*, co. 2, cod. civ., accanto ai requisiti di indipendenza dei suoi componenti, il possesso altresì di requisiti di onorabilità e professionalità, la cui disciplina è rinviata allo statuto.

Inoltre, il Comitato per il controllo interno svolge un ruolo del tutto assimilabile a quello richiesto all'Odv. Il Comitato, infatti, presiede al sistema di controlli interni dell'impresa in quanto: assiste il Consiglio di Amministrazione nella fissazione delle linee di indirizzo e nella verifica periodica della loro adeguatezza e del loro effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato; valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi; valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti; riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno; svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

Nelle realtà aziendali che decidano di attribuire il ruolo di organismo di vigilanza al Comitato per il controllo interno, quest'ultimo potrà avvalersi anche dell'*Internal Auditing* per lo svolgimento delle attività di vigilanza. È, infatti, proprio grazie all'attività dei preposti ai controlli interni che può essere garantita la continuità d'azione richiesta all'Odv.

B. Le società che ne siano provviste potranno in alternativa decidere di attribuire il ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di *Internal Auditing*. Questa funzione è richiamata dal D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) che, all'art. 150, prevede la figura di "colui che è preposto ai controlli interni"⁷; le istruzioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia, pubblicate sulla G.U. n. 245 del 20 ottobre 1998; i regolamenti emessi nei confronti degli intermediari autorizzati delle società di gestione del risparmio e delle SICAV dalla Banca d'Italia e dalla Consob, che obbligano questi soggetti all'istituzione di "un'apposita funzione di Controllo Interno", da assegnare "ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo". Anche il Codice di Autodisciplina fa riferimento alla figura del preposto (cfr. i Criteri applicativi 8.C.1., 8.C.5. e, in particolare, 8.C.6.)⁸ ed alla funzione di *Internal Auditing* (cfr. i Criteri applicativi 8.C.7. e 8.C.8.)⁹.

⁶ Al Principio 8.P.4. viene raccomandato che, nel caso in cui l'emittente sia controllato da altra società quotata, il comitato sia composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

⁷ Nel senso di colui che è preposto alla verifica dell'adeguatezza e del buon funzionamento dei controlli interni.

⁸ Secondo il Criterio applicativo 8.C.6. i preposti al controllo interno:

- a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

Sulla base di queste indicazioni, nonché della più evoluta dottrina aziendalistica, la funzione in esame viene spesso collocata, nell'organigramma, alle dirette dipendenze del Vertice esecutivo aziendale (il Presidente esecutivo o l'Amministratore Delegato o figure analoghe) giacché deve operare - come chiarisce il CoSO Report - in supporto ad esso ed a tutto campo sul monitoraggio del Sistema di Controllo Interno che ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di assicurare l'efficienza e l'efficacia non solo dei controlli ma anche delle attività operative aziendali (le c.d. *operations*).

Peraltro, avuto riguardo a quella parte di attività di tipo ispettivo (il c.d. *compliance* e *fraud auditing*) che la vigilanza sul Modello comporta, viene stabilito anche un canale di comunicazione o una linea di riporto verso il Consiglio di Amministrazione o il Comitato per il controllo interno, ove esistente. A proposito di tali attività, che richiedono la raccolta di evidenze amministrative all'interno dell'ente, è opportuno evidenziare il ricorso da parte delle più evolute realtà aziendali a strumenti di *security* o di *forensic account*, quali la *business intelligence*. In definitiva a questa funzione già oggi viene attribuito - oltre al compito di effettuare indagini di carattere ispettivo - anche quello di verificare l'esistenza ed il buon funzionamento dei controlli atti ad evitare il rischio di infrazioni alle leggi in generale, tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza, sulla protezione dell'ambiente ed in materia di *privacy*.

Trattasi di verifiche che riguardano anche i comportamenti quotidiani di chi svolge mansioni operative in questi ambiti e che attengono, quindi, *lato sensu*, anche all'etica individuale ed aziendale.

Queste ulteriori considerazioni consentono di meglio comprendere come la funzione di *Internal Auditing* - se collocata in posizione che ne garantisca autonomia ed indipendenza e dotata di risorse adeguate - sia idonea a fungere da Organismo ex D. Lgs. n. 231/2001. Peraltro, nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitano di specializzazioni non presenti al suo interno, nulla osta a che essa si avvalga di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. Con ciò si evita di istituire ulteriori unità organizzative che, indipendentemente da considerazioni economiche, rischiano di ingenerare sovrapposizioni o eccessive parcellizzazioni di attività.

-
- b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
 - c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
 - d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;
 - e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

⁹ Il criterio 8.C.7. raccomanda l'istituzione di una funzione di *internal auditing* e prevede che il preposto si identifichi, di regola, con il responsabile di tale funzione. Il Codice prevede, poi, al criterio 8.C.8. che la funzione di *internal auditing* (ma anche quella di preposto) possa essere anche esternalizzata. In particolare, viene stabilito che "la funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all'emittente, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario".

C. Infine, un'ulteriore alternativa per le imprese è rappresentata dalla istituzione di un **organismo di vigilanza ad hoc**, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva.

In entrambi i casi, fatta sempre salva la necessità che la funzione di cui alla lett. b) dell'art. 6, sia demandata ad un organo dell'ente, nulla osta a che detto organo, al quale sarà riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché del loro aggiornamento, possa avvalersi delle specifiche professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti, tuttavia, dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'organismo di vigilanza.

Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente con le maggiori specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo.

D. Per gli enti di piccole dimensioni si rinvia alla trattazione che verrà svolta nel Paragrafo I).

f.2.3) Conclusioni sulle possibili scelte

Sulla base di quanto detto nei paragrafi precedenti, le opzioni possibili per l'ente, al momento dell'individuazione e configurazione dell'Organismo di vigilanza, possono essere così riassunte:

- attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al **comitato per il controllo interno**, ove esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;
- attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di **internal auditing**, ove esistente;
- creazione di un **organismo ad hoc**, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, costituito, in quest'ultimo caso, da soggetti dell'ente (es. responsabile dell'*internal audit*, della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) e/o da soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ecc.);
- per gli enti di piccole dimensioni, attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza all'**organo dirigente** (v. *infra* Cap. IV).

Le imprese potranno, ovviamente, richiedere, nei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo, il possesso di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel presente documento, oltre che di specifici requisiti professionali.

f.3) Funzionamento dell'Organismo

f.3.1) Nomina e revoca

Il Modello organizzativo adottato dall'impresa individuerà l'organo competente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza che coinciderà con l'organo a ciò deputato secondo il modello di *governance* adottato dall'impresa (Assemblea, Consiglio d'Amministrazione, Comitato di gestione....).

Analogamente, il Modello organizzativo disciplinerà le cause e le modalità di revoca, decadenza e sostituzione che potranno essere definite per rinvio alla normativa societaria (si vedano ad esempio le cause di revoca, decadenza e sostituzione dei sindaci previste dagli artt.

2399 e ss. del Codice Civile e quelle degli amministratori previste agli artt. 2383 e ss del Codice Civile)¹⁰

f.3.2) Durata

Per quel che riguarda, in particolare, la durata in carica dell'organismo, il Modello di organizzazione adottato dall'impresa deve operare almeno un'equiparazione tra la durata in carica dei membri dell'Organismo stesso e la durata in carica dell'Organo amministrativo dell'impresa, in modo da assicurare un parallelismo tra Organo amministrativo e l'Organismo.

f.3.3) Attività

10 Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori: La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 2386 Sostituzione degli amministratori. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità e decadenza nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, dovrà essere rimessa al regolamento di funzionamento interno.

Al fine di garantire la continuità di azione dell'Organismo si dovrà prevedere che l'Organismo debba riunirsi almeno ogni 90 giorni e che delle riunioni debba redigersi apposito verbale da sottoscrivere da parte dei membri dell'organismo medesimo.

Il Modello di organizzazione adottato dall'impresa dovrà prevedere in capo all'Organismo specifici obblighi di informazione. Esso dovrà, cioè, riferire su base periodica, almeno annuale, verso l'organo amministrativo e l'organo di controllo:

- i. con relazioni periodiche almeno semestrali sullo stato di attuazione del modello
- ii. con relazioni su particolari aspetti ritenuti rilevanti.

L'organo amministrativo, almeno una volta all'anno (ad esempio in sede di approvazione del bilancio annuale di esercizio), provvede ad informare l'assemblea dei soci.

f.3.4) Poteri

L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione adottato dall'impresa e per curarne il relativo aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine esso può disporre, in qualsiasi momento, al fine di verificare il corretto funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'impresa, a:

- a) atti di ispezione
- b) atti di controllo
- c) accesso ad atti aziendali riservati e non
- d) accesso ad informazioni o dati
- e) accesso a procedure
- f) accesso a dati contabili
- g) accesso ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili

L'organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere all'organo competente ad adottare il modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di un ufficio di supporto che ben potrebbe coincidere con la funzione/servizio di controllo interno o di internal auditing. Funzione o servizio questo che può essere, indifferentemente, interno o esterno all'ente. Nulla vieta all'ente ed all'organismo di avvalersi di soggetti esterni nell'espletamento delle funzioni di controllo. Appare il caso di suggerire che anche l'ufficio di controllo sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e la sua azione sia caratterizzata da professionalità ed imparzialità.

f.3.5) Autonomia finanziaria

Stabilito annualmente il *budget* finanziario assegnato dall'organo amministrativo, l'Organismo ne dispone in piena autonomia, ma nel rispetto delle procedure di spesa dell'ente, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.)

Nelle piccole imprese, invece, la struttura è più semplice, potendo l'Organismo di vigilanza coincidere con l'organo dirigente dell'ente.

-f.3.6) Obblighi di informazione

Si veda quanto già esposto sub lettera d)

G) La frodolenza di chi commette reato come componente di esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente (Art. 6, co. 1, lett. c))

La presenza di questa circostanza attiene la definizione dei criteri di costruzione del modello. Si tratta, quindi, di un requisito che può essere riscontrato solamente valutando i vari Sistemi di Controllo Interno così come sono stati adottati ed attuati nel concreto dagli Enti.

In questa nota possiamo solamente ribadire alcuni concetti che aiutino nella costruzione di modelli in grado di rispondere efficacemente al requisito richiesto.

Si tratta di sottolineare come l'elemento "frodolenza" deve trovare rispondenza nel concetto di rischio accettabile prima richiamato, componente costitutiva di un Sistema di Gestione del Rischio (Risk Management).

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del D. Lgs. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È tuttavia estremamente importante che anche ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi è virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un:

sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione frodolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, co. 1, lett. c), "le persone hanno commesso il reato eludendo frodolentemente i modelli di organizzazione e di gestione".

Pertanto, il sistema di controllo preventivo (cioè i c.d. protocolli) deve essere in grado di prevedere meccanismi di difesa aggirabili solo frodolentemente e cioè con artifici, raggiri, atti falsi, violenza sulle cose, ecc. ecc.

Primo obiettivo di un modello organizzativo è quindi la proceduralizzazione di una serie di attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione, tenendo presente che gli stessi reati possono comunque essere commessi anche una volta attuato il modello, ma in questo caso soltanto se dall'agente realmente voluti sia come condotta che come evento.

Il modello e le relative misure devono cioè essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (es. corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (attraverso artifici e/o raggiri) le indicazioni dell'ente.

L'insieme di misure che l'agente se vuol delinquere dovrà "forzare", dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

I concetti finora esposti trovano un elemento di rafforzamento se il modello è stato costruito utilizzando alcuni principi di controllo, esposti in appendice a questa nota, e precisamente:

- segregazione delle attività/responsabilità costruita, ove possibile, in maniera tale da rendere insufficiente il comportamento fraudolento di un solo soggetto. Il raggirio dei protocolli definiti produce il verificarsi del reato solamente con il concorso di due o più persone.
- attività di verifica esercitata con poteri di autonomia e in maniera sistematica. Questo costituisce un deterrente ai comportamenti illeciti.
- interventi di adeguamento del modello qualora le verifiche evidenzino significativi violazioni dello stesso

H) Omessa vigilanza (Art. 6. co. 1, lett. d))

L'ultimo requisito previsto dal comma 1 dell'Art.7 riguarda la necessità di dover dimostrare che non vi è stata, da parte dell'organismo, omessa o insufficiente vigilanza.

Si tratta, quindi, di gestire l'attività di vigilanza sui protocolli adottati in maniera tale da garantire e garantirsi sull'adeguatezza e sull'efficacia degli interventi di verifica.

Le linee di comportamento che riteniamo debbano essere seguite a riguardo sono di ordine metodologico:

- Formalizzare le attività con Piani specifici:
 - piani annuali o semestrali degli interventi previsti nel periodo
 - piani di attività di dettaglio per ogni intervento effettuato
- Procedure di verifica del rispetto dei piani
- Utilizzo di metodologie (utilizzando anche supporti informatici strutturati) il più possibile documentate per:
 - svolgimento delle attività di verifica
 - produzione e mantenimento delle carte di lavoro
 - redazione e mantenimento degli output finali

Queste metodologie debbono raffigurarsi come veri e propri standard di fatto.

Si tratta, cioè, di implementare, anche per l'attività dell'organismo, come per le altre attività di impresa, i necessari protocolli per garantire la ragionevole certezza che si operi in conformità a quanto previsto dall'Art. 6 comma 1. lettera d. del Decreto Legislativo 231.

I) Imprese di piccole dimensioni (Art. 6, comma 4)

Quanto alle imprese di piccole dimensioni, intendendosi per tali le imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea (GUCE Serie L 124 del 20.05.2003) si ritiene che su di esse gravino i medesimi obblighi previsti dal Codice di comportamento per le imprese di più rilevanti dimensioni.

Una piccola impresa, infatti, non difformemente dalle altre, deve dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo rispondente alle prescrizioni normative e che le consenta di minimizzare, quanto più possibile, il rischio della commissione di illeciti cui consegue la responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

Tuttavia, vista la complessità e l'onerosità del Modello indicato, la Legge ha voluto tener in debito conto le problematiche che si pongono in quella categoria di enti che, per la dimensione e la semplicità della struttura organizzativa, non dispongono di una funzione (o persona) con compiti di monitoraggio del SCI e nei quali l'onere derivante dalla sua istituzione non è economicamente sostenibile.

Per questa classe di enti il D. Lgs. 231/2001 ha previsto la **facoltà dell'organo dirigente** di svolgere direttamente i compiti indicati.

Peraltro, tenuto conto delle molteplici responsabilità ed attività su cui quotidianamente l'organo dirigente deve applicarsi, è inevitabile ritenere che, nell'assolvimento di questo ulteriore compito, esso dovrà avvalersi di supporti professionali esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia del Modello.

È evidente - peraltro - che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'organo dirigente per l'adeguatezza e l'efficacia del Modello.

In ogni caso, sia che venga utilizzato supporto professionale esterno, sia che l'Ente di piccole dimensioni svolga in proprio l'attività di verifica, permane l'esigenza di operare seguendo le linee guida esposte nel presente documento.

Si ritiene, a tale proposito, che, là dove l'organo dirigente intenda svolgere personalmente l'attività di verifica, si debba provvedere alla stesura di apposito verbale delle attività di controllo svolto, controfirmato dall'ufficio o dal dipendente sottoposto alle verifiche.

In effetti l'unica differenziazione prevista dal Decreto Legislativo 231 per gli enti di piccole dimensioni riguarda la costituzione dell'organismo di verifica. Permangono, invece, tutte le altre prescrizioni previste.

L) Gruppi di imprese

Un cenno meritano anche le complesse problematiche che il D. Lgs. n. 231/2001 può presentare nell'ambito dei gruppi di imprese (artt 2497 e ss del Codice Civile in materia di "Direzione e Coordinamento di società")

Nel settore del trasporto pubblico locale la nascita di gruppi di imprese è stata, negli ultimi anni, determinata da esigenze legate all'adempimento di specifici obblighi normativi (si fa riferimento ad esempio agli obblighi, sia pure oggi non più in vigore per il settore, scaturiti dall'applicazione dell'art 35 della legge Finanziaria per il 2002 oppure a singole leggi regionali vigenti per il settore) ovvero da esigenze di opportunità volte a garantire una migliore competitività sul mercato anche ai fini di una parità di trattamento degli operatori.

Più in generale, i gruppi di imprese sono spesso caratterizzati dalla tendenza a centralizzare presso la Capogruppo alcune funzioni (acquisti, gestione amministrativo-contabile, finanza, ecc.) allo scopo di conseguire sinergie nonché disporre di leve gestionali dirette per orientare il gruppo verso le politiche e le strategie decise dal Vertice della *holding*.

Un assetto organizzativo di questo tipo, o assetti analoghi, sono volti al raggiungimento di due principali obiettivi: realizzare economie in termini di risorse assegnate e creare un'unica struttura che assicuri un migliore livello qualitativo delle sue prestazioni grazie alle maggiori possibilità di specializzazione, aggiornamento e formazione. Il tutto, ovviamente, deve avvenire salvaguardando l'autonomia e le responsabilità dei Vertici delle singole società controllate, i quali devono poter disporre di questa leva gestionale per essere garantiti del buon funzionamento dei rispettivi sistemi di controllo interno.

Nelle fattispecie di cui sopra soluzioni organizzative di questo genere possono conservare la loro validità anche con riferimento alle esigenze poste dal Modello delineato dal D. Lgs n. 231/2001, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) Ciascuna società del gruppo deve dotarsi di un proprio Modello (Codice Etico e Modelli di Organizzazione e gestione) che tenga conto delle specificità della singola realtà aziendale;
- b) in ogni società controllata deve essere istituito l'Organismo di vigilanza *ex art. 6, co. 1, lett. b)*, con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità, fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni, così come espressamente previsto dall'art. 6, co. 4, D. Lgs. n. 231/2001;
- c) l'Organismo della controllata potrà avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l'analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa.

Una soluzione organizzativa di questo tipo potrebbe, invece, risultare inadeguata nei gruppi con controllate quotate (per le quali il TUF già prevede l'esistenza del *preposto ai controlli interni*); ciò a causa della complessità che in queste realtà inevitabilmente assume il Modello previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e, conseguentemente, l'attività di vigilanza sulla sua effettiva efficacia.

CASE STUDIES



CASE STUDIES

- 1. Corruzione e concussione**
- 2. Truffa**
- 3. Frode informatica a danni dello Stato**
- 4. Reati in tema di erogazioni pubbliche**
- 5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**
- 6. Reati contro la personalità individuale**
- 7. Reati contro la pubblica fede**
- 8. Reati societari**
- 9. Reati finanziari**
- 10. Abusi di mercato**
- 11. Criminalità organizzata nazionale ed internazionale**
- 12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**
- 13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
- 14. Delitti in materia di violazione del diritto di autore**
- 15. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**
- 16. Reati ambientali**
- 17. Reati contro l'industria e il commercio**
- 18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

1. CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Art. 317 del codice penale - (ConcuSSIONE)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(Articolo modificato dalla legge 190/2012 – c.d. “decreto anti-corruzione)

Art. 318 del codice penale - (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(Articolo modificato dalla legge 190/2012 – c.d. “decreto anti-corruzione)

Art. 319 del codice penale - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis del codice penale - (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter del codice penale - (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Articolo 319- quater del codice penale - (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 del codice penale - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale - (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale - (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

(Articolo modificato dalla legge 190/2012 – c.d. “decreto anti-corruzione)

Art. 322-bis del codice penale - (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 2635 Codice civile – (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

(Il riferimento all'art. 2635 Codice Civile è stato introdotto dalla legge 190/2012 – c.d. “decreto anti-corruzione – attraverso l'introduzione della lettera s-bis all'art. 25-ter, comma 1, del D.lgs. 231/01)

Considerazioni

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

È opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Ancora, merita ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia come corruzioni c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri del proprio ufficio).

Per quanto non possa escludersi la verificabilità di tale ultima forma d'illecito, vi è tuttavia da osservare che da essa difficilmente può scaturire una responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo 231/01, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, *interesse o vantaggio* dell'ente.

E' bene precisare, tuttavia, anche per una migliore comprensione delle altre fattispecie che prevedono quale autore del reato un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, che la trasformazione degli enti pubblici in società per azioni e la successiva alienazione a privati di azioni della società non comportano, di per sé, il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, dato che l'ente rimane, comunque, disciplinato da una normativa

pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni, con la conseguenza che la valutazione della qualifica spettante al dipendente deve essere fatta in concreto, secondo un criterio oggettivo funzionale. In realtà, la predetta definizione, mutata dalle più significativa giurisprudenza, porta ad una difficile valutazione “caso per caso” delle singole funzioni ed attività aziendali sia per determinare la qualificazione del soggetto all’uopo assegnato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) e sia, di conseguenza, per stabilire la natura, lecita o illecita, delle azioni dal medesimo svolte. Ad esempio, è stato ritenuto pubblico ufficiale, responsabile del reato di concussione, l’addetto al controllo dell’esecuzione di lavori e al collaudo degli stessi, eseguiti su commissione delle F.S. S.p.A: in relazione alla percezione di compensi illeciti in cambio della mancata esecuzione dei controlli e dei collaudi previsti dal suo ruolo.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale.

L’individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore dovrà tener conto caso per caso della specifica funzione svolta, pubblica o meramente privata, dall’azienda:

- Appalti
- Gestione finanziaria
- Investimenti, investimenti ambientali
- Ricerca e innovazione tecnologica
- Erogazione di servizi
- Attività funzionalmente connesse con l’esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio

Le ipotesi di responsabilità dell’ente per concussione sono molto più rare. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato *nell’interesse o a vantaggio* dell’ente e non, come normalmente accade, nell’esclusivo interesse del concussore.

Le considerazioni espresse in generale sulla corruzione e sulla concussione valgono, ovviamente, anche per le ipotesi di reato contemplate all’art. 322-bis del codice penale con riferimento a membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle

Comunità Europee o di Stati esteri. Il modello di organizzazione e prevenzione dei reati deve valere, infatti, sia che si tratti di operazioni nazionali che di operazioni internazionali.

Tuttavia, al fine di individuare dettagliatamente le misure atte a prevenire la corruzione nelle operazioni economiche internazionali, la società o l'ente potrebbe individuare, come autonome aree a rischio, i settori aziendali che gestiscono:

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici comunitari e/o stranieri o a similari procedure svolte in contesto competitivo a carattere internazionale;
- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di finanziamenti pubblici da parte di organismi comunitari o di Stati esteri.

ESEMPI DI CORRUZIONE PER:	CONTROLLI PREVENTIVI:
Fornire servizi e realizzare opere per la Pubblica Amministrazione. Ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. Ottenere trattamenti di favore da parte della Pubblica Amministrazione. Ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza. Acquistare beni e servizi (in quanto esercenti una pubblica funzione) Compiere un atto dell'ufficio (corruzione passiva) Compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione passiva) Omettere o ritardare un atto di ufficio (corruzione passiva)	Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive attive e passive. Diffusione codice etico Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti. Controllo dei flussi finanziari aziendali. Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive . Controllo della formazione della volontà aziendale nelle operazioni attive e passive. Sistema organizzativo definito e di deleghe coerenti con esso.

2. TRUFFA

Art. 640 del codice penale - (Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Considerazioni

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. Soggetto attivo del reato è, infatti, “chiunque”.

ESEMPI DI TRUFFA	CONTROLLI PREVENTIVI:
Produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.	Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo. Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

3. FRODE INFORMATICA

Art. 640-ter del codice penale - (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.. In considerazione dello sviluppo dell'uso delle tecnologie e del possibile loro utilizzo a fini delittuosi il legislatore è intervenuto più compiutamente nella materia ampliando la categoria dei cosiddetti "delitti informatici" e collegandoli, attraverso l'introduzione di un articolo 24-bis, al sistema delineato dal D.lgs. 231/2011. Sul punto si rinvia a quanto più diffusamente esposto al paragrafo 15.

ESEMPIO DI FRODE INFORMATICA:	CONTROLLI PREVENTIVI:
Alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.	Sistema di controlli interno all'azienda in particolare previsione di un duplice livello di controlli in materia informatica. Sistema di controlli conforme alla disciplina sulla privacy (misure di sicurezza informatiche, password...)

4. REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis del codice penale - (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis del codice penale - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Considerazioni

Si tratta di tipologie di reato piuttosto ricorrenti, soprattutto in certe aree geografiche. Le fattispecie richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Possiamo individuare alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra questi, ad esempio:

- Settore appalti
- Settore finanziario
- Investimenti ambientali
- Investimenti produzione
- Ricerca ed innovazione tecnologica

CONTROLLI PREVENTIVI:

- Specifica previsione del codice di comportamento(ove esistente).
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti.
- Programma di informazione/formazione periodica del dipendente.
- Responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio della Funzione competente e nel contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze.
- Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento.
- Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto).
- Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.

5. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della legge n. 7/2003 di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 introduce l'art. 25-quater al decreto 231. Tale norma stabilisce, in tema di Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

Successivamente con l'articolo 15 del D.L. n. 144/2005, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2005, n. 155, è stato introdotto l'articolo 270 sexies recante "Condotte con finalità di terrorismo".

Considerazioni

L'art. 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25-quater, riportiamo, tra gli altri, l'art. 270-bis e 270 sexies del codice penale:

Art. 270-bis del codice penale - (Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Articolo 270 Sexies - (Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

AREE AZIENDALI A RISCHIO

Per la tipologia delle imprese aderenti all'Associazione si ritiene che si tratti di reati difficilmente verificabili nel settore. Qualora si individuino aree aziendali specificatamente a rischio di commissione di reati sopra evidenziati, potrà farsi riferimento anche ai principi ed alle misure preventive contenute nel D.Lgs. 231/2007.

6. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al decreto 231 un articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) stabilisce:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"

I delitti sanzionati sono:

Art. 600 del codice penale - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis del codice penale - (Prostituzione minorile)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Art. 600-ter del codice penale - (Pornografia minorile)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

Articolo 600 Quater - Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo 600 /1 Quater - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies del codice penale - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 601 del codice penale - (Tratta di persone)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602 del codice penale - (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Articolo 583 Bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

CONSIDERAZIONI

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per la tipologia delle imprese aderenti all'Associazione si ritiene che si tratti di reati difficilmente verificabili nel settore.

Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

A titolo puramente esemplificativo è opportuno richiamare alcuni strumenti di prevenzione che la società o ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, la società o l'ente potrà:

- introdurre uno specifico divieto nel codice etico;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nella valutazioni di possibili *partnership* commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la società o l'ente potrà:

- prevedere, nel codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- diversificare i punti di controllo all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

In quest'ottica le società o gli enti, al fine di prevenire i rischi legati a tale tipologia di reati, potranno intraprendere anche visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere ai fornitori medesimi ogni documentazione utile.

7. REATI CONTRO LA PUBBLICA FEDE

I reati di seguito indicati sono stati introdotti con l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'articolo 25-bis ad opera dell'articolo 6 del D.L. 350 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409 del 23 novembre 2001.

Art. 453 del codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate).

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 ad euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [7, 463; 74, 88 disp. att. c.p.p.].*

Art. 454 del codice penale (Alterazione di monete).

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ad euro 516.

Art. 455 del codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [4], acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [463, 694; 74, 88 disp. att. c.p.p.].

Art. 457 del codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino d euro 1032 [463, 694; 74, 88 c.p.p.].

Art. 459 del codice penale (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati).

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali [7, 463].

Art. 460 del codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo).

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1032 [463].

Art. 461 del codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 [463].

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 del codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Considerazioni

L'art. 25-bis del decreto legislativo 231/01 prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla commissione di tali ipotesi di reato, anche se tentato.

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per la tipologia delle imprese aderenti all'Associazione si ritiene che si tratti di reati difficilmente verificabili nel settore.

8. REATI SOCIETARI

Il D. Lgs. n. 61/2002 ha introdotto la previsione di sanzioni pecuniarie a carico dell'ente in caso di commissione di reati societari. Il decreto in oggetto ha previsto, infatti, l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente *“in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Ancorché il testo di tale articolo non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il D. Lgs. n. 231/2001 - il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” e l’”Organismo di vigilanza” - il riferimento ad essi può ritenersi implicito per effetto dell'inquadramento della norma nella disciplina citata. Inoltre, anche a prescindere da un'espressa previsione normativa, la loro predisposizione, oltre ad assumere in sede processuale un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può effettivamente assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei *manager*.

Per meglio chiarire lo spirito sotteso alla norma ed in favore dell'interpretazione sopra sostenuta può essere utile riportare la seguente precisazione contenuta negli atti parlamentari relativi al decreto n. 61: *“Appare positivo, ai fini preventivi, che i soci sappiano che almeno parte del loro investimento può essere eroso dalla condotta illecita dei manager, stimolando così l'attività di controllo; ma lo stesso circolo virtuoso, può riferirsi anche alla struttura cui è affidata la gestione, che dovrebbe essere sollecitata ad intraprendere le azioni necessarie per evitare che si creino condizioni favorevoli alla commissione di reati”*. Viene ancora evidenziato che *“questa pressione sui vertici della società giustifica anche la previsione di una responsabilità in capo alla società nei casi in cui il reato sia stato commesso da soggetti non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da un'adeguata e doverosa vigilanza dei soggetti sovraordinati”*. I lavori parlamentari sottolineano infine il principio secondo il quale è comunque il giudice del fatto di reato che *“conoscendo l'intera vicenda, può meglio di altri apprezzare l'efficacia preventiva di quanto la società si propone di attuare, allo scopo di evitare gli illeciti societari da tale normativa”*.

Tutto ciò farà sì che, quando sarà commesso uno dei reati considerati, nell'interesse dell'impresa, se non sarà stato preventivamente posto in essere un “modello” adeguato a prevenirli con ragionevole certezza e non sarà stato istituito e reso operativo l'organismo di vigilanza, sulla società si abatteranno le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal citato art. 25-ter, sanzioni che sono state, peraltro, aumentate per effetto delle modifiche apportate dall'art. 39 della legge 262/2005.

Da ciò nasce dunque la duplice esigenza di: a) approntare specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati; b) precisare i compiti principali dell'Organismo di vigilanza per assicurare l'effettivo, efficace, efficiente e continuo funzionamento del modello stesso.

Sono state compilate alcune schede relative alle specifiche fattispecie di reato disciplinate dal citato articolo 25-ter e dagli articoli 30 e 31 della legge 262/2005, o a gruppi di reati tra loro assimilabili, aventi carattere esclusivamente esemplificativo; nelle schede sono indicati sia i principali controlli preventivi la cui attuazione è raccomandata, sia alcuni tra i primari compiti dell'organismo di vigilanza preposto alla verifica dell'effettività del Modello citato.

8.1- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI O DEI CREDITORI – FALSITA' RELAZIONI O COMUNICAZIONI SOCIETÀ DI REVISIONE

Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali)

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da 10 a 100 quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla relazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 del codice civile (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 173-bis TUF

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Considerazioni

Come noto agli addetti, il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale. In realtà molteplici sono le voci che necessitano di stime, le quali comportano, inevitabilmente, margini di soggettività non eliminabili anche con l'utilizzo di tecniche specialistiche.

Altra tesi da "sfatare" è quella che individua nella funzione amministrativa l'unico protagonista dell'elaborazione del bilancio.

Infatti, è vero che questa funzione è la detentrica dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo - nel quale intervengono *manager* e funzionari di altre funzioni - che si conclude con l'inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose "poste" (crediti; rimanenze; partecipazioni; fondi rischi ed oneri; ecc.). È altrettanto vero che questa funzione è la detentrica delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. principi contabili); ma la loro conoscenza non impedisce una errata indicazione di importi nel bilancio o una errata esposizione di fatti nella nota integrativa, se le informazioni sottostanti che debbono pervenire dalle altre funzioni aziendali sono errate, per colpa o dolo.

Un'ulteriore riflessione va fatta con riguardo al **livello** al quale possono commettersi i reati in esame.

È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la

relazione sulla gestione. Va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati” non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Nel caso di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell’amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni, realizzate nell’interesse della società) la responsabilità dell’ente non potrà escludersi. Si considerino, inoltre, nella valutazione dei comportamenti e delle casistiche sopra menzionate i principi giuridici relativi al concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) al mancato impedimento dell’evento (art. 40 c.p.) ed all’errore sul fatto determinato da altri (art. 111 c.p.).

Ciò non di meno un modello di organizzazione, gestione e controllo avente l’obiettivo di prevenire, qualora efficacemente attuato, la commissione di questa tipologia di reati, deve prendere in considerazione tutte le ipotesi appena descritte circa i possibili esecutori materiali del reato, nonché l’intero processo che porta alla formazione dei documenti qui considerati, sino alla loro sottoposizione all’Assemblea dei soci e/o al pubblico e prevedere specifici meccanismi, procedure e protocolli di prevenzione e controllo.

Naturalmente il modello sarà più o meno rigoroso e pervasivo a seconda che la società sottoponga o meno - per disposizione di legge o volontariamente - il bilancio a certificazione da parte di una società di revisione. Questa discriminante individua, pertanto, due diverse categorie di enti, e quindi “modelli” ed attività dell’O.d.V., più o meno strutturati.

Tuttavia sarebbe azzardato ritenere che, laddove il bilancio sia certificato, il modello possa essere ridotto ai minimi termini: infatti, reati della specie in esame possono verificarsi anche in società (o Gruppi) assoggettati a revisione e certificazione del bilancio. In questi casi, pure se emergessero responsabilità a carico del revisore, il Giudice potrebbe far scattare anche le sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001, una volta accertato che il “modello” non era adeguato o non era rispettato.

Quanto, poi, all’Organismo di vigilanza, (O.d.V.), i compiti di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, con riferimento ai reati in esame, potranno essere più o meno vasti in relazione, anche in questo caso, alla presenza o meno dell’istituto della certificazione del bilancio; ma non potranno mai essere azzerati nel presupposto che i controlli dei revisori esterni rendano superflua l’azione dell’O.d.V. .

Ovviamente l'ente dovrà assicurarsi circa l'esistenza e la permanenza del requisito dell'indipendenza della società di revisione e ciò può essere fatto sia ex ante, in fase di selezione della società medesima, sia ex post, ossia durante lo svolgimento dell'incarico.

A conclusione di queste prime sintetiche considerazioni sulle conseguenze dell'estensione ai reati societari dei meccanismi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, si è cercato di:

- individuare le integrazioni da apportare al modello organizzativo eventualmente adottato ex D. Lgs. n. 231/2001, affinché possa essere giudicato idoneo a prevenire, ragionevolmente, la commissione dei reati previsti dagli articoli 2621, 2622. riguardanti il bilancio e le comunicazioni sociali in genere (nella nuova formulazione)¹¹;
- indicare le principali attività che l'Organismo di vigilanza dovrà svolgere affinché possa considerarsi adempiuto il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

I riferimenti e le considerazioni svolte nel presente documento riguardo al “bilancio” o alle “comunicazioni sociali” devono evidentemente considerarsi estesi al “bilancio consolidato di gruppo” ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge a carico di taluni gruppi societari¹².

Tuttavia, una lettura attenta delle disposizioni dell'art. 2621 e dell'art. 2622 cod. civ. ha dato spazio a considerare penalmente rilevanti la falsa esposizione di fatti materiali se contenuta nel bilancio, nelle relazioni o in comunicazioni sociali “previste dalla legge”, mentre l'omissione informativa avrebbe rilevanza solo per quelle notizie la cui comunicazione è “imposta per legge”. Si ritiene a questo proposito, anche tenuto conto delle finalità del presente documento, di raccomandare il rispetto dei principi di veridicità e correttezza e di vigilare sul medesimo rispetto riguardo qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda ancorché relativi al gruppo al quale la stessa appartiene o alle sue partecipazioni.

¹¹Gli articoli 2623 e 2624 del codice civile, originariamente previsti quali reati presupposto sono stati abrogati. A tale proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione con Sentenza SS:UU. N. 34476/2011, ha ritenuto l'Ente non perseguibile a seguito della commissione dei reati previsti dall'articolo 173 bis D.Lgs. 58/1998 e dall'articolo 27 del D.Lgs. 39/2010,

12. Considerata la complessità di tale documento, in aggiunta alle misure descritte nella scheda seguente, dovranno essere emanate specifiche norme e procedure rivolte alle società del gruppo e, all'interno della capogruppo, riguardanti: a) le dichiarazioni di veridicità e correttezza dei rispettivi bilanci; b) la conformità degli stessi ai principi di redazione dei bilanci di gruppo; c) le tecniche da utilizzare per l'elaborazione di questo documento (ad esempio riconciliazione dei saldi ed elisione delle partite intergruppo; determinazione del patrimonio netto di gruppo; ecc.).

Esempi di false comunicazioni sociali (bilancio)	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<p>L'Amministratore Delegato (o il Liquidatore o il Direttore Generale), ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Inserimento nelle norme di comportamento (o Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc. 3. Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.). 4. Istituzione di una procedura chiara e tempificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Amministrazione; nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare". 5. Previsione, nell'ambito della procedura <i>sub</i> 3, dell'obbligo – per il Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali - di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che

	<p>obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può documentalmente dimostrare (anche a seguito di verifica <i>ex post</i>) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell'interesse stesso dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità che i protocolli disciplinino efficacemente e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione incontra un soggetto qualificabile come "Responsabile di funzione".</p> <ol style="list-style-type: none">6. Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. - in particolare dei membri del Comitato per i controlli interni, ove esistente - della bozza del bilancio, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione.7. Messa a disposizione delle persone <i>sub</i> 4 del giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della società di certificazione, ove esistente.8. Sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, ove esistente. La lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del C.d.A. Occorre precisare tuttavia che tale lettera non elimina di per sé la responsabilità della società di revisione.9. Procedura che preveda almeno una riunione tra la società di
--	---

	<p>certificazione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il Controllo interno (ove esistente) e l'O.d.V. prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale.</p> <p>10. Comunicazione sistematica all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.</p> <p>11. Trasmissione all'O.d.V. di copia delle comunicazioni alla Consob dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata.</p> <p>12. Invio all'O.d.V. delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, ecc. e non solo in base all'economicità).</p>
	<p>Per le società il cui bilancio non è assoggettato a revisione e certificazione, i punti 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e 10 vanno sostituiti con i due seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ procedura che preveda uno o più incontri dell'O.d.V. con il Responsabile Amministrativo aventi ad oggetto il bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza di bilancio predisposta. Stesura di relativo verbale firmato da entrambi; ➤ almeno una riunione all'anno, in prossimità della riunione del C.d.A., dell'O.d.V. con il Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con

	stesura di verbale firmato da entrambi gli enti ¹³ .
	<p>I risultati dell'attività dell'O.d.V. devono essere riportati, in via normale, al massimo Vertice esecutivo.</p> <p>Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dal citato Organismo emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo Vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'Organismo riferisca al Comitato per i controlli interni (se esistente), al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio sindacale.</p> <p>Una circostanza di questo tipo induce a riflettere sull'esigenza di una qualche forma di tutela del soggetto che riveste la qualifica di Componente dell'Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001: si pensi ad esempio, qualora l'Organismo sia composto da dipendenti o comunque da soggetti interni all'ente, a particolari clausole di garanzia nella lettera di attribuzione dell'incarico che sottraggano al potere del solo superiore diretto decisioni in merito a remunerazione, promozioni, licenziamento, trasferimento o altre sanzioni.</p> <p>Si ricorda, infine, che il controllo ultimo sull'operato degli amministratori viene svolto dal socio, sul cui patrimonio le sanzioni incidono direttamente. È pertanto importante l'esistenza di un flusso informativo continuo dell'O.d.V. nei confronti degli amministratori e/o sindaci, ai quali compete</p>

¹³ Le attività descritte in questi due punti necessitano, com'è facilmente intuibile, approfondite conoscenze in materia contabile e fiscale: ove l'O.d.V. non ne disponga potrà, ovviamente, avvalersi di un consulente esterno.

	<p>convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti conseguenti. Le comunicazioni relative alle eventuali anomalie possono essere portate a conoscenza dei soci anche in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Qualora tali anomalie siano portate a conoscenza dei soci, si ricorda che, oltre all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità, questi ultimi possono presentare la denuncia al tribunale <i>ex art. 2409</i> cod. civ., per il sospetto di gravi irregolarità commesse da amministratori e sindaci.</p>
--	---

8.2. - IMPEDITO CONTROLLO

Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Considerazioni

Quanto stiamo per dire riguarda, ovviamente, la fattispecie prevista dal secondo comma che, sola, può comportare una responsabilità ex D. Lgs. n.231/2001. Infatti nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato nell'interesse della società e non, ad esempio, di amministratori o di una parte della compagine societaria.

Con tali precisazioni va rilevato che rispetto alla precedente disciplina anche in questo caso viene sanzionata la condotta illecita degli amministratori, riconoscendo una particolare tutela alle attività di controllo, oltre che da parte dei soci o dei sindaci, anche da parte delle società di revisione. L'elemento oggettivo è quindi costituito da qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci o della società di revisione. Precisa la Cassazione che rileva "ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione".

L'art 39 della legge 262/2005 ha introdotto un comma specifico per le società con titoli quotati prevedendo il raddoppio della sanzione.

Soggetti attivi della condotta sono gli "amministratori". A tale proposito si ritiene che soggetti attivi possano essere esclusivamente gli amministratori investiti di particolari poteri o deleghe relativamente agli atti richiesti.

Si vuole richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale fattispecie colpisce esclusivamente le ipotesi di impedito controllo riferito alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, organi sociali o società di revisione. Tali attività sono quelle espressamente consentite dal Codice Civile e dalle leggi ad esso collegate.

Esempi	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<p>Attività aziendale: condotta non corretta e non trasparente tenuta da Amministratori di una Società in relazione ad una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale di tale Società sul rispetto, da parte della Società medesima, di una determinata normativa.</p> <p>La condotta degli Amministratori - che si possono avvalere di propri diretti collaboratori - si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione-formazione periodica degli amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti sulle regole in tema di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governance</i>. • Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di Controllo Interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

8.3. - ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

I reati contemplati nel presente capo sono reati “propri” che possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori.

Articolo 2626 del Codice Civile (Indebita restituzione dei conferimenti).

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Considerazioni.

Il conferimento è l’apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sociale. La nozione di conferimento in tale contesto fa riferimento solo alle prestazioni in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale.

Bene giuridico. L’integrità e l’effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi.

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
<p>La restituzione può essere palese e si realizza con il trasferimento oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo.</p> <p>La restituzione può essere anche simulata. La simulazione può essere compiuta anche con comportamenti che possono integrare altre figure di reato (si pensi ad una distribuzione acconti-dividendo o di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale).</p>	<p>Specificata previsione del codice etico;</p> <p>diffusione del codice etico a tutti i soggetti attivi indicati;</p> <p>controlli sull’operato degli amministratori da parte dei soggetti che ne hanno il potere.</p> <p>Fare riferimento a procedure adottate dall’azienda, che prevedano una formazione plurisoggettiva del dato</p>

Articolo 2627 del Codice Civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Considerazioni

La legge delega di riforma del diritto societario trasforma i due delitti indicati nell'art.2627 in contravvenzioni. Con la distribuzione di utili non realmente conseguiti o che per legge devono essere iscritti a riserva, gli amministratori intaccano il capitale sociale e le riserve obbligatorie, arrecando un pregiudizio ai creditori che vedono diminuite le risorse economiche destinate alla soddisfazione delle loro ragioni di credito. La degradazione dell'illegale ripartizione di utili da delitto a contravvenzione pone il problema della sua punibilità anche a titolo di colpa. Poiché è facile ipotizzare una ripartizione dovuta ad un atteggiamento non prudente degli amministratori (si pensi agli amministratori che, per ingraziarsi i soci, imprudentemente fanno risultare utili) sembra coerente ritenere che la contravvenzione sia punibile anche a titolo di colpa.

Si noti, d'altra parte, che il reato prevede una speciale causa di estinzione del reato consistente nella "restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio".

Utili fittizi: utili non realmente acquistati o per effetto della gestione sociale o per altro titolo.

Utili acquisiti: la società ha acquistato definitivamente l'incremento patrimoniale.

Sono da considerarsi illecite solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali.

Bene giuridico. Tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie costituite dal capitale e dalle riserve obbligatorie solo per legge.

ESEMPI	CONTROLLI PREVENTIVI
Distribuzione di utili fittizi. Restituzioni di conferimenti senza l'adeguato corrispettivo. Distribuzione di acconti –dividendo o di utili fittizi effettuata	Specifica previsione del codice etico; diffusione del codice etico a tutti i soggetti attivi indicati;

<p>con somme prelevate dal capitale sociale (restituzione simulata).</p>	<p>controlli sull'operato degli amministratori da parte di chi ne ha i poteri. Fare riferimento a procedure adottate dall'azienda, che prevedano una formazione plurisoggettiva del dato</p>
--	--

Art. 2628 del codice civile (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 del codice civile

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni

Con riferimento particolare all'art. 2628, il bene giuridico oggetto di tutela è costituito dalla **“integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge”**.

La condotta punibile, anche qui, deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo dell'“accettazione” della realizzazione dell'evento dannoso (c.d. dolo eventuale).

Si tratta, come già anticipato, di un reato “proprio” che può essere commesso solo dagli amministratori (a meno che “l'amministratore” dia ad un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società -

concorso di persone nel reato). È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente sorge solo se la condotta è realizzata nell'interesse dell'ente (per una possibile convergenza di interessi si veda l'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001).

L'ipotesi appena descritta rileva inoltre ai fini della configurabilità del "tentativo" punibile nel caso in cui ad esempio il terzo non realizzi il compito affidatogli per cause indipendenti dalla sua volontà.

È stata introdotta una causa di estinzione del reato: l'eliminazione del danno.

Con riferimento particolare, invece, all'illecito di cui all'art. 2629, oggetto di tutela della precedente fattispecie era costituito evidentemente dall'interesse dei creditori sociali a non vedere diminuite le garanzie del proprio credito. Le norme la cui violazione integrava il reato, infatti, prevedevano e prevedono, fra l'altro, che le delibere di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione possano essere eseguite solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese, e ciò al fine di consentire ai creditori della società di proporre opposizione.

Rispetto alla precedente versione va preliminarmente osservato anche in questo caso il passaggio da una ipotesi di reato di pericolo presunto a quella di danno. In particolare, ai fini della configurabilità del reato è oggi necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte sia consequenzialmente connesso "il danno ai creditori".

Ancora maggiore evidenza acquista la rilevanza "privatistica" dell'attuale fattispecie penale se si considera che la stessa è accompagnata dalla previsione della procedibilità a querela del danneggiato nonché da una causa di estinzione del reato costituita dal "risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio".

Siamo ancora dinanzi ad una ipotesi di condotta "dolosa" ed anche in questo caso è possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di "dolo eventuale", costituita dalla intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, accompagnata dalla mera accettazione della possibilità che l'evento del danno ai creditori si verifichi.

Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli amministratori.

È interessante rilevare come l'attuale formula aperta usata dalla disposizione novellata ("violazione delle disposizione di legge"), rispetto alla tassativa previsione precedente, consente di ipotizzare la concretizzazione di questo reato anche ad esempio nel caso in cui l'amministratore abbia proceduto alle descritte operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 cod. civ. (Infedeltà patrimoniale). A ciò va aggiunta l'ipotizzabilità del concorso tra le predette disposizioni. È chiaro, tuttavia, che nel caso di conflitto di interessi sarà configurabile il reato ma non la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. n. 231/2001.

Controlli preventivi (Protocolli)

- Specifica previsione del Codice Etico.
- Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale.
- Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di *Corporate Governance* e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.
- Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di *Corporate Governance* e di osservanza della normativa societaria.
- Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di Controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/*Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.
- Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
- Procedure autorizzative per acquisti di azioni o quote proprie e/o della società controllante.

8.4 – OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 2629-bis del Codice Civile (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Considerazioni

La legge 262/2005, tra le varie modifiche al d.lgs. 231/2001, ha introdotto una nuova ipotesi di reato contemplata dall'art 2629-bis del Codice Civile recante "Omessa comunicazione del conflitto di interessi".

Tale fattispecie richiede, per la sua verifica, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) soggetto attivo del reato è un amministratore o componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art 116 del TUF (d.lgs 58/98);
- b) esistenza di un conflitto di interessi non dichiarato dal soggetto attivo;
- c) danni alla società o a terzi. L'art. 2629-bis richiede, per la verifica del reato, l'esistenza di un danno alla società o a terzi. Considerato, tuttavia, che tale disposizione va necessariamente coordinata con la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 che, si rammenta, richiede l'esistenza di un vantaggio o di un interesse dell'ente, si ritiene che, ai fini della configurazione della responsabilità di cui sopra, il danno conseguente alla commissione del reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi debba riguardare esclusivamente i terzi.
- d) Vantaggio o interesse dell'ente.

ESEMPI	CONTROLLI PREVENTIVI
<p>L'amministratore di una società di trasporti che ha a disposizione beni di terzi omette di comunicare, in sede di assunzione della delibera di affidamento delle manutenzioni, l'esistenza di un conflitto di interessi (perché egli è titolare di una ditta di manutenzione che ha presentato l'offerta economicamente più conveniente) cagionando un danno al soggetto proprietario dei beni (perché la manutenzione non è effettuata secondo gli standard indicati) e, allo stesso tempo, ottenendo per la società di cui è amministratore un vantaggio consistente nel risparmio economico per la manutenzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Specifica previsione del Codice Etico. ➤ Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. ➤ Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. ➤ Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. ➤ Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. ➤ Trasmissione all'organismo di vigilanza dei rapporti con parti correlate.

8.5 – ALTRI ILLECITI

Articolo 2632 del Codice Civile (Formazione fittizia del capitale).

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Considerazioni

Il comportamento incriminato deve consistere nella rilevante sopravvalutazione o dei beni e dai crediti o dal patrimonio della società nel caso di trasformazione. La sopravvalutazione concerne sia la fase genetica della società, cioè il momento della costituzione della società, sia il momento dell'aumento del capitale. Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale attraverso le specifiche modalità comportamentali descritte nella fattispecie.

N.B. gli amministratori e i sindaci hanno l'obbligo di controllare nel termine di 6 mesi dalla data di costituzione della società le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima (dalla legge, però, non emerge con chiarezza quale sia la conseguenza in capo ai suddetti soggetti nel caso di omesso controllo. Sembra, comunque, che non gli si possa addebitare una responsabilità penale ex art.40 c.p.).

Bene giuridico: Beni e crediti della società o il patrimonio nel caso di trasformazione.

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
Attribuzione, per somma inferiore al valore nominale, di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sottoscrizione reciproca di azioni. Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Specifica previsione del codice etico; ➤ diffusione del codice etico a tutti i soggetti attivi indicati. ➤ Effettività dei controlli da parte degli organi legittimati. ➤ Fare riferimento a procedure adottate dall'azienda, che prevedano una formazione plurisoggettiva del dato

Articolo 2633 del Codice Civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2635 Codice civile – (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

(Il riferimento all'art. 2635 Codice Civile è stato introdotto dalla legge 190/2012 – c.d. “decreto anti-corruzione – attraverso l'introduzione della lettera s-bis all'art. 25-ter, comma 1, del D.lgs. 231/01)

Considerazioni

Il diritto di prelazione dei creditori sul patrimonio sociale è in collegamento con la tutela dell'integrità e dell'effettività del patrimonio sociale durante la vita della società.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori. Il reato in oggetto può essere commesso solo dai liquidatori della società. Tuttavia, qualora i soci dovessero

procedere alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori, risponderebbero del reato in oggetto a titolo di liquidatori di fatto.

Il dolo richiede la coscienza e la volontà di del fatto, la consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione, cioè l'esistenza di ragioni di credito nonché della causazione di un danno ai creditori.

Il dolo è escluso dall'erroneo convincimento dell'inesistenza di creditori o dall'avvenuto accantonamento delle somme di denaro.

Bene giuridico: La garanzia dei creditori ad essere soddisfatti per primi.

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
Il danno ai creditori causato dalla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.	<p>Specificata previsione del codice etico;</p> <p>diffusione del codice etico a tutti i soggetti attivi indicati.</p> <p>Fare riferimento a procedure adottate dall'azienda, che prevedano una formazione plurisoggettiva del dato</p>

8.6- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Art. 2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Considerazioni

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell' "ente".

Il legislatore ha, con il D. Lgs. n. 61/2002, mutato la natura del reato in esame, che, da propria, quale era nella vecchia formulazione (soggetti attivi erano solo gli amministratori), diviene comune. Il legislatore ha considerato così meritevole di sanzione anche il comportamento di coloro che non rivestono la qualifica di amministratori, quindi, ad esempio, i soci. Viene peraltro conferita maggiore determinatezza alla condotta, dal momento che ci si richiama ad atti simulati o fraudolenti. Al contempo è richiesto un concreto risultato lesivo (l'illecita determinazione della maggioranza), strumentale al conseguimento della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (espressa dal dolo specifico).

Fattispecie di reato	Modalità	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
Attività aziendale: l'Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.	L'Amministratore delegato, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, provvede a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una	Specifiche previsioni del Codice Etico. Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. Introduzione/integrazione dei principi di

<p>Resta fermo (anche secondo la vecchia giurisprudenza) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta. L'assunzione di tale deliberazione consente, come tale, di soddisfare interessi economico - finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi in accordo con quest'ultimo.</p>	<p>puntuale delibera su uno specifico argomento.</p>	<p>disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di Controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i> (compresa quella in tema di "parti correlate"), nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i>, dei dipendenti. Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.</p>
---	--	--

8.7 - AGGIOTAGGIO

Art. 2637 del codice civile

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Considerazioni

La nuova figura di reato, modificata con legge 62/2005, accorpa le fattispecie contenute nel codice civile (art. 2628), nel TUIF (art. 181), nel T.U. bancario (art. 138), peraltro di non frequente applicazione. Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone. Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa “quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare”. Per altri artifici si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”. Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Fattispecie di reato	Modalità	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
Attività aziendale: il dipendente di una società non quotata in borsa che diffonde alla stampa notizie false sulla società medesima (ad esempio,	Il dipendente di una società non quotata in borsa si accorda con un giornalista per far diffondere sulla stampa notizie false relativamente a tale società, nel proposito di	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management

<p>dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni interenti alla gestione di tale società): notizie, come tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario emesso dalla medesima società.</p>	<p>determinare una sensibile variazione del prezzo dello strumento finanziario emesso dalla società medesima. Il che beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita dello strumento finanziario.</p>	<p>e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di Controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. • Procedure autorizzative per comunicati stampa, ecc. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/odi altre società. • Istituzione registro dei soggetti che hanno accesso alle informazioni.
---	---	---

8.8 – OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Art. 2638 del codice civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Considerazioni

La nuova figura di reato, estesa dall’art 15 della legge 262/2005 anche ai dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, risponde all’esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell’informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d’Italia, Isvap).

Fattispecie di reato	Modalità	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell’organismo di vigilanza
<u>Attività aziendale:</u> Gli Amministratori di società	Gli Amministratori di una società quotata in borsa, al fine di evitare	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico.

Fattispecie di reato	Modalità	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<p>quotata in borsa trasmettono alla Consob il progetto di Bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob.</p>	<p>possibili controlli da parte della Consob, nel comunicare alla Consob medesima il progetto di Bilancio con relazioni ed allegati, forniscono - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise - informazioni non corrette relativamente ad importanti operazioni sociali (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di Controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. • Report periodici al Vertice aziendale dello stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

9. REATI FINANZIARI

La legge 28.12.2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, ha introdotto, al Titolo V (Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali ed amministrative) artt. 30-40, nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche ex d.lgs 231/2001 connessa alla commissione di reati cosiddetti “finanziari”.

A parte alcune modifiche apportate agli Articoli 2621 e 2622 del Codice Civile (False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), la legge citata ha introdotto un’ulteriore ipotesi di reato societario disciplinata dall’art 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto di interessi), per la cui analisi si rimanda al punto precedente (punto 8 – reati societari).

Le altre modifiche riguardano reati finanziari relativi a società quotate e per la cui analisi si rinvia al successivo capitolo 10.

10. ABUSI DI MERCATO

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) introduce l'art. 25-*sexies* nel decreto n. 231/2001. Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. abusi di mercato e stabilisce:

“In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

La modifica al decreto n. 231 non è però l'unica novità di rilievo. Il sistema di sanzioni per i c.d. abusi di mercato definito dal legislatore della Comunitaria è infatti più complesso. Esso prevede sanzioni amministrative a carico sia della persona fisica che della società per illeciti amministrativi, nonché sanzioni penali a carico della persona fisica e sanzioni amministrative a carico della società nel caso in cui l'illecito assuma rilevanza penale.

La Legge Comunitaria interviene sia sul codice civile che sul Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUF).

Quanto al codice civile, viene modificato l'art. 2637, che sanzionava il reato di agiotaggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati. La norma si applica invece adesso ai soli casi di agiotaggio posti in essere con riferimento agli *“strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato”* (v. scheda n. 9.5. della presente Appendice) e non invece agli strumenti finanziari quotati, cui si applicano le norme del TUF.

Interventi più importanti hanno riguardato il TUF.

In primo luogo, è stato riscritto l'art. 114 relativo alle comunicazioni al pubblico, che obbliga gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano a comunicare al pubblico, senza indugio, le **informazioni privilegiate** relative a detti emittenti o alle società da essi controllate. La definizione di informazioni privilegiate è data dal nuovo art. 181 TUF, anch'esso modificato dalla Legge

Comunitaria 2004, che prevede al comma 1 che *“per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”*. I successivi commi specificano ulteriormente tale nozione.

A tal proposito, la nozione di *strumenti finanziari*, utile per delimitare l’ambito di applicazione della normativa in esame, è contenuta nell’art. 180 TUF, ove questi vengono definiti come *“gli strumenti finanziari di cui all’art. 1 comma 2 [TUF], ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell’Unione europea”*.

L’art. 114 rinvia la definizione delle modalità della comunicazione alla Consob, che le ha stabilite nel Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. Regolamento emittenti) e nel Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (c.d. Regolamento mercati). La norma rinvia altresì alla regolamentazione Consob la disciplina dei casi in cui i soggetti obbligati possano ritardare la comunicazione obbligatoria.

L’inottemperanza all’obbligo di comunicazione viene sanzionata pecuniariamente (art. 193 TUF).

Viene infine previsto, all’art. 115-*bis* del TUF, che i soggetti obbligati alla comunicazione debbano istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Oltre all’obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate, le nuove norme disciplinano gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, per i quali, come accennato, sono previste sanzioni sia penali che amministrative.

In particolare, l’art. 184 TUF disciplina il reato di abuso di informazioni privilegiate e prevede che:

“È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni¹⁴ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.

L'art. 185 TUF disciplina invece la fattispecie illecita della **manipolazione del mercato**:

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro dieci milioni¹⁵.

¹⁴ L'art. 39, co. 1, della l. 262/2005 ha provveduto a **raddoppiare** le pene originariamente previste per il reato di *abuso di informazioni privilegiate* (nella precedente versione dell'art. 184 TUF si prevedevano la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro ventimila a euro sei milioni) e per la fattispecie di *manipolazione del mercato* (che l'art. 185 TUF sanzionava con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni).

¹⁵ Cfr. nota precedente.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

Oltre alle sanzioni penali previste dalle due norme, le condotte di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato sono oggetto anche di apposite sanzioni amministrative. Infatti, la Legge Comunitaria ha introdotto due nuove articoli nel TUF, ovvero l'**art. 187-bis** e l'**art. 187-ter**, che tipizzano - rispettivamente - gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Entrambi gli illeciti sono puniti - salve le relative sanzioni penali applicabili quando il fatto integra un reato - con sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno da un minimo di centomila euro ad un massimo di quindici milioni di euro, nell'ipotesi di abuso di informazioni privilegiate, e da un minimo di centomila euro ad un massimo di venticinque milioni di euro¹⁶ per la manipolazione del mercato.

Va sottolineato che, trattandosi di illeciti amministrativi, le sanzioni previste dal TUF si applicano anche quando le condotte suddette siano poste in essere a titolo di mera colpa, vale a dire per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il potere di comminare queste sanzioni amministrative è affidato alla Consob dall'**art. 187-septies TUF**. La Commissione lo esercita all'esito di un procedimento ispirato ai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione, nonché della distinzione fra le funzioni istruttorie e quelle decisorie, entrambe interne all'Autorità di vigilanza.

Il sistema sanzionatorio, sul piano amministrativo, si completa con la previsione di cui all'**art. 187-quinquies TUF** riferita all'ente, in cui si prevede che:

“L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

¹⁶ L'art. 39, co. 3, l. 262/2005 ha provveduto a **quintuplicare** le sanzioni originariamente previste per tali illeciti. In origine, infatti, esse erano fissate nel minimo in ventimila euro per entrambe le fattispecie, e nel massimo in tre milioni di euro per l'*abuso di informazioni privilegiate* ed in cinque milioni di euro per la *manipolazione del mercato*.

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.

Considerazioni

La disciplina della responsabilità dell'ente con riguardo alle nuove fattispecie di illecito è articolata su due piani:

- l'art. 187-*quinquies* prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 15.000.000 ovvero da 100.000 a 25.000.000 di euro (rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato) applicabili dalla Consob (art. 187-*septies*). La sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità;
- l'art. 25-*sexies* del decreto n. 231/2001 stabilisce che il giudice, in sede penale, possa applicare una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (anche questa sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità). Così come per i reati societari, non sono previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Pertanto, se la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria; se invece si tratta di un illecito amministrativo - posto in essere comunque nell'interesse o a vantaggio dell'ente -

l'accertamento e l'applicazione delle relative sanzioni spetterà alla Consob. Al riguardo, il TUF chiarisce i rapporti tra i procedimenti amministrativo e penale (Capo V, artt. 187-*decies* e ss.).

In particolare, con riferimento ai profili di accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti, l'art. 187-*duodecies* stabilisce che:

“Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all’art. 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.

Sulla base di quanto detto, una stessa fattispecie/notizia di illecito potrebbe contestualmente essere oggetto di un procedimento penale dinanzi al giudice ordinario e di un procedimento amministrativo presso la Consob, con un conseguente accertamento della responsabilità dell'ente per la medesima fattispecie sia in sede giudiziaria che amministrativa.

Esemplificazioni

Per agevolare il compito delle imprese nella individuazione dei comportamenti rilevanti, valutazione delle aree di rischio e predisposizione delle misure di prevenzione, di seguito riportiamo una elencazione dei comportamenti abusivi, con indicazione delle possibili aree di rischio e dei controlli preventivi attivabili.

Nell'elencazione dei comportamenti rilevanti sono riprodotti alcuni degli esempi contenuti nella Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, che, a sua volta, si rifà al documento *“Market Abuse Directive. Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the directive”* del Committee of European Securities Regulators (CESR). Non sono stati riportati quegli esempi, contenuti sempre nella Comunicazione, che descrivono comportamenti propri degli intermediari.

Infatti, le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria sono state elaborate in considerazione della natura e delle caratteristiche peculiari della componente associativa, tenendo conto delle specificità proprie dei diversi *settori industriali* rappresentati. Esse sono quindi essenzialmente indirizzate ai soggetti (imprese ed enti) che operano, a vario titolo, nel complesso campo della produzione di beni e/o prestazione di servizi. In questo ambito possono rientrare, seppure in via residuale, soggetti emittenti che svolgono funzioni o attività tipiche di intermediazione finanziaria, di investimento in partecipazioni, ecc. Resta

ferma in questi casi l'esigenza di essere *compliant* rispetto ai codici di comportamento predisposti da associazioni di categoria di settore.

L'elencazione, così come le indicazioni riguardo alle aree di rischio ed ai controlli preventivi, sono puramente esemplificative. In particolare, va tenuto presente che per alcune delle condotte prese in esame (es. "costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi") il riferimento ad alcune specifiche aree aziendali a rischio non deve essere considerato come esaustivo. Pertanto, una valutazione effettuata caso per caso deve tenere in considerazione la probabilità di verificazione di illeciti anche nei settori d'attività funzionalmente collegati a quelli espressamente menzionati, ed il conseguente inserimento di questi ultimi all'interno delle aree aziendali da ritenersi a rischio.

Nella tabella che segue sono indicati esempi di possibili manipolazioni di mercato. A questo proposito nella Comunicazione della Consob viene chiarito che tali esempi costituiscono un'integrazione di quanto previsto dall'articolo 62, co. 5, del Regolamento Mercati e devono servire agli operatori per l'identificazione di elementi importanti (c.d. "*diagnostic flags*" o "*signals*") nel monitorare la propria attività. La Consob sottolinea, inoltre, che, come indicato nell'art. 64, co. 1, lett. e), del Regolamento Mercati, gli esempi devono essere presi in considerazione per adempiere correttamente agli obblighi in materia di comunicazione delle operazioni sospette previsti dall'art. 187-*nonies* del Testo unico. Nella Comunicazione viene poi precisato che, laddove un esempio sembri prevedere in un determinato comportamento dell'agente la presenza dell'intento manipolativo o del dolo specifico, ciò non implica in alcun modo che in mancanza dell'intento manipolativo o del dolo specifico quel comportamento non possa rientrare nella definizione di manipolazione del mercato fornita dal Testo unico. Data la brevità che contraddistingue necessariamente gli esempi, il documento del CESR illustra casi evidenti che ricadono nettamente nella definizione di manipolazione del mercato o che, comunque, forniscono indizi di elementi manipolativi importanti per le valutazioni. Di converso, alcuni comportamenti indicati negli esempi possono risultare di fatto leciti se, ad esempio, determinati da motivazioni del tutto legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.

Si precisa inoltre che le strategie manipolative più ricorrenti, dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa ex decreto n. 231 in capo ad un emittente o una società in via di quotazione o ad un soggetto che le controlla (e più in generale società in rapporto di controllo con società quotate o in via di quotazione) ovvero che detiene in esse una partecipazione rilevante (c.d. *large investors*) o, ancora, ad un investitore molto attivo sui mercati, possono essere ricondotte, per emittenti e *large investors*, alle fattispecie di: a) "costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi"; b) "celare la proprietà"; c) "comprimere in modo abusivo il mercato". Quanto, invece, agli investitori molto attivi sui mercati, le operazioni manipolative più caratteristiche sono quelle di

“trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market”, “pump and dump”, “trash and cash”. Ulteriori ipotesi di manipolazione possono in ogni caso rilevare soprattutto in casi di fattispecie concertate tra i soggetti sopra indicati ed altri operatori del mercato (es. intermediari abilitati, assicurazioni, ecc.).

La Comunicazione della Consob, cui si rinvia per maggiori dettagli, contiene inoltre una serie di esempi di comportamenti indicativi della presenza di operazioni sospette, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 64, co. 1, lett. f), del Regolamento Mercati. Si tratta di indicazioni che devono essere utilizzate dalle imprese per rilevare eventuali anomalie comportamentali ed attivare le conseguenti procedure di controllo.

Nella parte della tabella relativa all’abuso di informazioni privilegiate è riportato un elenco di eventi/circostanze che possono costituire la fonte di informazioni privilegiate che riguardano direttamente il soggetto emittente. Gli eventi e le informazioni indicate, che hanno un valore puramente esemplificativo e non esaustivo, sono riprese dal documento del CESR del luglio 2007 (“Market Abuse Directive. Level 3 – Second Set of CESR Guidance and Information on the Common Operation of the Directive to the Market” – CESR/06-562b, section 1.15), al quale si rinvia per una disamina più completa della casistica. Le suddette informazioni, utili per definire il contenuto ed i limiti delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate nonché di manipolazione informativa, possono agevolare gli enti nella individuazione delle aree a rischio e nella predisposizione del relativo sistema dei controlli preventivi.

In tema di controlli, appare utile evidenziare l’importanza della completezza, della tempestività e della sistematicità dei controlli di tipo *ex post*, i quali, se noti a dipendenti e soggetti apicali, potrebbero, peraltro, costituire un valido disincentivo anche in via *ex ante*, che consentirebbe di alleggerire i controlli preventivi in modo da evitare un eccessivo rallentamento dell’attività ordinaria sui mercati. Allo stesso modo, è importante che i controlli relativi agli abusi di mercato vengano effettuati prendendo in esame tutti i possibili interessi che l’ente associato ha sui titoli sui quali opera.

MANIPOLAZIONI DI MERCATO

Come anticipato in sede di “esemplificazioni”, nell’ambito delle condotte manipolative riportate in tabella, le società emittenti o in via di quotazione, i soggetti che le controllano (e più in generale società in rapporto di controllo con società quotate o in via di quotazione) ovvero coloro che detengono in esse una partecipazione rilevante (c.d. *large investors*), dovranno prestare particolare attenzione alle fattispecie di seguito indicate:

a)“costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi”; b)“celare la proprietà”; c)“comprimere in modo abusivo il mercato”.

Quanto invece agli investitori molto attivi sui mercati, le operazioni manipolative più caratteristiche sono quelle di:

a) “trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market”; b) “pump and dump”; c) “trash and cash”.

Fattispecie di reato		Aree aziendali a rischio ¹⁷	Controlli preventivi
OPERAZIONI FALSE O FUORVIANTI (art. 187-ter, co. 3, lett. a), TUF)	Operazioni fittizie (wash trades) Effettuazione di operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.	<ul style="list-style-type: none"> Finanza Tesoreria 	<ul style="list-style-type: none"> Specifica previsione del Codice Etico che vieti l’adozione di comportamenti a rischio dei reati o illeciti amministrativi considerati e, in particolare, la conclusione di operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose in violazione delle normative disposte dalle autorità di vigilanza. Diffusione del Codice Etico nel contesto dell’intera organizzazione aziendale. Introduzione/integrazione di
	Alterazione del quadro delle operazioni (painting the tape) Effettuazione di un’operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o	<ul style="list-style-type: none"> Finanza Tesoreria 	

¹⁷ L’elencazione delle aree di rischio contenuta in tabella è da ritenersi puramente esemplificativa e potrebbe, in sede di concreta valutazione, richiedere delle opportune integrazioni. Infatti l’individuazione, all’interno di ciascun contesto aziendale, delle attività e delle relative aree a rischio di illeciti deve considerare anche quei settori d’attività che risultino alle principali funzionalmente collegati.

	<p>elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.</p>		<p>principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato, anche mediante riferimento alla casistica riportata dalla Consob nella Comunicazione del novembre 2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevedere, per le sole società emittenti che non svolgano direttamente attività di intermediazione, la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche. • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne. • Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, <i>management</i>
	<p>Ordini abbinati in modo improprio</p> <p>Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, <i>cross orders</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria 	
	<p>Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli</p> <p>Inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria 	

	<p>non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.)</p>		<p>e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società. • Previsione di apposite sanzioni disciplinari.
--	--	--	--

Fattispecie di reato	Aree aziendali a rischio	Controlli preventivi
<p>OPERAZIONI CHE FISSANO I PREZZI A LIVELLI ANOMALI O ARTIFICIALI (art. 187-ter, co. 3, lett. b), TUF)</p>	<p>Segnare il prezzo in chiusura (marking the close)</p> <p>Acquisto o vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria <ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico che vieti l'adozione di comportamenti a rischio dei reati o illeciti amministrativi considerati e, in particolare, la conclusione di operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose in violazione delle normative disposte dalle autorità di vigilanza. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale.
	<p>Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico</p> <p>Comportamento di solito associato alle operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato, anche mediante riferimento alla casistica riportata dalla Consob nella Comunicazione del novembre 2005. • Prevedere, per le sole società emittenti che non svolgano

Fattispecie di reato	Aree aziendali a rischio	Controlli preventivi
<p>artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.</p> <p>Comprimere in modo abusivo il mercato (abusive squeeze)</p> <p>Questo comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante.</p> <p>(Si deve tenere presente che: 1) la regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto non implica di per sé una manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del mercato.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria 	<p>direttamente attività di intermediazione, la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne. • Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo

Fattispecie di reato	Aree aziendali a rischio	Controlli preventivi
<p>Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi</p> <p>Comportamento di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del <i>rating</i> degli strumenti finanziari emessi. Tale strategia manipolativa ha, in genere, ad oggetto il titolo ordinario, poiché è il titolo che guida gli altri titoli emessi, e può essere posta in essere (mediante accordi e/o finanziamenti) anche di concerto con altri soggetti del mercato che detengano importanti partecipazioni sul titolo. Ad esempio, ai fini del decreto n. 231, può attuare questo tipo di manipolazione il dipendente di un ente-azionista rilevante dell'emittente che, nell'interesse o a vantaggio del primo, costituisce una soglia minima al corso dei prezzi per evitare che gli stessi raggiungano valori che rendono meno conveniente l'esercizio di opzioni sul medesimo titolo ovvero altri strumenti finanziari ad esso collegati. Questo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria 	<p>dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società. • Previsione di apposite sanzioni disciplinari.

Fattispecie di reato	Aree aziendali a rischio	Controlli preventivi
<p>comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.</p>		
<p>Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato</p> <p>Conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria 	

	Fattispecie di reato	Aree aziendali a rischio	Controlli preventivi
<p>OPERAZIONI CHE UTILIZZANO ARTIFIZI, INGANNI O ESPEDIENTI (ART. 187-TER, CO. 3, LETT. C), TUF)</p>	<p>Celare la proprietà (concealing ownership)</p> <p>Questo comportamento prevede la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato.)</p> <p>Questa strategia può essere realizzata anche mediante la ripartizione della partecipazione tra diversi soggetti (es. società del gruppo, società collegate), in modo che nessuno di essi superi le soglie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations 	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico che vieti l'adozione di comportamenti a rischio dei reati o illeciti amministrativi considerati e, in particolare, la conclusione di operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose in violazione delle normative disposte dalle autorità di vigilanza. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato, anche mediante riferimento alla casistica riportata dalla Consob nella Comunicazione del novembre 2005.

	<p>che comportano gli obblighi di comunicazione previsti dal TUF. L'emittente o un'azionista rilevante può utilizzare tale condotta manipolativa per evitare di far sapere ad altri azionisti della propria partecipazione, specie in occasione di un'assemblea dei soci chiamata ad esprimersi su scelte organizzative o operazioni strategiche, ovvero per conseguire il controllo della società, prevenendo o anticipando l'intervento di soggetti terzi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Prevedere, per le sole società emittenti che non svolgano direttamente attività di intermediazione, la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche.
	<p>Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo</p> <p>Questo comportamento è effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations 	<ul style="list-style-type: none"> • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne.
	<p>Gonfiare e scaricare (Pump and dump)</p> <p>Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria • Comunicazione, ufficio stampa 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market</i>

	<p>diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investor relations 	<p><i>abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società. • Procedure autorizzative per comunicati stampa, informativa al mercato, ecc. • Previsione di apposite sanzioni disciplinari.
	<p>Screditare e incassare (Trash and cash)</p> <p>Questo comportamento è esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations 	
	<p>Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico (Opening a position and closing it immediately after its public disclosure)</p> <p>Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations 	

	<p>Tipicamente la condotta consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso".</p>		
<p>DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE O FUORVIANTI (art. 187-ter, co. 1, TUF)</p>	<p>Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato¹⁸. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati (oltre alle ipotesi di diffusione spontanea delle informazioni false o fuorvianti). Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, come definita dall'articolo 114, comma 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione rileva però solo qualora risulti di particolare gravità (un chiaro indice di gravità è, ad esempio, la sussistenza della volontà di fuorviare il pubblico).</p>		

¹⁸ Cfr. la lista di eventi e informazioni contenuti nel documento del CESR del luglio 2007 ("Market Abuse Directive. Level 3 – Second Set of CESR Guidance and Information on the Common Operation of the Directive to the Market" – CESR/06-562b, section 1.15) al quale si rinvia per una loro disamina completa.

	Fattispecie di reato	Aree aziendali a rischio	Controlli preventivi
<p>DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE O FUORVIANTI (art. 187-ter, co. 1, TUF)</p>	<p>Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione</p> <p>Questo comportamento comprende anche l’inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari di un emittente (es. oltre alla classica ipotesi del dipendente dell’emittente che diffonde notizie false o fuorvianti idonee ad incidere sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari dell’emittente, possono rilevare, a titolo di esempio, anche le dichiarazioni del dipendente di un ente azionista rilevante dell’emittente, relative ad un cospicuo pacchetto azionario che si intenderebbe acquisire o cedere). Il soggetto che diffonde l’informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations 	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico che vieti l’adozione di comportamenti a rischio di reati o illeciti amministrativi considerati tramite la diffusione, anche in sede di adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge, di informazioni false, simulate o comunque non corrette. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell’intera organizzazione aziendale. • Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato. • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne.

Fattispecie di reato	Aree aziendali a rischio	Controlli preventivi
<p>Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti</p> <p>Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto <i>future</i> su merci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società. • Procedure autorizzative per comunicati stampa,

Fattispecie di reato	Aree aziendali a rischio	Controlli preventivi
		informativa al mercato, ecc. • Previsione di apposite sanzioni disciplinari.

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Fattispecie di reato	Eventi e informazioni rilevanti ¹⁹	Aree aziendali a rischio ²⁰	Controlli preventivi
Un soggetto in posizione apicale o un sottoposto utilizza informazioni di cui è entrato (lecitamente o illecitamente) in possesso per compiere una delle operazioni che caratterizzano il reato di abuso di informazioni privilegiate e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo; 	<ul style="list-style-type: none"> Andamento del <i>business</i> operativo Cambiamenti nel controllo e/o nei patti di controllo Variazioni nel <i>management</i> Operazioni che coinvolgono il capitale o emissione di strumenti di debito o di strumenti che danno diritto a comprare o sottoscrivere titoli Decisioni in merito alla variazione del capitale sociale 	<ul style="list-style-type: none"> Componenti degli organi sociali Finanza Tesoreria Legale, societario Comunicazione, ufficio stampa Investor relations Altri soggetti inseriti nei Registri delle persone che hanno accesso alle 	<ul style="list-style-type: none"> Specifiche previsioni del Codice Etico che vietano l'utilizzo di informazioni privilegiate e la loro diffusione non autorizzata Diffusione del Codice Etico nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure anche eventualmente esistenti, (es. regolamenti sull'<i>internal dealing</i>, ecc.) su utilizzo e diffusione delle informazioni privilegiate e, in particolare, con riguardo a:

¹⁹ Cfr. il documento del CESR del luglio 2007 ("*Market Abuse Directive. Level 3 – Second Set of CESR Guidance and Information on the Common Operation of the Directive to the Market*" – CESR/06-562b, section 1.15), al quale si rinvia per una disamina completa della casistica.

²⁰ L'elencazione delle aree di rischio contenuta in tabella è da ritenersi puramente esemplificativa e potrebbe, in sede di concreta valutazione, richiedere delle opportune integrazioni. Infatti l'individuazione, all'interno di ciascun contesto aziendale, delle attività e delle relative aree a rischio di illeciti deve considerare anche quei settori d'attività che risultino alle principali funzionalmente collegati.

Fattispecie di reato	Eventi e informazioni rilevanti ¹⁹	Aree aziendali a rischio ²⁰	Controlli preventivi
<ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa; • la raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo. <p>L'abuso di informazioni privilegiate, nella forma di illecito amministrativo, può coinvolgere un novero di soggetti più ampio rispetto alla omologa fattispecie di reato. Infatti, l'abuso viene commesso anche da chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscerne in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, compie una delle operazioni sopra descritte (art. 187-bis, co. 4, TUF).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fusioni, “split” e/o “spin off” • Acquisti o disposizioni su azioni, attività o rami di azienda • Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulla posizione finanziaria o sul conto economico • Revoca o cancellazione delle linee di credito da parte del sistema bancario • Contenzioso legale e/o risoluzione di contratti e/o verifica di casi di risoluzione • Insolvenza da parte di debitori rilevanti • Nuove licenze, brevetti e marchi • Nuovi prodotti o processi innovativi • Danni ambientali o difetti nei prodotti 	<p>informazioni privilegiate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la predisposizione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; - la riservatezza delle informazioni, da assicurarsi mediante l'adozione di misure di confidenzialità volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate. <p>A questo scopo è necessario coordinare gli interventi diretti a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate con le misure di sicurezza già previste e introdotte in azienda in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali). Sarebbe opportuno prevedere uno specifico obbligo del titolare (o del responsabile del trattamento) di riporto - periodico - diretto al Vertice operativo aziendale in ordine alla politica adottata dall'azienda in materia di gestione e di protezione dei flussi informativi;</p>

Fattispecie di reato	Eventi e informazioni rilevanti ¹⁹	Aree aziendali a rischio ²⁰	Controlli preventivi
<p>Pertanto, qualsiasi ente che operi sul mercato quale investitore, anche indipendentemente dallo svolgimento di una specifica funzione (es. emittente, intermediario, ecc.), potrebbe incorrere in responsabilità derivante da tale illecito per fatto di un suo dipendente (ad es., qualora l'ente intrattenga stretti rapporti commerciali o comunque strategici con un soggetto emittente e un suo dipendente compia operazioni su strumenti finanziari di quest'ultimo nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiamenti nei profitti e/o nelle perdite attese • Informazioni sui dividendi (data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica dei dividendi) 		<ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione dei soggetti rilevanti e delle operazioni da essi effettuate anche per interposta persona aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari ad esse collegati; - la diffusione delle informazioni privilegiate al mercato (procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, ecc.); - la comunicazione da parte delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste per l'osservanza degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate; - le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali ed informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere; • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso;

Fattispecie di reato	Eventi e informazioni rilevanti ¹⁹	Aree aziendali a rischio ²⁰	Controlli preventivi
			<ul style="list-style-type: none"> • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio e delle persone inserite nei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne. • Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza. • Previsione di apposite sanzioni disciplinari.

11. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e reso esecutivi la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottate dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Il provvedimento stabilisce innanzitutto che il reato transazionale è punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, e sia commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; oppure sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Il provvedimento amplia poi le possibilità di eseguire operazioni sotto copertura da parti di agenti infiltrati, oggi previste solo in materia di stupefacenti e di terrorismo, estendendolo alle indagini per i reati di riduzione in schiavitù e tratta di persone, previsti dagli articoli 600 e 602 bis del codice penale e per i reati riguardanti l'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12, commi 3, 3bis e 3ter, del testo unico in materia di immigrazione.

Con la Legge n. 94/2009 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 24-ter finalizzato alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata in ambito nazionale. Tale articolo ha esteso l'applicazione del d.lgs. 231/2001 alla commissione dei reati di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso), 630 e art. 74 DPR309/1990 riportati di seguito:

Art. 3 della L. n. 146/2006 (Definizione di reato transazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato;

a) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 4 della L. n. 146/2006 (Circostanza aggravante)

- 1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.*
- 2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

Art. 10 della L. n. 146/2006 (Responsabilità amministrativa degli enti)

- 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
- 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(commi 5 e 6 abrogati dall'art. 64, co. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007)*
- 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
- 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
- 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 416 Ter del codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Articolo 630 del codice penale (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo .

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
 - b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
 - c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.*

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, primo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

(Omissis)

Art. 377-bis del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 del codice penale (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Considerazioni

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

La menzionata Convenzione richiede che ogni Stato parte della stessa adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese.

Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all’extradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

L’art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l’ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per *“gruppo criminale organizzato”*, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*.

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio

alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Nella sua formulazione originaria l'art. 10, commi 5 e 6, L. n. 146/2006, prevedeva l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto 231 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale. Con l'approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, che ha disposto l'abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transnazionalità (v. infra Scheda 12).

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, co. 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

Reati di associazione

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza in presenza di un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. In particolare, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Tale conclusione emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, c.p. Questa disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina, già in anticipo, la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Il delitto di associazione per delinquere è reato plurisoggettivo, nella cui formulazione il pericolo non è elemento costitutivo del reato stesso, bensì è la *ratio* giustificativa della norma incriminatrice. Da ciò discende l'autonomia della incriminazione rispetto ai reati successivamente ed eventualmente commessi in attuazione del *pactum sceleris* i quali, in tal caso, concorrono con il delitto sopra menzionato ma che, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Nella norma contenuta nell'art. 416 c.p. relativa alla commissione di "più delitti" l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Pertanto, tale disposizione non reca una nozione definitoria dell'associazione che intende reprimere ma rimanda all'interprete per l'individuazione del concetto.

- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il reato in esame si caratterizza da un lato per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, che costituisce uno dei connotati tipici del comportamento mafioso e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione.

Per i delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., l'art. 10 della legge di ratifica dispone che all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e, nei casi di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, D. Lgs. 231/2001 (per una durata non inferiore ad un anno).

Qualora, poi, l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati associativi sopra elencati, l'ente sarà sottoposto alla sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001.

Attività aziendali a rischio con riferimento ai reati associativi

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono suddividersi in due macrocategorie:

- Attività infragruppo, intendendosi per tali le attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo anche aventi sede in Stati diversi.

- Attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società aventi sedi in Italia o, tra queste, con soggetti terzi stranieri o con sede all'estero. In tale ambito, si segnala in particolare il rischio controparte, che trova ragione di esistere ogni qual volta si instauri un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti c.d. "a rischio". Per controparti a rischio devono intendersi quei soggetti indicati nelle c.d. Liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale. Le liste ufficiali sono quelle curate dall'Ufficio Italiano Cambi. Tale compito è stato affidato all'UIC dal d.l. 369 del 12 ottobre del 2001, convertito in legge n. 431 del 14 dicembre 2001. L'attività di contrasto al terrorismo sul piano finanziario prevede l'obbligo, imposto dai Regolamenti dell'Unione Europea, di congelare capitali, attività economiche e risorse finanziarie di persone o entità, collegate al terrorismo internazionale e incluse nelle liste allegate ai Regolamenti stessi, nonché il divieto di mettere direttamente o indirettamente a disposizione di costoro altre attività finanziarie e risorse economiche. Le Liste sopra descritte sono costantemente aggiornate, accessibili dal sito ufficiale dell'Unione Europea e comprendono i destinatari delle misure restrittive adottate a livello comunitario. A livello nazionale si richiamano tutte le disposizioni vigenti in materia di controlli antimafia che prevedono a carico delle imprese specifici obblighi ed adempimenti che trovano spesso declinazione in specifici protocolli di legalità sottoscritti con le competenti Prefetture.

Attività infragruppo

Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi specifici (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita. Gestione dei flussi finanziari. Investimenti infragruppo Designazione dei membri degli	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte delle società del Gruppo. • Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di <i>market abuse</i>. • Applicazione delle misure preventive previste dalle disposizioni antimafia;

Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi specifici (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
organi sociali in società da parte della capogruppo	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione delle misure e dei controlli previsti dal D.Lgs. 231/2007 per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; • Verifica preventiva dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima.

Attività con rischio controparte

Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi specifici (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti. Transazioni finanziarie con controparti. Investimenti con controparti .	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della presenza nelle Liste dell'UIF delle controparti estere • Applicazione delle misure preventive previste dalle disposizioni antimafia; • Verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari; • Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali • Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti

	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza e tracciabilità degli accordi/<i>joint-venture</i> con altre imprese per la realizzazione di investimenti • Applicazione delle misure e dei controlli previsti dal D.Lgs. 231/2007 per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
--	---

Reati concernenti il traffico di migranti

- Fattispecie di immigrazione clandestina previste dall'art. 12 del testo unico in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche.

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "*compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*".

Con riferimento ai reati concernenti il traffico di migranti, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile all'ente varia da duecento a mille quote, mentre le sanzioni interdittive previste nei casi di condanna sono quelle di cui all'art. 9, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001 sopra descritte, per una durata non superiore a due anni.

Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi specifici (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
Attività aziendali che prevedono l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica nelle Liste dell'UIC di persone prima dell'ingresso. <ul style="list-style-type: none"> ○ Formalizzazione delle decisioni inerenti all'ingresso di un soggetto nel territorio di uno Stato.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">○ Specifica previsione di una procedura aziendale che preveda il rispetto della normativa nel territorio dello stato di destinazione |
|--|--|

Reati di intralcio alla giustizia

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, così come stabilito nell'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La sussistenza del favoreggiamento personale è ipotizzabile anche quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata, non essendo richiesto che la

condotta favoreggiatrice abbia effettivamente conseguito l'intento di eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarre l'accusato alle ricerche della stessa.

Ai fini della consumazione del reato, è comunque necessario che la condotta tenuta dal favoreggiatore sia potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità, entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo; in mancanza di tale peculiarità, il fatto non potrà che configurare gli estremi del delitto tentato qualora il mezzo adoperato sia in sé idoneo a concretizzare l'aiuto diretto a eludere le investigazioni, ma tale aiuto non si realizza per cause indipendenti dalla volontà del soggetto attivo.

Il reato di favoreggiamento può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva a condizione che questa costituisca violazione di un obbligo giuridico di attivarsi. Nel suddetto ambito rientra, quindi, anche il comportamento di chi volutamente si astiene dal fornire nel corso delle indagini notizie essenziali per la ricostruzione di un fatto e per la individuazione del responsabile, perché, così facendo, determina una lesione dell'interesse protetto dall'art. 378 c.p., in quanto è dovere del cittadino riferire alla autorità investigatrice ciò che egli conosce su reati o fatti che interessino la polizia giudiziaria e che abbiano rilevanza in ordine alla prova o identificazione del reo.

Per quanto riguarda i reati di intralcio alla giustizia, all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Non sono invece previste, per questa fattispecie di reato, sanzioni interdittive.

Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi specifici (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<ul style="list-style-type: none">• Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	<ul style="list-style-type: none">• Identificazione di una funzione aziendale destinataria di eventuali segnalazioni da parte del soggetto che ha acquisito la notizia o la notifica dell'indagine.

Di seguito, si segnalano i controllo preventivi di carattere generale, applicabili a tutte le attività aziendali a rischio sopra descritte:

Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi generici (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<ul style="list-style-type: none"> • Contratti infragrupo di acquisto e/o di vendita. • Gestione dei flussi finanziari. • Investimenti infragrupo. • Designazione dei membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo. • Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti estere. • Transazioni finanziarie con controparti estere. • Investimenti con controparti estere. • Attività aziendali che prevedono l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. • Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice etico. • Diffusione del Codice Etico nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale. • Applicazione del principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle vari fasi dei processi aziendali. • Esistenza di deleghe e procure • Normative aziendali di riferimento • Tracciabilità della documentazione aziendale. • Programma di formazione del management aziendale. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

12. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'art. 9 della L. 3.8.2007, n. 123 ha modificato il d. lgs. 8.6.2001, n. 231 introducendo l'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

“1. In relazione ai delitti di cui agli art. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.”

Si riportano per completezza le norme richiamate dall'art. 25-septies

ART. 589 C.P. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici [c.p.p. 235].

ART. 590 C.P.. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (2).

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (3).*

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

* * *

Le ipotesi di reato per le quali è ipotizzabile l'applicazione dell'art. 25-septies del d.lgs 231 sono:

- a) la morte della persona nel caso in cui l'evento derivi dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) la lesione grave (ai sensi dell'art. 583 c.p. deve considerarsi tale qualsiasi malattia che metta in pericolo la vita, ovvero che impedisca di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni, ovvero che causi l'indebolimento permanente di un senso o un organo) o gravissima (ai sensi del medesimo articolo deve considerarsi tale la malattia anche solo probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita o la mutilazione di un arto che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, la permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio del viso) nel caso in cui tale evento possa essere eziologicamente collegato alla violazione della normativa prevista dalla l. 626 in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Possono pertanto ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli infortuni in itinere e quelli derivanti da incidente stradale, purché l'incidente sia causa diretta ed esclusiva dell'infortunio e non causa mediata.

Per quanto concerne le malattie professionali (ad es. mesotelioma) si pone un problema di applicabilità della normativa in esame a quelle malattie che la cui origine può risalire nel tempo benché l'evento (morte o accertamento della malattia professionale) si verifichi dopo l'entrata in vigore dell'art. 25-septies.

Poiché l'art. 25-septies costituisce norma penale, si ritiene che debba applicarsi l'art. 2 c.p. primo comma e che, conseguentemente, debbano essere prese in considerazione le malattie professionali che insorgeranno in futuro e non quelle precedenti all'agosto 2007.

E' tuttavia evidente che, data la ovvia impossibilità di accertare, per alcune tipologie, l'esatto inizio della malattia (ad esempio gli effetti dell'esposizione all'amianto possono essere differiti oltremodo nel tempo), potrebbero verificarsi ipotesi in cui venga contestata la violazione dell'art. 25-septies per fatti precedenti all'entrata in vigore della norma in esame.

* * *

Con l'introduzione dell'art. 25-septies il legislatore ha quindi ampliato ulteriormente la casistica dei reati per i quali si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 per scoraggiare qualsiasi politica gestionale diretta a limitare la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito delle aziende individuando, a carico delle aziende, una sanzione ulteriore rispetto alle pene previste dagli art. 589 e 590 cpc e dalla legge 626.

Tale sanzione si sostanzia in una pena pecuniaria quantificata in misura fissa che è di elevata entità. Ad essa si aggiunge una sanzione accessoria interdittiva commisurata alla gravità del caso perché il giudice ha facoltà di graduare tale ulteriore sanzione in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2 in tema di sanzioni accessorie. Nei casi di maggiore gravità è altresì prevista l'applicazione di provvedimenti cautelari in corso di giudizio.

L'intervento normativo è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa.

Ciò comporta la necessità di coordinare la norma con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un *interesse* o *vantaggio* per l'ente che risulta incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione.

In considerazione della finalità voluta dal legislatore, la mancata adozione di misure e protezioni antinfortunistiche viene considerata, *in re ipsa*, un vantaggio economico per l'ente che può essere rinvenuto nel risparmio di costi o di tempi.

Altro profilo di incompatibilità risiede nel mancato coordinamento della nuova normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del decreto, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l'*impasse* si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno di disancorare il concetto di

“elusione fraudolenta” dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell’autore (e non anche dell’evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall’azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti “pericolose”

Alla luce di tali considerazioni appare importante diffondere la consapevolezza del rischio altissimo, anche sotto il profilo economico, che il D. lgs 231 rappresenta nel caso in cui si verificano i fatti di cui trattasi perché tale ipotesi di reato può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

Le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall’aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L’elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice. L’individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt’altro che agevole, infatti oltre alle D. Lgs. n. 626/1994 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Tale norma non può intendersi come prescrizione di un obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed “innominata” ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/ 1995). Conseguentemente l’elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, deve essere individuato nella mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 626/1994), alla luce dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche, sulla base anche di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l’obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente rimangono fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

La responsabilità della società si aggiunge alla responsabilità della persona fisica sottoposta a procedimento penale e colpisce il patrimonio dell'ente tutte le volte in cui il reato previsto dagli art. 589 e 390 c.c. deriva dalla condotta omissiva dei soggetti apicali preposti al rispetto delle normative antinfortunistiche. Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

Analoga responsabilità si verifica nell'ipotesi in cui il reato venga commesso da soggetti subordinati, cioè che siano sottoposti alla direzione e/o vigilanza da parte di un soggetto apicale.

Il fatto che tale responsabilità debba essere accertata in sede penale esclude che la contestazione della violazione all'art. 25-septies possa essere effettuata durante l'inchiesta amministrativa delle ASL ex lege 626.

Nel caso in cui la parte offesa (rectius lavoratore) non dipenda direttamente dalla società ma da terzi (ad es. di appaltatore di lavori o società collegata dello stesso gruppo) la individuazione del soggetto responsabile del delitto previsto dal Codice penale e dell'ente imputabile ex art. 25-septies andrà effettuata in relazione al tipo di normativa antinfortunistica violata (se propria dell'azienda o del terzo e se, nel caso di appalto di lavori o servizi, al terzo siano state fornite tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, in particolare il documento di valutazione di rischio specifica relativa alla natura dell'appalto previsto dalla l. 123/2007).

Esimente da responsabilità è l'aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace e che sia istituito un valido Organismo di vigilanza con effettivi compiti di iniziativa e controllo sulla efficacia ed attualità del modello.

Ciò consentirebbe infatti di considerare la violazione della disciplina antinfortunistica quale fraudolenta elusione delle norme organizzative contenute nel modello medesimo.

In relazione alla specifica materia di cui trattasi, il modello organizzativo deve essere collegato alle normative di cui al D. lgs 626/1994 perché l'analisi delle possibili modalità di attuazione dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo, quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente per la predisposizione di un modello organizzativo idoneo sarà necessario procedere alle seguenti operazioni:

- a) costituzione di una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio) ed alla individuazione dei loro compiti specifici. Nella costituzione della struttura andranno tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il già citato D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza. Ciò comporta che nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
- b) individuazione delle singole aree di rischio all'interno dell'azienda;
- c) individuazione delle singole attività di rischio all'interno di ogni area;
- d) previsione di specifici protocolli per la formazione ed informazione dei lavoratori sugli strumenti e sulle tecniche di prevenzione. Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata

- competenza, da verificare ed alimentare attraverso formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello. Ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'azienda dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente;
- e) previsione di attività di comunicazione per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli attraverso la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive e riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.
 - f) previsione di modalità di gestione operativa finalizzate all'adeguamento delle misure di prevenzione in relazione alle evoluzioni specifiche di tale campo per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione dovrebbe essere posta in relazione alla assunzione e qualificazione del personale, alla organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro, alla acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori, alla manutenzione normale e straordinaria, alla qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori, alla gestione delle emergenze, alle procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
 - g) previsione di una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato e sistematico. Il piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso la programmazione temporale delle verifiche (frequenza), l'attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive, la descrizione delle metodologie da seguire per le verifiche e per la segnalazione delle eventuali situazioni difformi. Questo **monitoraggio** è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. A tal proposito particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate

Il modello organizzativo dovrà altresì prevedere specifiche procedure di informazione dell'Organismo di vigilanza e di controllo da parte di quest'ultimo. Va in proposito sottolineato che va garantita l'effettiva operatività dell'O.d.v. conferendogli anche il potere di ricorrere ad eventuali contributi esterni ed indipendenti rispetto alle figure preposte alla applicazione della l. 626, al fine di evitare che controllore e controllato si sostanzino nel medesimo soggetto.

Dovrà essere previsto anche uno specifico sistema sanzionatorio in caso di violazione del modello.

Le considerazioni che precedono evidenziano lo stretto rapporto tra la validità e completezza del D.V.R. (documento di valutazione rischi) che le Aziende debbono avere ed il modello organizzativo ex legge 231, perché ciò consentirebbe di evitare l'introduzione di ulteriori procedure rispetto a quelle esistenti, valorizzando queste ultime al massimo.

* * *

Data la particolare attività gestita dalle società di ASSTRA, le aree di rischio dovrebbero essere diversificate in relazione ai singoli settori (personale viaggiante, personale operaio, personale impiegatizio).

A fini meramente indicativi di ipotesi nelle quali potrebbero ravvisarsi responsabilità del datore di lavoro ex art. 25-septies, si potrebbero ad esempio individuare, sulla scorta delle esperienze messe a disposizione dalle aziende e dell'esame dei documenti di valutazione di rischio prodotti da esse, i seguenti casi facendo presente che è il DVR la sede nella quale trova esplicitazione la casistica specifica:

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
1) Lesioni derivanti da mancata esecuzione della manutenzione programmata sulle vetture ed incidente da ciò derivante che causi malattia superiore a quaranta giorni.	<ul style="list-style-type: none"> - espressa previsione nel codice etico dell'impegno alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; - espressa previsione nel DVR della tempistica nella esecuzione dei controlli di manutenzione programmata e del divieto, per le officine e le rimesse di consentire l'utilizzo di veicoli che non siano stati sottoposti ai regolari cicli di manutenzione;

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
<p>2) Infortunio di operaio per mancato utilizzo dei mezzi di protezione che causi malattia superiore a quaranta giorni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - espressa previsione della tenuta di registri con l'annotazione delle tempistiche e degli esiti dei controlli effettuati; - espressa formazione del personale sulle operazioni da effettuare prima dell'entrata in servizio dei veicoli; - potere di controllo a campione e senza preavviso da parte dell'O.d.v.; - previsione di sanzioni nel caso di mancato rispetto delle procedure. <p>espressa previsione nel codice etico dell'impegno alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - espressa previsione nel DVR dei mezzi di protezione necessari per le singole attività, delle procedure e tempistiche per la loro sostituzione o rinnovazione e delle modalità di esecuzione delle attività maggiormente a rischio; - consegna dei mezzi di protezione personale, formazione professionale sull'uso di tali mezzi e presenza nelle officine dei mezzi di protezione di gruppo in dotazione delle stesse; - potere di controllo a campione e senza preavviso da parte dell'O.d.v. sulla presenza, nelle officine, delle dotazioni; - previsione di sanzioni nel caso di mancato utilizzo delle protezioni personali e di mancato adeguamento alle procedure previste per l'esecuzione delle singole mansioni

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
<p>3) Malattia del personale viaggiante, operaio o impiegatizio riferibile all'utilizzo di apparecchiature (computer od altro) che causino indebolimento permanente della vista o di altro organo.</p>	<p>ovvero nel caso di mancata osservanza delle procedure per la sostituzione delle protezioni usurate, obsolete o non più utilizzabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> - espressa previsione nel codice etico dell'impegno alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; - espressa previsione nel D.V.R. dei mezzi di protezione necessari e delle verifiche periodiche sugli impianti; - espressa previsione, se del caso, di verifiche sanitarie programmate e di prescrizioni sanitarie a favore dei dipendenti (ad es. limitato utilizzo dei videoterminali o limitata esposizione a sostanze dannose); - espressa previsione della verifica sulla conformità alla normativa degli strumenti utilizzati e per la sostituzione di quelli obsoleti, non più a norma o a rischio; - potere di controllo a campione e senza preavviso da parte dell'O.d.v. - previsione di sanzioni nel caso di mancato rispetto delle procedure <ul style="list-style-type: none"> - espressa previsione nel codice etico dell'impegno alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; - espressa previsione nel DVR dei mezzi di protezione necessari (es ipoacusia) e delle verifiche periodiche su

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
4) Malattia professionale causata dall'utilizzo errato od eccessivo di strumenti di lavoro od esposizione eccessiva a sostanze od altri agenti dannosi (ad es. mesotelioma, ipoacusia od altra malattia professionale)	impianti, strutture e quant'altro al fine di individuare eventuali sostanze cancerogene per la salute del personale; formazione del personale sui rischi specifici e sull'uso dei mezzi di protezione; - adeguamento costante alla normativa sanitaria in materia di eliminazione delle sostanze cancerogene ed espressa previsione dei provvedimenti conseguenti; - adozione di specifici piani di risanamento per eliminare le fonti di pericolo; - espressa previsione di verifiche sanitarie programmate e di prescrizioni sanitarie a favore dei dipendenti; - potere di controllo a campione e senza preavviso da parte dell'O.d.v. - previsione di sanzioni nel caso di mancato rispetto delle procedure.

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 648 del codice penale (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis del codice penale (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

CONSIDERAZIONI

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio).

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 64 prevede l'abrogazione del Capo I del d.l. n. 143/1991 (convertito in l. n. 197/1991), ad eccezione degli artt. 5, commi 14 e 15, 10 e 13, che ha dato attuazione alla I direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE), nonché l'integrale abrogazione del D. Lgs. n. 56/2004, che ha dato attuazione alla II direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE).

L'articolo 49 del d.lgs. 231/2007, co. 1, prevede che "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11". Parimenti da osservare sono le disposizioni contenute nei commi successivi, disciplinanti i soggetti abilitati a tali operazioni e le modalità relative al trasferimento.

L'art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-*octies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, per una durata non superiore a due anni.

L'art. 64, co. 1, lett. *f*), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un *interesse* o *vantaggio* per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 11, 12, 13 e 14 (banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, PA, ecc.).

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

In considerazione della tipologia dei destinatari contemplata nel Decreto dai citati Artt. 10, 11, 12, 13, 14, va, tuttavia evidenziata la necessità di una distinzione tra ciò che concerne l'ambito di applicazione della estensione della responsabilità amministrativa degli enti operata dall'art. 63 c. 3 del decreto in commento per il tramite dell'introduzione dell'Art. 25 octies nel Dlgs. 231/2001 e ciò che riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione di cui all'Art. 52.

A tal proposito si segnala che, mentre l'estensione della responsabilità amministrativa ex art. 63 Dlgs. 231/2007 per i reati indicati nel nuovo art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 riguarda indistintamente tutti gli enti, gli obblighi di comunicazione previsti dall'Art. 52 Dlgs. 231/2007 si riferiscono solamente ai soggetti in esso individuati (oltre all'Organismo di Vigilanza, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati) istituiti "*...presso i soggetti destinatari del presente decreto...*" (banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, P.A....).

Ciò sembrerebbe comportare una modifica del ruolo dei soli Organismi di Vigilanza istituiti presso i detti destinatari del Decreto, sui quali sembrerebbe riconosciuta la sussistenza di una posizione di garanzia ex art. 40 c. 2 c.p. con la conseguenza che la violazione da parte degli stessi degli obblighi di comunicazione nei confronti **delle Autorità di vigilanza di settore e del Ministero dell'economia e delle finanze** farebbe scattare la sanzione penale prevista dall'art. 55 c. 5 Dlgs. 231/2007 con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1000 euro.

Va, tuttavia, precisato che, in dette ipotesi, il dovere di informativa di detti Organismi di Vigilanza andrebbe parametrato in considerazione della sola funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli che gli stessi devono assolvere ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 231/2001.

Conseguentemente, si ritiene che, mentre per le Società di TPL trova applicazione l'art. 63 c. 3 e, conseguentemente, il nuovo Art. 25 *octies* Dlgs. 231/2001, nessun intervento innovativo del ruolo degli Organismi di Vigilanza delle stesse appare ipotizzarsi, in quanto non contemplate tra i destinatari del Dlgs. 231/2007 agli artt. 10, 11, 12, 13, e 14.

Ad ogni buon fine, può ritenersi utile trarre spunto dalle indicazioni contenute nel Dlgs. 231/2007 per armonizzare le modalità di gestione dei flussi finanziari in considerazione delle previsioni di cui al nuovo Art. 25 *octies*

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-*bis* e 648-*ter*, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex art. 648-ter* c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Specificità dei singoli reati

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per *acquisto* dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le *operazioni* idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Il terzo comma dell'articolo in esame richiama l'ult. co. dell'art. 648 c.p. già esaminato.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*.

Impiegare è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo co. dell'art. 648 c.p.

Attività aziendali a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

1. attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

Aree e Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi specifici (protocolli) e principali attività dell’OdV
<p>Aree aziendali a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione (Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.) • Commerciale • Finanza • Direzione acquisti; • Marketing²¹ <p>Attività aziendali a rischio in relazione a</p> <p>1.rapporti con soggetti terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; • Transazioni finanziarie con controparti; • Investimenti con controparti; • Sponsorizzazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e <i>partner</i> commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all’art. 1 dell’Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE)²²; • Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; • Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in

²¹ La direzione acquisti e il marketing si reputano esposti sia al rischio riciclaggio che al rischio di finanziamento del terrorismo (compreso anch’esso tra i reati-presupposto del decreto 231, all’art. 25-*quater*, co. 4). In particolare, la direzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata). La direzione Marketing spesso è coinvolta nella **sponsorizzazione** di ONLUS/ONG (soggetti a rischio di finanziamento del terrorismo) o nel pagamento di prestazioni immateriali, servizi di consulenza (che possono a loro volta rilevare quali veicoli di riciclaggio di denaro).

²² Gli indici di anomalia da tener presenti al fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono diversi dalle semplici anomalie contabili, riferendosi ad esempio alla sede del soggetto controparte, alle modalità e ai prezzi dell’offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa (persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

Aree e Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi specifici (protocolli) e principali attività dell'OdV
<p>2. rapporti infragruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita; • Gestione dei flussi finanziari; • Investimenti infragruppo. 	<p>alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie²³;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); • Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; • Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; • Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; • Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio; • Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti; • Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in <i>joint venture</i> (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di <i>due diligence</i>); • Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio; • Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari

²³ Le operazioni infragruppo, l'utilizzo di schermi societari e/o strutture fiduciarie sono indici di operazioni sospette a fini di antiriciclaggio, peraltro già utilizzati e evidenziati dalla magistratura in indagini su reati di natura finanziaria.

Aree e Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi specifici (protocolli) e principali attività dell'OdV
	e ai reati di <i>market abuse</i> ; <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="786 427 1910 491">• Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

La legge n.99 del 23 luglio 2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e contenente modifiche al decreto legislativo n. 231/2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati presupposti, i “delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.

Si riportano, per completezza, le norme richiamate dall’articolo 25-novies.

Articolo 171 Legge n. 633 del 22 aprile 1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;*
- e) abrogato;*
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Articolo 171-bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

Articolo 171-ter Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) ;
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 171-septies. Legge n. 633 del 22 aprile 1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 171-octies Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità*

Articolo 174-quinque Legge n. 633 del 22 aprile 1941

1. *Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*

2. *Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.*

3. *In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.*

4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.*

CONSIDERAZIONI

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti negli articoli sopra richiamati possono rilevare per le società gerenti servizi di trasporto pubblico locale, sostanzialmente sotto due ordini di profili.

Il primo riguarda la tutela del diritto d'autore nell'utilizzo di software, tutelati in quanto opere di ingegno. Ad esempio, la duplicazione di programmi informatici al di là delle licenze acquistate potrebbe essere rilevante sotto un duplice profilo in quanto potrebbe configurarsi sia un reato informatico che una violazione del diritto d'autore. Tale reato potrebbe essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, ad esempio, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale. Per la stretta interrelazione con i reati informatici, sotto tale profilo, si rinvia alle considerazioni ed al sistema dei controlli preventivi ivi previsti.

Il secondo riguarda la tutela del diritto d'autore e dei diritti ad esso in qualche modo ad esso connessi. Ad esempio la riproduzione sui mezzi di trasporto e nelle stazioni o sul sito aziendale di musica, films e programmi radiofonici, potrebbe configurare la violazione del diritto d'autore e dei diritti tutelati dalla SIAE. Anche in questo caso il reato potrebbe essere commesso nell'interesse della società qualora venissero diffuse opere tutelate dalla SIAE che richiedono il pagamento di tasse o contributi al fine di risparmiare sulle relative licenze e autorizzazioni.

Fattispecie di reato	Casistica	Controlli preventivi
Art. 171 Legge n. 633/1941	Radio diffusione di opere musicali su vetture, treni o stazioni di sosta usufruibili dall'utenza.	<ul style="list-style-type: none"> - Formalizzazione delle strutture aziendali preposte e formalizzazione dei ruoli e responsabilità. - Procedure di gestione e controllo degli adempimenti previsti dalla legge (es. licenze, autorizzazioni SIAE ...)
Art. 171-bis Legge n. 633/1941	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,	

Fattispecie di reato	Casistica	Controlli preventivi
	comunicazione presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati utilizzata dalla società	
Art. 171- ter legge n. 633/1941	Abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratori; importazione, distribuzione, vendita , detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti su supporti privi di contrassegno SIAE.	

15. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici. La riforma della disciplina sulla criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme già esistenti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione.

E' stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico. Sotto il profilo della normativa in materia di tutela della privacy appare il caso di evidenziare come assumano particolare rilievo, ai fini che qui interessano, le figure dell'amministratore di sistema e dell'amministratore di rete come individuati dalle norme. Sul punto si rinvia alle disposizioni ed agli adempimenti di cui al D.lgs. 196/2003 ed agli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità garante della riservatezza e della privacy.

L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 bis, che elenca i reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti.

Si riportano, per completezza, le norme richiamate dall'articolo 24-bis.

Articolo 491 bis c.p. – Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- **art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
- **art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.**
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- **art. 478 c.p.- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.**
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
- **art. 479 c.p.- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
- **art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.**
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
- **art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.**
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

- **art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato.**
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- **art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
- **art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni.**
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
- **art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata.**
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
- **art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.**
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
- **art. 487c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.**
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
- **art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.**

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

- **art. 489 c.p. - Uso di atto falso.**

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

- **art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.**

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

- **art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.**

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

- **art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.**

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Articolo 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili

sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

CONSIDERAZIONI

L'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla quasi totalità dei reati informatici. Pertanto, gli enti sono considerati responsabili per i delitti commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo. In particolare, la norma si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della società, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, ovvero:

- a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono e/o utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- a tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;

- a tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo;
- a tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo.

In considerazione del ruolo e delle responsabilità attribuite dai provvedimenti in materia di tutela della privacy (D.lgs. 196/2003 e relativi allegati e provvedimenti dell’Autorità garante della privacy)) alla figura dell’amministratore di sistema si ritiene opportuno segnalare la necessità di un’attività di compliance periodica sulle attività della suddetta figura.

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (articolo 491-bis c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> - Compliance periodica su attività dell’amministratore di sistema; - Sistemi di gestione dei dati personali. - formalizzare misure di protezione dell’integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico al fine di prevenire modifiche non autorizzate; - formalizzare misure di protezione dei documenti elettronici anche attraverso l’apposizione di firma digitale ove opportuno ed in conformità con la normativa vigente. -
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-ter c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzare procedure che prevedano la rimozione delle credenziali d’accesso al termine del rapporto di lavoro ovvero al mutamento delle mansioni del lavoratore; - formalizzare procedure di autorizzazioni preventive

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
	<p>all'accesso a sistemi informatici aziendali che prevedano l'accesso soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze correlate alla mansione aziendale del soggetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - formalizzare una procedura per il controllo degli accessi che garantisca una tracciabilità degli accessi svolti tramite i sistemi informatici aziendali; - diffusione a livello aziendale di un'informativa sul corretto uso dei sistemi informatici.
<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzare misure di protezione e sicurezza fisica dell'accesso alle aree aziendali ove hanno sede le risorse tecnologiche; - definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi operativi da parte di personale all'uopo incaricato ed autorizzato; - formalizzare procedure di controllo dell'istallazione di software sui sistemi operativi che consentano l'istallazione soltanto successivamente ad una formale e preventiva autorizzazione proveniente dal soggetto aziendale responsabile individuato.
<p>Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) – Diffusione di apparecchi, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzare delle regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei dispositivi di elaborazione delle informazioni; - predisporre controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di assicurare adeguata protezione dei sistemi operativi da software dannosi (es: virus etc...); - diffondere a livello aziendale informative volte alla

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
	<p>sensibilizzazione dei dipendenti sulla gestione dei dati e sulla protezione dei sistemi operativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisporre procedure di controllo dell'istallazione di software sui sistemi operativi che consentano l'istallazione soltanto successivamente ad una formale e preventiva autorizzazione proveniente dal soggetto aziendale responsabile individuato.
<p>Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzare delle regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei dispositivi di elaborazione delle informazioni; - predisporre controlli d'individuazione, prevenzione e ripristino al fine di assicurare adeguata protezione dei sistemi operativi da software dannosi (es. virus, etc...); - diffondere a livello aziendale informative volte alla sensibilizzazione dei dipendenti sul trattamento e gestione dei dati nonché sull'utilizzo di programmi di enti pubblici accessibili alla Società; - predisporre un adeguato sistema di deleghe da cui siano evidenti i soggetti eventualmente autorizzati all'accesso a reti e/o programmi di enti pubblici per la trasmissione di dati; - predisporre procedure di controllo dell'istallazione di software sui sistemi operativi che consentano l'istallazione soltanto successivamente ad una formale e preventiva autorizzazione proveniente dal soggetto aziendale responsabile individuato.
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzare delle regole al fine di garantire un utilizzo

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
<p>quater c.p.) – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità(art. 635-quinquies c.p.)</p>	<p>corretto delle informazioni e dei dispositivi di elaborazione delle informazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - formalizzare misure di protezione e sicurezza fisica dell’accesso alle aree aziendali ove hanno sede risorse tecnologiche; - definire e regolamentare le attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all’uopo incaricato; - formalizzare misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che prendano in considerazione i rischi derivanti dall’operare al di fuori del perimetro aziendale (es. collegamento remoto) - garantire la tracciabilità degli accessi alla rete aziendale anche in remoto; - realizzare delle misure di controllo per consentire un’adeguata protezione delle apparecchiature informatiche ove incustodite; - prevedere ambienti dedicati per quei sistemi informatici “sensibili” per il tipo di dati contenuti.
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzare procedure che prevedano il rilascio e la rimozione dei diritti d’accesso al termine del rapporto di lavoro e in caso di mutamento di mansioni aziendali; - includere negli accordi con i terzi e nei contratti di lavoro con il personale dell’azienda clausole statuenti l’obbligo di non divulgazione delle informazioni acquisite nel corso del rapporto contrattuale (clausola di riservatezza).

16. REATI AMBIENTALI

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha, mediante l'introduzione dell'art. 25-undecies (reati ambientali) al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, determinato l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alla commissione dei reati ambientali contemplati dalla norma, dando, in tal modo, attuazione alla delega originaria.

Prima di scendere nell'analisi dettagliata dei singoli reati ambientali coinvolti dalla nuova disciplina, appare opportuno evidenziare come, ad avviso dell'Associazione, assumano particolare rilievo, ai fini della prevenzione della commissione dei reati in esame, i sistemi di gestione ambientale adottati dalle imprese. L'adozione di sistemi di gestione ambientale e l'esistenza di idonee procedure di controllo appaiono strumenti necessari alle imprese per prevenire la commissione di reati ambientali e per scongiurare l'affermazione di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01.

Ferma restando la possibilità per le imprese di dotarsi di sistemi di gestione ambientale quali, ad esempio, quelli previsti dalla normativa ISO 14001 richiamati anche dal Regolamento europeo 1221/2009 noto come EMAS III, si ritiene che ciò che rilevi ai fini dell'esenzione da responsabilità sia l'esistenza di procedure di gestione ambientale **concretamente idonee** a prevenire la commissione dei reati in questione o a dimostrare l'assenza di responsabilità da parte dell'impresa. Circostanze queste che costituiscono oggetto dell'indagine che dovesse essere condotta dalla magistratura.

A ciò aggiungasi che l'eventuale esistenza di certificazioni dei sistemi di gestione ambientale, quali appunto quelli ISO 14001 oppure registrazione EMAS, per quanto consigliabili, non assume la medesima valenza probatoria ed esimente attribuita dalla legge (art. 30 D.lgs. 81/08) alle certificazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L'auspicio è che il legislatore introduca analoga esimente anche per i reati ambientali. Si raccomanda in ogni caso l'adozione di procedure interne che fissino specificatamente responsabilità e competenze, tracciabilità delle operazioni, flussi informativi tra le varie unità coinvolte, controlli a diversi livelli dell'organizzazione.

Si rammenta, inoltre, che in materia ambientale sono state negli ultimi anni emanate diverse disposizioni al fine di garantire l'adozione da parte delle imprese di sistemi di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

La disciplina del cosiddetto "SISTRI" è contenuta nel Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e s.m.i., al quale si rinvia integralmente per l'individuazione degli obblighi facenti capo alle imprese e relative tempistiche.

Qui di seguito si riportano i reati ambientali rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 precisando che le norme richiamate dal citato art. 25-undecies sono riportate in grassetto.

Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

ART. 727-bis Codice Penale. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

ART. 733-bis Codice Penale. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Considerazioni

I reati previsti dagli articoli indicati appaiono di difficile commissione da parte delle imprese gerenti servizi pubblici di trasporto atteso che entrambi richiedono la capacità di incidere su habitat all'interno di siti protetti. Tuttavia, in considerazione

dell'espletamento di servizi di trasporto in prossimità di aree protette appare utile tenere in considerazione le fattispecie previste dall'art. 733-bis in sede di adozione dei sistemi di prevenzione e controllo.

ART. 137 D.Lgs. n. 152/2006. Sanzioni penali.

(Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate)

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
2. **Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.**
3. **Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.**
4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*
5. **Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le**

sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da

essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Considerazioni

I reati contemplati dall'articolo in esame sono finalizzati a colpire condotte illecite in materia di scarichi di sostanze inquinanti. In particolare si interviene sull'art. 137 del D.lgs. 152/2006 che costituisce il Testo Unico ambientale e, come tale, norma principale di riferimento in materia.

Per quel che riguarda le condotte sanzionate dai commi 2 e 3, esse puniscono gli scarichi di acque reflue contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'All. 5 alla parte III del decreto 152/2006. Tali sostanze non sono generalmente presenti nei processi industriali tipici del trasporto pubblico locale per cui le condotte illecite ivi previste appaiono di difficile verifica nel settore. Si suggerisce in ogni caso di verificare le sostanze presenti nelle tabelle indicate in relazione ai propri processi industriali al fine di escludere con certezza la presenza delle suddette sostanze nei relativi scarichi.

Per quel che riguarda invece le condotte sanzionate dal comma 5, a parte le considerazioni sopra effettuate in relazione alle sostanze presenti nelle tabelle 3/A e 5, questo richiama anche le tabelle 3 e 4, sempre dell'allegato 5 al decreto, le cui sostanze possono risultare presenti nei processi industriali tipici del trasporto pubblico locale.

Esempi – le acque in uscita dai lavaggi tipici del TPL quali tunnel o “fuori cassa” (molto simili ai lavaggi a rullo degli auto lavaggi) e “sotto cassa” (effettuati con idropulitrice con acqua ad alta temperatura e pressione) producono un’acqua con valori alterati quali (ad esempio):

- **Ph**
- **Solidi sospesi totali**
- **BOD (domanda biologica di ossigeno)**
- **COD (domanda chimica di ossigeno)**
- **Azoto ammoniacale**
- **Grassi e oli**
- **Idrocarburi totali**
- **Tensioattivi totali**
- **Ferro**
- **Solventi clorurati**
- **Solventi aromatici**

Per poter riportare i parametri nei limiti delle tabelle sopraccitate si effettua una depurazione chimico fisica.

Per quanto riguarda il comma 11, esso fa rinvio alle condotte illecite previste dagli articoli 103 e 104 del T.U. ambientale che, per comodità di lettura, si riportano di seguito.

Art. 103 D.Lgs. 152/2006 (Scarichi sul suolo)

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 104 D.Lgs. 152/2006 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto

richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Le condotte illecite previste dagli articoli 103 e 104 del Testo Unico possono essere rilevanti per il trasporto pubblico regionale locale e si configurano tutte le volte in cui non si osservino i divieti di scarico previsti dalle norme citate. Per “scarico” si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore” (secondo la definizione fornita nell’art. 74 D.Lgs. 152/2006).

Quanto infine al comma 13 esso riguarda condotte la cui verifica è possibile esclusivamente per il trasporto marittimo ferme restando le deroghe previste da leggi e dalle autorità competenti.

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI
<ul style="list-style-type: none"> - Messa in funzione di impianto o macchinario che provochi scarichi sul suolo, sottosuolo, in acque superficiali o fognatura in mancanza delle prescritte autorizzazioni ambientali o in violazione delle relative prescrizioni (art. 124, comma 1) - Impianto di depurazione non in funzione, non mantenuto o non idoneo <p><i>(art. 137 d.lgs. 152/2006)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi acque uscita depuratore - Sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) o in assenza di tale sistema, adozione di idonee procedure e formazione adeguata.

ART. 256 D.Lgs. n. 152/2006. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Considerazioni

I reati contemplati dall'articolo in esame sono finalizzati a colpire condotte di gestione dei rifiuti non autorizzate e possono interessare le aziende di trasporto pubblico qualora effettuino le attività contemplate dalla norma.

In caso di trasporto dei rifiuti in conto proprio l'Azienda di TPL è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali quale trasportatore in conto proprio. Sul punto si fa, tuttavia, presente che la normativa disciplinante la materia probabilmente subirà variazioni per cui si rinvia integralmente alla disciplina contenuta nel D.lgs. 152/2006 per la corretta individuazione degli obblighi facenti capo all'azienda qualora effettui tali trasporti.

Qualora l'azienda effettui attività di messa in riserva preliminare (stoccaggio temporaneo prima di avviare a smaltimento/recupero) è necessaria l'autorizzazione e il possesso dei requisiti tecnici ed economici. In assenza di autorizzazione specifica, è d'obbligo il rispetto del tempo di smaltimento come previsto all'art. 183, lettera m), punto 2), del D.Lgs 152/06.

Con specifico riferimento alla condotta illecita prevista al comma 6 attinente ai rifiuti sanitari pericolosi essa è configurabile tutte le volte in cui la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività del medico competente sia svolta internamente all'Azienda.

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI
<ul style="list-style-type: none"> - Isole ecologiche utilizzate come basi dove conferire rifiuti speciali pericolosi e non ai quali attribuire successivamente codici identificativi di comodo attraverso la tecnica del giro di bolla per poi procedere allo smaltimento illecito (Art. 256,co.1. - Utilizzazione discarica non autorizzata (art. 256, co.3) <ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di autorizzazione o autorizzazione scaduta e non rinnovata; b) assenza dei requisiti tecnici/temporali/quantitativi del deposito temporaneo (fattispecie assimilabile alla discarica non autorizzata). - Attività di miscelazione di rifiuti, ovvero stoccaggio dei 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) o in assenza di tale sistema, adozione di idonee procedure e formazione adeguata

<p>rifiuti di diversa tipologia (diversi codici CER) all'interno degli stessi contenitori o aree (art. 256, comma 5)</p> <ul style="list-style-type: none">- Trasporto in proprio di rifiuti non autorizzato o uso di un vettore esterno non autorizzato (art. 256, comma 1)- Inosservanza delle disposizioni di legge relative al deposito temporaneo per lo smaltimento dei rifiuti sanitari (art. 256, comma 6)	
---	--

ART. 257 D.Lgs. n. 152/2006 Bonifica dei siti.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Considerazioni

Le norme puniscono chiunque cagiona l'inquinamento del sito se non provvede alla bonifica secondo la relativa procedura prevista dall'art. 242 TUA.

L'autore della contaminazione viene dunque ritenuto penalmente responsabile per l'omessa bonifica (l'eseguita bonifica opera come causa di non punibilità). Nel caso in cui personale dipendente o altro soggetto sottoposto all'altrui vigilanza e controllo nell'ambito di una struttura complessa (Azienda di TPL) provochi - colposamente o dolosamente - una contaminazione ambientale rilevante ai sensi dell'art. 257 D.Lgs. 152/06, il soggetto apicale cui era demandato il controllo sull'attività del subordinato risponde dei fatti di inquinamento a titolo di cooperazione colposa (art. 113 c.p.).

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa comunicazione dell'inquinamento - Bonifica non conforme - Omessa bonifica del sito inquinato (art. 257) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) o in assenza di tale sistema adozione di idonee procedure e formazione adeguata

ART. 258 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

*4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. **Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.***

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Considerazioni

La norma sanziona una serie di condotte comportanti violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Rilevante ai fini del D.lgs. 231/01 è esclusivamente la condotta prevista nella seconda parte del comma 4 e riguardante “chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Le aziende di trasporto pubblico locale sono obbligate alla tenuta dei registri cartacei e di formulari. Tali obblighi saranno soggetti a variazione all'atto di entrata in vigore del SISTRI. In ogni caso il reato in esame appare configurabile e verificabile da parte del personale dipendente/collaboratori delle aziende di trasporto pubblico locale tutte le volte in cui si effettuino, all'interno dell'azienda, attività che a vario titolo possono intervenire nel processo di formazione e predisposizione dei certificati di analisi

(ad es. prelievo di campioni fatto in azienda e non esternalizzato) ovvero tutte le volte in cui vengano effettuate attività di corruzione nei confronti delle ditte preposte alle attività rilevanti ai sensi dell'articolo in esame (concorso nella commissione del reato in oggetto). In tali casi occorrerà, pertanto, adottare le procedure di controllo idonee ad evitare la commissione di condotte illecite.

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI
<ul style="list-style-type: none">- Attività del dipendente che fornisce il campione falso o alterato non corrispondente al rifiuto oggetto del prelievo- Alterazione delle analisi per produrre un certificato non conforme.- Alterazione/falsificazione del certificato.- Corruzione al fine della commissione del reato	Sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) o in assenza di tale sistema adozione di idonee procedure e formazione adeguata.

ART. 259 D.Lgs. n. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Considerazioni

Considerata la tipologia della condotta illecita, questa appare di difficile verifica nelle aziende di trasporto pubblico locale.

ART.260 D.Lgs. n. 152/2006. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,**
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.**
- 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*
- 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

Considerazioni

Le condotte previste dall'articolo in esame possono verificarsi tutte le volte in cui si proceda a cessioni, attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, di “materiale” qualificabile come rifiuto e non come “bene”.

ART. 260-bis D.Lgs. n. 152/2006. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di

accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. **Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.**

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie

Considerazioni

Di regola le attività in grado di condurre alle condotte ed alle falsità punite dalla norma sono, nelle aziende di trasporto pubblico locale, totalmente esternalizzate. Tuttavia la condotta illecita prevista dal comma 6 appare, per le motivazioni già espresse in merito all'art. 256, di possibile verifica nelle aziende di trasporto pubblico locale tutte le volte in cui vi sia un'attività interna di certificazione della natura della composizione dei rifiuti ovvero, a titolo di concorso, tutte le volte in cui vi sia attività di corruzione.

Di più difficile verifica appaiono le condotte previste dai commi 7 ed 8 proprio in considerazione della circostanza che generalmente le attività di trasporto dei rifiuti vengono esternalizzate a terzi.

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI
<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione sistematica dei certificati di analisi chimico-fisiche condotte sui rifiuti (FALSO IDEOLOGICO IN ATTO PUBBLICO), allo scopo di provocarne la declassificazione fittizia da pericolosi a non pericolosi, consentendone l'illecito smaltimento. La falsità documentale consentirebbe all'Azienda di smaltire illecitamente ingenti quantità di rifiuti sopportando un minor costo aziendale rispetto a quello dovuto qualora si fosse dovuto smaltire in siti autorizzati a ricevere rifiuti pericolosi. (articolo 260-bis, comma 6) - Trasporto asservito ad un illecito cambio di destinazione dei rifiuti attraverso la tecnica del c.d. "giro di bolla". Falsa attestazione sui documenti di identificazione del rifiuto (c.d. codice CER, classificazione europea dei rifiuti) e di trasporto (c.d. FIR, formulario di identificazione rifiuti) di codici di comodo (ad esempio per mascherare il trasporto di rifiuti speciali pericolosi codificati come non pericolosi) ovvero di fittizie operazioni di trattamento (ad esempio eseguite presso le isole ecologiche) per giustificare il cambio di destinazione da smaltimento in discarica (rifiuto pericoloso) a recupero (rifiuto non pericoloso) mentre il cambio avviene solo in maniera documentale. (articolo 260-bis, comma 8) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) o in assenza di tale sistema adozione di idonee procedure e formazione adeguata

ART. 279 D.Lgs. n. 152/2006. Sanzioni.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

- 1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.*
- 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*
- 3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.*
- 4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.*
- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.**
- 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.*

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Considerazioni

Il combinato disposto tra il comma 5 e il comma 2 porta a ritenere che la condotta illecita ivi prevista (“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”) sia verificabile nel settore del trasporto pubblico locale. La condotta prevista dal comma 5 del superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera appare rilevante ai fini previsti dal d Lgs. 231 solo quando comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previste alla vigente normativa. Tali ultimi valori sono stabiliti con provvedimenti regionali cui occorre fare riferimento.

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI
<ul style="list-style-type: none"> - Messa in funzione di impianto o macchinario che provochi emissioni sopra soglia in atmosfera o in mancanza delle prescritte autorizzazioni ambientali o in violazione delle relative prescrizioni (art. 279) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) o in assenza di tale sistema adozione di idonee procedure e formazione adeguata

Art. 1 Legge n. 150/1992

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2 Legge n. 150/1992

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- c) **utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;**
- d) **trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;**
- e) **commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;**
- f) **detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.**
- 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.**
- 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.*
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del suddetto Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.*

5. *L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.*

Art. 3-bis Legge n. 150/1992

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

Art. 6 Legge n. 150/1992

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre

di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

CONSIDERAZIONI

Non trovano applicazione nel settore dei trasporti.

ART. 3 Legge n. 549/1993. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

- 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].*
- 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*
- 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del*

commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

ART. 8 D.Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007 Inquinamento colposo.

Si riportano in grassetto i commi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in quanto richiamati dall'art. 25-undecies. Per completezza sono riportate, in corsivo, anche le norme non richiamate.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.**
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.**
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

Considerazioni

Non trovano applicazione nel settore dei trasporti (solo trasporto marittimo)

17.DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'articolo 15 della Legge n. 99/2009 ha apportato modifiche all'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001 ed ha introdotto l'articolo 25-bis 1, prevedendo la punibilità dell'Impresa per la commissione dei reati di contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio, sempre che siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Impresa. In particolare, nell'art. 25 bis è stata inserita la lettera f-bis), che ha introdotto gli articoli 473 e 474 c.p., mentre l'articolo 25-bis 1 sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati previsti dalle norme di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater.

Si riportano, per completezza, le norme sopra richiamate:

Articolo 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Articolo 513 Bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

(Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8 L.13.09.982, n. 646.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Articolo 514 - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Articolo 515 - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

Articolo 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Articolo 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Articolo 517 Ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

(aggiunto dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009).

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 517 Quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

(aggiunto dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009).

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

CONSIDERAZIONI

A parte le ipotesi di reato riguardanti le sostanze alimentari e prodotti agroalimentari che per le caratteristiche del settore sono di impossibile attuazione, le ipotesi di reato di cui agli altri articoli sopra richiamate appaiono tutte caratterizzate dall'esigenza di tutelare l'industria e il commercio da possibili frodi e contraffazioni. Considerata la particolarità dell'attività del settore, tali ipotesi di reato sono astrattamente configurabili in relazione all'esercizio delle attività di manutenzione sia in proprio che per conto terzi. Tali attività sono caratterizzate dall'utilizzo di materiali di ricambio dei quali occorre accertare la provenienza, la conformità a requisiti di acquisto e di utilizzo ed il rispetto delle norme di legge (norme tecniche come ad esempio omologazioni e certificazioni). Le attività di approvvigionamento dei ricambi sono disciplinate dalle normative in materia di contratti pubblici e, pertanto, il rispetto delle procedure ivi previste costituisce un efficace presidio di controllo interno sulla regolarità degli acquisti anche ai fini della prevenzione dei reati in questione. Escludendo le ipotesi di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi, le ipotesi di utilizzo di prodotti alterati o contraffatti sono invece astrattamente configurabili. Là dove vi sia consapevolezza della contraffazione o alterazione dei prodotti è altresì configurabile un interesse/vantaggio dell'Azienda, costituito, ad esempio, da risparmio economico, come tale rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Fattispecie di reato	Controlli preventivi
Acquisto consapevole e conseguente utilizzo di materiale di ricambio contraffatto o alterato con risparmio economico dell'azienda.	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicita previsione tra i principi etici di correttezza negli affari nei rapporti con i fornitori; - Diffusione del codice etico; - Programma di informazione e formazione dei dipendenti; - Sistema dei controlli preventivi previsti per le procedure di acquisto; - Sistema di gestione della qualità;

18.IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'articolo 25-duodecies prevede, dunque, la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12 -bis del D.Lgs. 286/1998, che sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato. Si riporta di seguito l'interno testo dell'articolo 22 sopra citato, con indicazione (in corsivo grassetto) del comma richiamato dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001.

Articolo 22 d.Lgs. 286/98 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (le parti degli articoli segnalate in giallo sono quelle espressamente indicate dal Ministero)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. *Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.*

4. *Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall' articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.*

5. *Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.*

5-bis. *Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:*

a) *favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;*

b) *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;*

c) *reato previsto dal comma 12.*

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7.abrogato

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall' articolo 1 comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può

inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

CONSIDERAZIONI

La normativa speciale del rapporto di lavoro del personale addetto alle aziende di trasporto (cosiddetti “autoferrotranvieri”) è contenuta nel Regio Decreto n. 148/1931 che richiede il possesso della cittadinanza italiana quale requisito essenziale per l’accesso all’impiego. Pertanto, la commissione del reato in questione è esclusa dall’applicazione dei sistemi di controlli insiti nella normativa speciale.

APPENDICE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI UN POSSIBILE MODELLO DI RIFERIMENTO MANAGERIALE

Premessa

Si vuole fornire, in questa appendice, un contributo esemplificativo, fra i molti diversi possibili, per la definizione dei contenuti di un Sistema di Controllo Interno riferendoci a standard internazionali che si vanno affermando maggiormente.

Il riferimento è rivolto al modello di governo dei rischi di impresa e di controllo del raggiungimento degli obiettivi aziendali, è quello proposto dal Committee of Sponsoring Organization e che prende il nome di CoSO Report.

Introduzione

Il modello di controllo interno elaborato è valido per qualsiasi azienda sia pubblica sia privata, di grandi o medio-piccole dimensioni e qualunque sia il settore in cui essa opera. I principi in esso contenuti se adeguatamente applicati contribuiscono in maniera decisiva a fornire una ragionevole assicurazione di una gestione sana, oculata, conforme alle leggi, imparziale e trasparente.

Riportiamo nuovamente la definizione di sistema di controllo interno proposta da tale modello:

“il controllo interno è un processo svolto dal consiglio di amministrazione, dai dirigenti e da altri operatori della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative
- attendibilità delle informazioni di bilancio
- conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Da questa definizione si possono trarre alcuni concetti di base:

- il controllo interno è un processo dinamico, integrato ai processi di business in quanto realizzato mediante azioni atte a minimizzare i rischi di non raggiungimento degli obiettivi nell'ambito degli stessi processi; il controllo interno perciò riguarda tutti gli aspetti dei processi svolti all'interno di una realtà aziendale (aspetti gestionali, aspetti di legittimità delle operazioni, aspetti amministrativo-contabili)
- il controllo interno non è costituito unicamente da tecniche, procedure, meccanismi organizzativi, ecc., ma principalmente è un processo realizzato da individui che operano a tutti i livelli della struttura aziendale, che stabiliscono gli obiettivi dell'impresa e attivano i meccanismi di controllo. Analogamente il controllo interno influenza le azioni delle persone.
- il controllo interno è uno strumento per realizzare gli obiettivi aziendali ed è pertanto un mezzo per conseguire un fine

- il controllo interno può solamente fornire una ragionevole assicurazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali e non una certezza assoluta. La probabilità di realizzazione degli obiettivi risente dei limiti insiti nel sistema di controllo interno. Questi limiti riguardano ad esempio la possibilità di errori di giudizio del management nel prendere le decisioni, oppure limiti relativi all'eccessivo costo dell'introduzione di controlli aggiuntivi, oppure semplicemente disfunzioni a causa di errori o sviste. Inoltre, i controlli possono anche essere elusi dalla collusione di due o più persone o aggirati dal management stesso.

L'aspetto più significativo introdotto è la definizione di un modello di riferimento manageriale che detta i principi generali di "governo" dell'azienda (Corporate Governance) e che si basa sui seguenti elementi principali :

1. **Obiettivi**
2. **Rischi**
3. **Controlli**

1. Obiettivi

Dalla definizione riportata si evidenzia come la finalità principale del sistema di controllo interno sia quella di fornire una ragionevole assicurazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. E' perciò di fondamentale importanza che tali obiettivi siano individuati e ben specificati nonché condivisi all'interno di tutta l'organizzazione. Il vertice aziendale oltre a definire gli obiettivi strategici prioritari (ad esempio ottenimento di vantaggi competitivi, sviluppo del core business, soddisfacimento delle aspettative degli stakeholders, ecc..), dovrebbe prevedere modalità per la loro specificazione a livello di obiettivi operativi e per la loro diffusione all'interno della organizzazione secondo una logica di "top-down". Oltre agli obiettivi è necessario che il vertice diffonda all'interno dell'azienda la cosiddetta "cultura" del controllo ed i principi di etica e di risk management. Affinché questi elementi siano compresi e condivisi da tutte le persone facenti parte l'organizzazione si rende altresì necessario sviluppare un adeguato sistema di divulgazione delle comunicazioni in grado di raggiungere tutti gli interessati.

Il modello propone una classificazione "generica" di obiettivi riconducibile a qualsiasi realtà aziendale quali appunto l'impiego efficace ed efficiente delle risorse, la redazione e la pubblicazione di bilanci attendibili e l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore.

Tale classificazione consente di analizzare differenti aspetti del sistema di controllo interno e di distinguere quanto è atteso da ciascuna categoria di controllo.

2. Rischi

Il concetto di "rischio" è intrinseco alla attività imprenditoriale. Ciò significa che ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore nella quale opera, è chiamata a fronteggiare rischi di diversa natura a tutti i livelli della organizzazione, per ogni attività o processo.

In questo contesto il rischio è considerato come un qualsiasi evento "sfavorevole" che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. I rischi possono "minacciare" la sopravvivenza della azienda, la sua capacità competitiva, la situazione finanziaria, compromettere l'immagine aziendale sul mercato e la qualità dei prodotti e dei servizi.

Non esiste nella pratica aziendale alcun modo per eliminare totalmente il rischio, tuttavia il rischio può essere “gestito” in maniera tale da non compromettere l’operatività aziendale. Il management deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano il proprio processo e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile” impegnandosi a mantenerlo entro tale livello attraverso azioni mirate di risk management.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e l’impatto che l’evento dannoso può avere sulla organizzazione. Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono “significativi” per l’azienda e perciò devono essere attentamente presi in considerazione e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

I rischi aziendali traggono origine da una serie di macro rischi che minacciano la realizzazione del piano strategico; i macro-rischi sono indirizzati dai fattori di rischio (ad es.: complessità delle operazioni, attenzione e competenza manageriale, liquidità del patrimonio, pressione del vertice per il raggiungimento degli obiettivi, ecc.) e devono essere tradotti in micro rischi classificabili in livelli o categorie. Un esempio di catalogazione dei rischi è il seguente:

1. Rischi del mondo esterno all'azienda
Rapporti con azionisti, disponibilità di capitali, concorrenza, progresso tecnologico, quota di mercato, aspetti socio-politici, cambiamenti nel contesto legislativo
2. Rischi riguardanti i processi operativi
che possono distinguersi in:
 - a) *Rischi operativi* (soddisfazione del cliente, risorse umane, efficienza ed efficacia, interruzione dell'attività)
 - b) *Rischi di prodotto* (difetti di prodotti e servizi, capacità di risposta al cliente)
 - c) *Rischi strutturali* (leadership, poteri ed autorità, comunicazione, sistema di incentivazione)
 - d) *Rischi di Information Technology* (controllo accessi, integrità dei dati e dei sistemi, outsourcing)
 - e) *Rischi Finanziari* (credito, flussi di cassa, cambio, liquidità, tasso di interesse)
 - f) *Rischi di integrità* (frodi dei dipendenti, illeciti, attività non autorizzate)
3. Rischi riguardanti il processo decisionale
 - *gestione operativa*: impegni contrattuali, completezza e correttezza, reporting, misurazioni contabili
 - *amministrazione*: sistema contabile, budgeting, investimenti, tassazione e reporting
 - *strategie*: pianificazione, analisi portafoglio, struttura organizzativa, pianificazione delle risorse.

Esempi di effetti che scaturiscono dal “rischio” includono:

- Decisioni errate dovute all’utilizzo di informazioni non corrette o per scarsa comunicazione
- Reporting inaccurato
- Perdite economico-finanziarie
- Inadeguata salvaguardia del patrimonio aziendale
- Uso inefficiente delle risorse
- Piani di investimento inadeguati
- Inadeguata esecuzione dei piani aziendali

- Inefficienza e inefficacia delle attività operative
- Non aderenza a procedure interne, regolamentazioni e leggi in vigore
- Dispute legali e insoddisfazione degli utenti/clienti
- Denigramento dell'immagine aziendale
- Attività fraudolente

Il processo di valutazione dei rischi è stato ampiamente trattato nei paragrafi precedenti e verrà ripreso successivamente al momento di analizzare le componenti del sistema di controllo interno. In questo contesto è opportuno sottolineare come le attività di individuazione, misurazione e classificazione dei rischi siano strettamente integrate nel processo di pianificazione degli obiettivi strategici ed operativi. Il Vertice Aziendale, nella fase di specificazione degli obiettivi, deve tener conto di quali sono i rischi che ne minacciano il raggiungimento. E' opportuno perciò adottare una metodologia sistematica di valutazione (Risk Assessment) che produca una "mappatura" dei rischi aziendali individuando le attività maggiormente minacciate e per le quali è necessaria la presenza di meccanismi di controllo adeguati.

3. Controlli

Il termine controllo è inteso come capacità di orientare o "guidare" l'attività di un settore aziendale o di un'intera azienda, allo scopo di avanzare verso gli obiettivi attesi. Il controllo è pertanto strumentale al raggiungimento del risultato prefissato e consiste nel porre in essere azioni dirette a circoscrivere il rischio di mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Il controllo riduce/elimina le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva. Il controllo può essere svolto in due momenti:

- dopo aver posto in essere l'azione → controllo rivelatore
- prima di porre in essere l'azione → controllo preventivo

I controlli possono esemplificarsi nelle attività più svariate. Nella successiva trattazione delle componenti del sistema di controllo interno ed in particolare delle "attività di controllo" saranno fornite delle esemplificazioni di attività di controllo comunemente utilizzate nelle realtà aziendali.

- *Le componenti del sistema di controllo interno*

Secondo il modello il sistema di controllo interno è costituito da cinque componenti correlate tra loro ed integrate nei processi operativi per il raggiungimento degli obiettivi.

Riportiamo di seguito la descrizione delle singole componenti con alcune esemplificazioni delle tecniche principali di controllo interno:

1. Ambiente di controllo

L'ambiente di controllo costituisce la componente più importante del sistema in quanto determina il clima nel quale le persone svolgono la loro attività e le proprie funzioni di controllo. Esso costituisce le fondamenta delle altre componenti. L'ambiente di controllo influenza fortemente la struttura dei processi di business, la definizione degli obiettivi, la valutazione dei rischi inerenti l'organizzazione, le attività di controllo, l'efficacia della comunicazione e il monitoraggio dei rischi.

I principali fattori che caratterizzano l'ambiente di controllo sono i seguenti:

- **Integrità e valori etici:** l'efficacia delle procedure di controllo interno è funzione dell'integrità e dei valori etici delle persone che gestiscono e sottopongono a monitoraggio i controlli stessi. L'etica e l'integrità del management determinano la "cultura aziendale", ovvero il grado di diffusione all'interno della organizzazione di principi e valori, di politiche e norme comportamentali. In un contesto aziendale è possibile rilevare una serie di incentivi o tentazioni verso pratiche fraudolente o altre forme di comportamenti non etici. L'eliminazione o la riduzione di tali incentivi e tentazioni può essere realizzata solo in un contesto di prassi aziendali sane ed efficaci.
- **Codice Etico.** È l'insieme di norme generali di etica indirizzato a tutti i dipendenti, che trasmette loro comportamenti improntati ad onestà, trasparenza e correttezza nell'operare quotidiano, atto a impedire che i reati in questione vengano commessi. Il Codice Etico costituisce uno degli strumenti base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Naturalmente il rispetto delle norme di comportamento non è intrinseco all'esistenza di codici scritti, ma è piuttosto assicurato dalle azioni e dagli esempi del vertice aziendale. E' particolarmente importante che siano previste delle sanzioni in caso di violazione dei codici di condotta e che siano messi a punto meccanismi di comunicazione delle infrazioni.
- **Competenze del personale:** riflettono le conoscenze e le capacità necessarie per svolgere le mansioni richieste dalle singole posizioni lavorative. E' il management che decide il livello qualitativo richiesto per le mansioni in funzione degli obiettivi dell'azienda e dei piani strategici adottati per il raggiungimento degli obiettivi.
- **Consiglio di amministrazione e comitato di controllo (audit committee):** l'ambiente di controllo è fortemente influenzato dall'esperienza, l'indipendenza dal management, la levatura morale, il rigore nei controlli dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato di controllo qualora quest'ultimo sia presente in azienda. Tra i presupposti che contribuiscono all'efficacia del controllo interno e quindi al "buon governo" dell'impresa, in questo ambito si evidenziano il grado di competenza tecnica e manageriale, abbinato con la necessaria statura morale e intellettuale dei membri del consiglio di amministrazione.
- **Filosofia e stile di direzione:** il management può assumere un atteggiamento più o meno rischioso nell'affrontare le decisioni o nel determinare le stime contabili, può assumere uno stile di direzione più o meno formale nel gestire i rapporti con i dipendenti e con i terzi. Questi elementi influenzano le modalità di conduzione delle attività aziendali ed il livello di accettazione dei rischi
- **Struttura organizzativa:** fornisce il quadro nel quale le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi generali sono pianificate, eseguite, controllate e monitorate. La struttura deve essere sufficientemente formalizzata e chiara,

soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità ed alle linee di dipendenza gerarchica, con specifica previsione, nei casi opportuni, di meccanismi di controllo organizzativo quali la contrapposizione di funzioni (es. fra funzione acquisti e funzione finanziaria).

- **Attribuzioni di poteri e responsabilità:** questo aspetto dell'ambiente di controllo riguarda l'attribuzione di poteri e responsabilità per le attività operative, la definizione delle linee gerarchiche che consentono di far fluire le informazioni e le regole in materia di approvazioni e autorizzazioni. Tale aspetto comprende anche i limiti imposti all'autorità esercitata da individui e gruppi, le politiche che descrivono le prassi aziendali appropriate, le conoscenze e le competenze dei responsabili. In questo ambito ritroviamo i processi di delega delle competenze e attribuzioni al personale, laddove le responsabilità dovrebbero essere delegate solo nei limiti degli obiettivi da realizzare.
- **Politiche e prassi** riguardanti le risorse umane per indirizzare le attività del personale, operativo e manageriale, verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali, senza pur essere basato su *target di performance* inarrivabili, che in taluni casi potrebbero addirittura costituire un (velato) incentivo al compimento di alcuni delle tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001. Queste politiche comprendono le assunzioni, la gestione delle carriere, la formazione, le valutazioni del personale, le promozioni, le remunerazioni e le azioni correttive.

2. Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi consiste nell'analisi ed individuazione dei fattori che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi, al fine di determinare come questi rischi dovranno essere gestiti (Risk Management). La determinazione degli obiettivi è un presupposto fondamentale del processo di valutazione dei rischi. Il management attraverso la attività di pianificazione strategica e operativa determina gli obiettivi aziendali e contestualmente deve determinare il livello di rischio accettabile impegnandosi a mantenerlo entro tale livello. Nel quadro di riferimento previsto dal decreto legislativo 231 si può parlare di obiettivi di conformità ovvero di osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili all'azienda.

L'identificazione e l'analisi dei rischi costituisce un processo continuo e iterativo e parte integrante di tale processo è la gestione del cambiamento. Il livello di rischio infatti cresce in presenza di cambiamenti sia interni, sia esterni che incidono sul contesto nel quale l'azienda opera e sulle modalità di gestione ed organizzazione. Tali cambiamenti possono riguardare ad esempio le modifiche delle condizioni concorrenziali, l'approvazione di nuove leggi, il progresso tecnologico, l'assunzione di nuove risorse, l'introduzione di nuove linee di prodotto o servizio, interventi di ristrutturazione, acquisizioni, fusioni o scorporazioni societarie e così via. E' di fondamentale importanza pertanto che il management attivi:

- processi di identificazione dei cambiamenti che possono incidere sull'efficacia del sistema di controllo interno e
- processi di reazione tempestiva ai cambiamenti verificatisi.

In particolare è necessario che il management disponga di una mappatura completa dei rischi aziendali, così da poter orientare la propria azione di mitigazione secondo criteri di priorità.

La mappa dei rischi aziendali è costruita utilizzando la metodologia di “risk assessment” precedentemente descritta. E’ opportuno in questo contesto ricordare come tale metodologia si sviluppa attraverso le seguenti fasi principali:

- identificazione delle attività potenzialmente a rischio
- individuazione delle minacce e dei fattori di rischio
- analisi del rischio valutandone l’importanza in termini di impatto potenziale e la probabilità di accadimento (rischio alto, medio, basso).
- individuazione dei controlli chiave e determinazione del rischio “residuo”.

Il concetto di rischio “residuo” è pertanto legato alla presenza di controlli, potenziali o effettivi, che riducono il rischio potenziale. Per ogni area o processo è possibile individuare l’esistenza di rischi residuali dovuti ai limiti intrinseci a tutti i sistemi di controllo interno ed alla applicazione del criterio costo/beneficio per l’introduzione di ulteriori meccanismi di controllo.

Attività di controllo

Affinché siano attivati efficacemente i provvedimenti che il management ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi devono essere elaborate ed applicate adeguate politiche e procedure di controllo. Esse assicurano l’adozione dei provvedimenti necessari per far fronte ai rischi che potrebbero pregiudicare la realizzazione degli obiettivi aziendali. Le attività di controllo vengono svolte a tutti i livelli gerarchici e funzionali e si possono classificare in:

- **Attività di controllo amministrativo:** sono costituite dall’insieme di metodi, procedure, registrazioni e accorgimenti organizzativi riguardanti i processi decisionali soggetti ad autorizzazione manageriale. L’autorizzazione è una funzione manageriale che trae origine dalla responsabilità di raggiungere obiettivi operativi ed è il punto di partenza del controllo contabile sulle transazioni.
- **Attività di controllo contabile:** sono rappresentate dall’insieme di metodi, procedure, registrazioni ed accorgimenti organizzativi aventi ad oggetto la protezione del patrimonio aziendale e le registrazioni contabili. I controlli contabili sono diretti ad assicurare transazioni conformi alle autorizzazioni, a far rispettare i principi contabili, a salvaguardare il patrimonio aziendale, a garantire la disponibilità di beni coerente ad autorizzazioni e a confrontare registrazioni con situazioni fisiche. Nell’ambito delle attività di controllo contabile rientrano:
 - *L’autorizzazione delle transazioni*, diretta a limitare il rischio di utilizzo di risorse per scopi indesiderati, uso non efficace e dispersione di risorse.
 - *La registrazione delle transazioni*, diretta a limitare il rischio di informazioni e decisioni errate, nonché di violazioni.
 - *L’accesso regolamentato ai beni aziendali* al fine di minimizzare il rischio di danni, frodi e perdite di beni.
 - *I controlli periodici*, diretti ad circoscrivere il rischio di perdite e furti di beni aziendali

In particolare di seguito si indicano, per maggiore chiarezza, i principali strumenti di controllo interno:

- **Procedure (manuale procedure, modulistica, struttura documentazione)** dirette a regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature, approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari, ecc.).

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui abbinamento firme; riconciliazioni frequenti; supervisioni; separazione di compiti.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali (acquisti, vendite, ecc.), soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

- **Il Sistema di autorizzazione:** insieme delle attività manageriali che si concretizzano nelle deleghe ad operare, nella supervisione dei compiti e nelle diverse modalità di autorizzazione.
- **L' Accesso a beni:** i beni dell'organizzazione devono essere accessibili a persone debitamente autorizzate. Questo principio riguarda sia l'aspetto fisico (accesso diretto ai beni), sia l'accesso logico (accesso a dati e informazioni aziendali).
- **Il Sistema di riconciliazione:** è inteso come confronto fra i beni e le registrazioni contabili e fra registrazioni aventi origini diverse, è un mezzo per accertare la bontà delle registrazioni delle transazioni e rappresenta un mezzo di protezione dei beni stessi. (es. riconciliazione tra inventario fisico e quello contabile).
- **La Separazione di responsabilità:** è un accorgimento organizzativo, un controllo diretto a garantire la contrapposizione di interessi per salvaguardare il patrimonio e gli atti aziendali che lo possono influenzare. I compiti devono essere assegnati in modo da evitare che una persona/unità/funzione possa avere il dominio completo di una operazione e che una persona possa originare e contemporaneamente occultare errori/omissioni sia accidentali sia intenzionali. La separazione delle responsabilità si concretizza nella separazione tra attività operativa, di custodia e di registrazione o tra origine dei documenti e loro immissione.
- **L'Accountability :** si definisce come un insieme di accorgimenti organizzativi, procedure e registrazioni che permettono a funzioni/unità/persone di rendere conto a superiori gerarchici o funzionali, attraverso la definizione di chiare linee di riporto, l'individuazione di responsabilità, l'autorizzazione alle transazioni, l'autorizzazione

all'accesso a beni, l'implementazione di strumenti operativi adeguati, il confronto periodico tra registrazioni e beni fisici.

Informazioni e comunicazione

Questa componente comprende i sistemi di informazione e comunicazione propri di ogni organizzazione. Gli aspetti principali che caratterizzano tali sistemi sono da un lato la qualità delle informazioni e delle comunicazioni, intesa come contenuto, tempestività, aggiornamento, accuratezza e accessibilità e dall'altro l'efficienza con cui queste vengono elaborate. I sistemi devono essere pertanto in grado di fornire in maniera accurata e tempestiva i dati e le informazioni utili alla gestione ed al controllo dei processi operativi.

- *Informazione*

Per gestire un'azienda e dirigerla verso i suoi obiettivi è necessario che le informazioni siano ampiamente diffuse a tutti i livelli della struttura organizzativa. Le informazioni che circolano all'interno dell'azienda sono numerosissime e di diversa natura. Un buon sistema informativo deve essere in grado di gestire tale flusso, distinguendo tra informazioni utili ed informazioni non utili e soprattutto deve far pervenire tali informazioni in maniera accurata, corretta e tempestiva ai destinatari interessati. All'interno di una organizzazione le informazioni sono identificate, elaborate e diffuse dal sistema informativo che può essere di natura computerizzata e manuale. I sistemi informativi elaborano informazioni di diversa natura, dai dati contabili ai dati operativi, ai dati su eventi esterni e costituiscono un elemento strategico fondamentale per la conduzione di impresa. Per questo le informazioni necessarie ed il sistema informativo nel suo complesso devono essere oggetto di un'attenta pianificazione che ne verifichi le coerenze con gli obiettivi, le strategie ed i fattori critici di successo. Il sistema di governo e di controllo sarà tanto più efficace ed efficiente quanto più sarà assicurata questa coerenza.

Di particolare importanza è l'aspetto connesso alla evoluzione tecnologica dei sistemi computerizzati e soprattutto ai rischi che l'introduzione di sistemi evoluti può comportare per la gestione operativa. L'acquisto di nuove tecnologie è un aspetto rilevante delle strategie aziendali e le scelte tecnologiche effettuate possono costituire un fattore critico nel condizionare la realizzazione degli obiettivi.

- *Comunicazione*

Oltre a ricevere informazioni riguardanti l'andamento della azienda da un punto di vista economico-finanziario e della gestione delle attività, il personale aziendale a tutti i livelli gerarchici deve ricevere dal vertice aziendale comunicazioni efficaci sull'importanza del controllo interno. Ogni individuo deve comprendere bene gli aspetti peculiari del sistema di controllo interno, il suo funzionamento, nonché il proprio ruolo e la propria responsabilità all'interno del sistema stesso. Laddove gli obiettivi e le strategie aziendali non siano conosciute e le politiche non vengano diffuse, ne consegue che il governo ed il controllo dell'azienda risultano più difficili e l'azione di correzione non tempestiva ed efficace

E' necessario, inoltre, che all'interno di un'azienda ciascuna risorsa sia consapevole dei collegamenti che la propria attività ha con le attività svolte dagli altri e di quali meccanismi egli dispone per poter comunicare verso l'alto le informazioni importanti.

Comunicazioni appropriate sono necessarie non soltanto all'interno dell'azienda ma anche all'esterno. Queste comunicazioni coinvolgono tutti i soggetti esterni che hanno rapporti con l'azienda quali i fornitori, i clienti, enti pubblici, autorità governative, stakeholders, revisori esterni, ecc. Tali comunicazioni possono fornire elementi importanti sul funzionamento del sistema di controllo interno e sulle opportunità di miglioramento ed adeguamento.

Monitoraggio

Il monitoraggio assicura che il controllo interno continui a funzionare efficacemente. Questo processo implica una attività di valutazione critica e di supervisione da parte di persone appropriate, delle modalità con le quali i processi di controllo sono implementati, dei tempi di esecuzione e dei modi in cui sono presi i provvedimenti necessari. La responsabilità principale del monitoraggio del sistema ricade sul management aziendale. Questo è chiamato a svolgere una attività di supervisione sul funzionamento del sistema introducendo strumenti idonei a segnalare tempestivamente eventuali anomalie ed a reagire immediatamente ai cambiamenti delle condizioni operative. Il management dovrà determinare se il sistema di controllo interno sia sempre adeguato ed efficace alla gestione dei rischi e dei cambiamenti.

Il processo di monitoraggio del sistema si applica a tutte le attività e i processi di una organizzazione e, laddove opportuno, anche ai rapporti con i soggetti esterni.

Il monitoraggio può essere praticato secondo due modalità: con attività continue o con interventi di valutazione specifici.

- *Attività di monitoraggio continuo*

Generalmente i sistemi di controllo interno devono essere progettati per sviluppare un processo di automonitoraggio continuo. Le procedure di monitoraggio continuo sono integrate nelle normali attività operative dell'azienda consentendo di segnalare tempestivamente anomalie di funzionamento e di reagire immediatamente ai cambiamenti delle condizioni organizzative e gestionali. Le attività di monitoraggio continuo sono svolte principalmente dai manager e dai responsabili di processo. A tali attività si aggiungono gli interventi di valutazione e verifica del sistema dei controlli effettuati dai revisori esterni e dal servizio di auditing interno.

- *Interventi di valutazione specifici.*

Accanto alle attività di monitoraggio continuo si inseriscono interventi di valutazione specifici, di solito affidati a risorse interne specializzate. Spetta al management stabilire la frequenza degli interventi di valutazione necessari per fornire una ragionevole assicurazione sulla efficacia ed adeguatezza del sistema di controllo interno. Spesso le valutazioni prendono la forma di un'autovalutazione (control risk self-assessment), mediante la quale le persone responsabili di un processo determinano l'adeguatezza e l'efficacia del proprio sistema di controlli con il supporto di figure professionali esperte in tema di rischi e controlli (internal auditors).


Le valutazioni specifiche in genere coinvolgono la struttura di auditing interna la cui "mission" principale è proprio esprimere un parere professionale sullo status del sistema di gestione dei rischi e dei processi di controllo attraverso l'utilizzo di

metodologie e tecniche di analisi specifiche. (questionari, flow-charting, interviste, matrici di controllo, ecc..)

Entrambe le attività di monitoraggio continuo e di valutazione specifica hanno come obiettivo la rilevazione delle anomalie, delle carenze e delle criticità del sistema di controllo interno. E' importante che tali disfunzioni siano analizzate e valutate nella loro significatività e siano portate all'attenzione del management che ha l'autorità di provvedere alle adeguate azioni correttive in maniera tempestiva, onde ridurre i rischi di non raggiungimento degli obiettivi generali e di processo.

Schema riepilogativo

Principi di Governo dell'azienda




Gestione dei processi e delle attività efficace ed efficiente, conforme alle leggi, imparziale e trasparente

Componenti del sistema di controllo interno



Schema delle linee guida del modello distinte per fasi di attività



ALLEGATI

1) Stralcio R.D. n. 148/31 All. A

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 37

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

- 1° la censura, che è una riprensione per iscritto;
- 2° la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;
- 3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi a quindici giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a venti giorni;
- 4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;
- 5) la retrocessione;
- 6) la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti ordinari e straordinari.

Con deliberazione del consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.

Art. 38

L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.

Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili.

Art. 39

Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni, precedente al tempo in cui si è constatata l'ultima sottrazione o manomissione.

A tal fine è fatta speciale annotazione:

- a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso sia effettuato sotto la scorta dello stesso personale;
- b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siano constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come feste natalizie e di Capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali, agli effetti della presente disposizione, deve tener conto.

Art. 40

La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari, commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.

Art. 41

Si incorre nella multa:

- 1° per l'inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio;
- 2° per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;
- 3° per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;
- 4° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non abbia prodotto danno ad alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio e della paga per la durata della assenza.

Art. 42

Si incorre nella sospensione:

- 1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio;
- 2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;
- 3° per aver commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non aver altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;
- 4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;
- 5° per essersi presentato ad assumere servizio in istato di ubbriachezza;

- 6° per aver mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;
- 7° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;
- 8° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;
- 9° per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;
- 10° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;
- 11° per non aver osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;
- 12° per essere stato sorpreso in istato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
- 13° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimonia nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;
- 14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
- 15° per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;
- 16° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;
- 17° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;
- 18° per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda;
- 19° per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
- 20° per aver domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave.

Può essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'art. 37, il trasloco punitivo, quando si sia prodotta incompatibilità di permanenza nel luogo di residenza.

Nei casi previsti ai paragrafi 1° al 12° compreso, la sospensione può estendersi fino a cinque giorni e negli altri casi fino a quindici giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a otto e venti giorni.

Nei casi previsti dai paragrafi 5° ed 8°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 43

Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga:

- 1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso di inchiesta su irregolarità di servizio allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;
- 2° per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;
- 3° per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minacce od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;

- 4° per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benché non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;
- 5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione, accorciando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.

L'azienda può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga.

Nei casi previsti dal paragrafo 2°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sarà applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione, la cui durata potrà essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresì la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 42.

Art. 44

Si incorre nella retrocessione:

- 1° per falso deposito o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;
- 2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;
- 3° per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno alla azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;
- 4° per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;
- 5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55, in sostituzione della destituzione può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti, per i quali la retrocessione non è possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a trenta giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.

Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43.

Art. 45

Incorre nella destituzione:

1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime;

2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;

4° chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiali od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;

8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolti e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;

9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all'azienda o che la possano comunque interessare;

10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;

11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;

12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;

13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benché non ne sia derivato alcun danno;

- 14° chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda;
- 15° chi altera dolosamente i piombi;
- 16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;
- 17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;
- 18° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;
- 19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;
- 20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.

Art. 46

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.

La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finché dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.

Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisce reato.

Art. 47

Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta nè il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 48

Al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione è aumentata di un grado a tutti i colpevoli.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvi i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 49

I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata pel colpevole in primo grado, chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 50

La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta.

Art. 51

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 52

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.

Art. 53

In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.

Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.

I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad

aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.

Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.

L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.

Art. 54

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza d'azienda con direzione autonoma:

- 1) da un presidente nominato dal direttore dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
- 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
- 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi.

Il consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro quindici giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.

L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il consiglio di disciplina.

I componenti il consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

I componenti il consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.

Art. 55

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 56

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all'art. 53.

Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore provvede preventivamente perché l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 57

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 58

Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda.

Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purché presenti il ricorso per la via gerarchica entro quindici giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di disciplina.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2) Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(testo vigente al mese di marzo 2013)

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14,

comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I - Responsabilità amministrativa dell'ente

SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1 - Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2 – Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3 – Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4 - Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5 – Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6 -Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II. Sanzioni in generale

Articolo 9 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Articolo 12 - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Articolo 13 - Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15 – Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati

della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17 - Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19 - Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20 - Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21 - Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22 - Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Sezione III

Responsabilità amministrativa da reato

Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 Bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 Ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Articolo 25 Bis -Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25 Bis1 -Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25 Ter -Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero

vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall' articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall' articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall' articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall' articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall' articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall' articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall' articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall' articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall' articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall' articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25 Quater -Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25 -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel

caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 Quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si

applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 Sexies - Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25 Septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590 terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25 Octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25 Novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25 Decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Articolo 25 Undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8,

primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25 Duodecies -Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Articolo 26 - Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente – SEZIONE I. Responsabilità patrimoniale dell'ente

Articolo 27 - Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II. Vicende modificative dell'ente

Articolo 28 - Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29 -Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30 -Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31 -Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32 -Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33 –Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III-Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

SEZIONE I. Disposizioni generali

Articolo 34 -Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35 - Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36 - Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37 -Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38 - Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39 -Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40 - Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41 -Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42-Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43 -Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Sezione III – Prove

Articolo 44 -Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV- Misure cautelari

Articolo 45 - Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46 - Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48 - Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49 - Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51 -Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53 - Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Articolo 54 - Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V. Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55 - Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56 - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57 - Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58 - Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59 - Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60 -Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61 - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62 - Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63 - Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64 - Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII – Giudizio

Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66 - Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67 - Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68 - Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69 - Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70 - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII - Impugnazioni

Art. 71 - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72 - Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purchè non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73 - Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX - Esecuzione

Art. 74 - Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75 - (abrogato)

Art. 76 - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77 - Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78 - Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80 - (abrogato)

Art. 81 - (abrogato)

Art. 82 - (abrogato)

Capo IV - Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83 - Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84 - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza 1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85 - Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) (*lettera abrogata*)
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001